

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 2

venerdì, 12 gennaio 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”). *pag. 3*

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”. *” 12*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). *” 87*

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE****- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 20 dicembre 2017, n. 677

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 20 dicembre 2017 collegato alla

legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020). *” 171*

ORDINE DEL GIORNO 20 dicembre 2017, n. 680

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 20 dicembre 2017 collegato alla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020). *” 171*

ORDINE DEL GIORNO 20 dicembre 2017, n. 681

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 20 dicembre 2017 collegato alla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020). *” 172*

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 5 gennaio 2018, n. 1

OCDPC n. 482/2017 - O.C.D. nn. 55 e 56/2017 - Intervento cod. 2017ELI0087 Ponte sul Rio MORRA - CUP: J31B17000570002. Individuazione gruppo tecnico, affidamenti servizi impegno oneri istruttori e-distribuzione spa. *” 173*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 5 gennaio 2018, n. 2

OCDPC n. 482/2017 - O.C.D. nn. 55 e 56/2017 - Intervento cod: 2017ELI0088 Guado sul Rio Nugola - CUP: J37H17001070002. Individuazione gruppo tecnico e affidamento servizio. *” 225*

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Definizione. Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 2 - Programmazione e gestione delle attività. Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 3 - Istituzioni scolastiche. Modifiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 4 - Comuni. Modifiche all'articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 5 - Province. Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 6 - Regione. Sostituzione dell'articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 7 - Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato. Modifiche del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 8 - Modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante. Modifiche della rubrica del capo III del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 9 - Standard per la realizzazione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Modifiche all'articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 10 - Erogazione dell'offerta formativa pubblica. Inserimento dell'articolo 51.1 nel d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 11 - Compiti dei servizi per l'impiego. Inserimento dell'articolo 51.2 nel d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 12 - Descrizione, validazione e certificazione delle competenze in esito alle attività formative. Inserimento dell'articolo 51.3 nel d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 13 - Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro. Inserimento dell'articolo 51.4 nel d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 14 - Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda. Modifiche all'articolo 53 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 15 - Consiglio di amministrazione. Modifiche all'articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 16 - Il direttore. Sostituzione dell'articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 17 - Regolamento organizzativo. Modifiche all'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 18 - Indirizzi regionali. Inserimento dell'articolo 60 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 19 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'articolo 60 ter nel d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 20 - Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio. Sostituzione dell'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 21 - Repertorio regionale delle figure professionali. Modifiche all'articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 22 - Libretto formativo del cittadino. Modifiche all'articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 23 - Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 24 - Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Sostituzione dell'articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 25 - Indennità per i componenti della commissione d'esame. Modifiche all'articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 26 - Dichiarazione di equipollenza. Modifiche all'articolo 66 duodecies 1 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 27 - Tirocini formativi e di orientamento. Inserimento della rubrica nella “Sezione I bis” del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 28 - Caratteristiche e compiti del tutore tirocinante. Modifiche all'articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 29 - Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti. Modifiche all'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 30 - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Modifiche all'articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 31 - Commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore. Inserimento dell'articolo 87 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 32 - Monitoraggio e valutazione degli interventi. Modifiche all'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 33 - Comitato di coordinamento istituzionale. Sostituzione dell'articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 34 - Nomina e durata in carica. Sostituzione dell'articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 35 - Abrogazioni
 Art. 36 - Norme transitorie e finali
 Art. 37 - Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012);

Vista la legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house);

Vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 2 novembre 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 novembre 2017;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle

autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 1440.

Considerato quanto segue:

1. in materia di programmazione, è necessario adeguare le disposizioni del regolamento alla l.r. 15/2017, che ha modificato la normativa di programmazione settoriale. In particolare l'articolo 18 della citata l.r. 15/2017 ha sostituito l'articolo 31 della l.r. 32/2002 - che prevedeva quale strumento di programmazione il Piano di indirizzo generale integrato per le politiche dell'educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro - adeguando la programmazione settoriale ai nuovi strumenti della programmazione regionale;

2. in materia di apprendistato professionalizzante, è necessario dare attuazione all'articolo 32, comma 5 bis della l.r. 32/2002, come modificato dalla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1, che rinvia al regolamento regionale la definizione delle modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica del contratto di apprendistato professionalizzante, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

3. in materia di organizzazione e funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, è necessario uniformare la disciplina relativa alla durata dell'incarico, al rapporto di lavoro, al trattamento economico e previdenziale nonché ai casi di revoca dell'incarico del direttore a quella introdotta dalla l.r. 90/2014 per le figure dei direttori degli altri enti e agenzie dipendenti dalla Regione, nonché armonizzare la tempistica di adozione e approvazione degli atti di programmazione e bilancio a quella introdotta per gli stessi enti e agenzie regionali dalla l.r. 5/2017;

4. in materia di concertazione istituzionale, è necessario dare attuazione all'articolo 24 della l.r. 32/2002, come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2, che ha stabilito la presenza di rappresentanti delle Conferenze di zona nel Comitato di coordinamento istituzionale. E' stata altresì modificata la composizione del Comitato prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

5. la partecipazione ad organismi, sia interni che esterni all'Amministrazione, che svolgono funzioni di natura tecnica che richiedono l'esercizio delle

competenze specialistiche della struttura di appartenenza viene ricompresa negli ordinari compiti di ufficio del dipendente, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Trattandosi di un principio di carattere generale, che non si ritiene debba trovare ulteriore disciplina in altre fonti dell'ordinamento regionale, viene eliminata la disposizione dell'articolo 66 undecies, comma 2 bis, che esplicita che i presidenti delle Commissioni d'esame per la certificazione delle competenze, qualora siano dipendenti regionali, non percepiscono alcuna indennità. La stessa disciplina si applica ai dipendenti regionali nominati presidenti delle Commissioni d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore;

6. è opportuno stabilire una norma transitoria per garantire la continuità dello svolgimento delle commissioni di esame per la certificazione delle competenze fino all'istituzione dell'elenco degli esperti di settore di cui all'articolo 66 decies, commi 2 e 3;

7. è infine opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere al rinnovo del Comitato di coordinamento istituzionale.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Definizioni. Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Soggetti del sistema integrato

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.

2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 32/2002.

3. Il sistema per l'apprendimento permanente è

definito ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 56 della l. 92/2012.".

Art. 2

Programmazione e gestione delle attività. Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 6 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Programmazione e gestione delle attività

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni annuali previste dal documento di economia e finanza (DEFER) in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione e orientamento si svolge acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione previste dall'articolo 29 della l.r. 32/2002.

4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002.".

Art. 3

Istituzioni scolastiche. Modifiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole "o finanziarie" sono soppresse e la parola "provinciali" è sostituita dalle seguenti: "delle province e della città metropolitana".

2. Al comma 2 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole "alla provincia" sono aggiunte le seguenti: "e alla città metropolitana".

3. Al comma 3 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole "alla provincia" sono aggiunte le seguenti: "e alla città metropolitana".

Art. 4

Comuni. Modifiche all'articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003,

la parola “provinciali” è sostituita dalle seguenti: “delle province e della città metropolitana”.

2. Al comma 4 dell’articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo la parola “di riferimento” sono aggiunte le seguenti: “e alla città metropolitana”.

Art. 5

Province. Modifiche all’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla rubrica dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo la parola “Province” sono aggiunte le seguenti: “e città metropolitana”.

2. Al comma 1 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola “ provvede” è sostituita con le seguenti: “e la città metropolitana provvedono”.

3. Al comma 2 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole “Le province” sono aggiunte le seguenti “ e la città metropolitana”.

4. Al comma 4 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola “provinciali” è sostituita dalle seguenti “delle province e della città metropolitana” e dopo le parole “rete scolastica provinciale” sono aggiunte le seguenti: “e metropolitana”.

5. Al comma 5 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola “provinciali” è sostituita dalle seguenti: “delle province e della città metropolitana”.

Art. 6

Regione. Sostituzione dell’articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L’articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 39 bis
Regione

1. La Regione, sentito il Comitato di coordinamento istituzionale, definisce i criteri per la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica nell’ambito della programmazione regionale in materia, con particolare riferimento:

a) agli standard per l’esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;

b) ai principi di elaborazione dell’ordine di priorità complessivo contenuto nei piani delle province e della città metropolitana.

2. La Giunta regionale provvede alla elaborazione di un piano relativo all’istituzione, soppressione e variazione

delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani delle province e della città metropolitana.

3. Ai fini dell’elaborazione del piano, di cui al comma 2, la Giunta regionale verifica previamente:

a) l’osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell’ordine di priorità complessivo;

b) che i piani delle province e della città metropolitana rispettino i criteri di cui al comma 1.”.

Art. 7

Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato. Modifiche del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo la parola “apprendistato” è aggiunta la seguente: “professionalizzante”.

Art. 8

Modalità organizzative e di erogazione dell’offerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante. Modifiche della rubrica del capo III del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La rubrica del capo III del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “Modalità organizzative e di erogazione dell’offerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante”.

Art. 9

Standard per la realizzazione dell’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali. Modifiche all’articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La rubrica dell’articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “Standard per la realizzazione dell’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali”.

2. Al comma 2 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole “dall’articolo 4, comma 3 del d.lgs. 167/2011” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 44, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).”.

Art. 10

Erogazione dell’offerta formativa pubblica. Inserimento dell’articolo 51.1 nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l’articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:

“Art. 51.1

Erogazione dell’offerta formativa pubblica

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.

2. L’offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure di evidenza pubblica.”

Art. 11

Compiti dei servizi per l’impiego. Inserimento dell’articolo 51.2 nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l’articolo 51.1 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:

“Art. 51.2

Compiti dei servizi per l’impiego

1. Il servizio per l’impiego competente provvede:

- a) a collaborare, ove richiesto, con l’azienda alla redazione del piano formativo individuale dell’apprendista;
- b) a supportare l’apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all’individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell’apprendista, delle caratteristiche dell’azienda, dell’attività svolta;
- c) alla descrizione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all’articolo 51.3, comma 2.”

Art. 12

Descrizione, validazione e certificazione delle competenze in esito alle attività formative. Inserimento dell’articolo 51.3 nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l’articolo 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:

“Art. 51.3

Descrizione, validazione e certificazione delle competenze in esito alle attività formative

1. La Regione promuove i processi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.

2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l’impiego e dagli altri soggetti competenti ai sensi degli articoli 66 quinquies e seguenti.

3. I processi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal repertorio nazionale delle professioni, di cui all’articolo 46, comma 3 del d. lgs. 81/2015 e dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.

4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.”

Art. 13

Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro. Inserimento dell’articolo 51.4 nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l’articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:

“Art. 51.4

Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

1. Le competenze professionali acquisite attraverso l’attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all’interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.”

Art. 14

Articolazioni organizzative territoriali dell’azienda. Modifiche all’articolo 53 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 2 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

2. Il comma 3 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Il regolamento dell’azienda definisce le forme e le modalità di funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi.”

Art. 15

Consiglio di amministrazione. Modifiche all’articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre”.

Art. 16

Il direttore. Sostituzione dell’articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L’articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 58

Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;
- b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
- c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.

3. L'incarico del direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima seduta consiliare. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito sono a carico del bilancio dell'azienda.

6. La valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.

7. L'incarico di direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per:

- a) grave perdita del conto economico;
- b) mancato conseguimento dei risultati previsti

dal piano annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;

c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 6, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 60 ter.”.

Art. 17

Regolamento organizzativo. Modifiche all'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: “da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53”.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: “a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda”.

3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“g) le modalità del raccordo tra l'azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.”.

Art. 18

Indirizzi regionali. Inserimento dell'articolo 60 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

“Art. 60 bis
Indirizzi regionali

1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l'elaborazione del piano annuale di attività, sulla base delle risorse disponibili.”.

Art. 19

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'articolo 60 ter nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l'articolo 60 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

“Art. 60 ter

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'azienda definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli

obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'azienda.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 55, comma 2, lettera e) ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predisponde una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.”.

Art. 20

Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio.
Sostituzione dell'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 61

Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'azienda, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del

bilancio stesso. L'azienda trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.”.

Art. 21

Repertorio regionale delle figure professionali.
Modifiche all'articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera c) del comma 4 bis dell'articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “dell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “di settore dell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 5”.

Art. 22

Libretto formativo del cittadino. Modifiche all'articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 3 dell'articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “70, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “70 bis”.

Art. 23

Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 2 dell'articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) e d)”.

Art. 24

Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Sostituzione dell'articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 66 decies

Commissione d’esame per la certificazione delle competenze.

1. La Regione nomina la commissione d’esame per la certificazione delle competenze.

2. Per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:

a) un presidente, individuato dalla Regione;

b) due esperti di settore individuati, in base al settore economico e all’ambito professionale cui la qualifica professionale fa riferimento, nell’ambito di un elenco formato con le modalità di cui al comma 5;

c) un componente designato dall’organismo formativo tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d’esame al termine di un percorso formativo.

3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:

a) un presidente, individuato dalla Regione;

b) un esperto di settore individuato, in base al settore economico e all’ambito professionale cui il certificato delle competenze fa riferimento, nell’ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il presidente della commissione, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è individuato tra i dipendenti dell’amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi istituiti con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell’elenco degli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) nonché i criteri di individuazione ed accesso, che devono tener conto:

a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;

b) dell’esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.

6. Nel caso di mancanza di disponibilità degli esperti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), la designazione degli stessi è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

7. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.

8. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui al comma 4:

a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o finanziaria nell’organismo formativo, qualora l’esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;

b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di descrizione e validazione delle competenze, qualora l’esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell’articolo 66 nonies, comma 2, lettera b).

9. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

10. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.”.

Art. 25

Indennità per i componenti della commissione d’esame. Modifiche all’articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole “dall’amministrazione competente” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”;

2. Il comma 2 bis dell’articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 26

Dichiarazione di equipollenza. Modifiche all’articolo 66 duodecies 1 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 duodecies 1 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l’equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.”.

Art. 27

Tirocini formativi e di orientamento. Inserimento della rubrica nella “Sezione I bis” del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella “Sezione I bis” del capo III del titolo VIII del

d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente rubrica: “Tirocini formativi e di orientamento”.

Art. 28

Caratteristiche e compiti del tutore tirocinante.
Modifiche all'articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 2 dell'articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole “legale rappresentante” sono aggiunte le seguenti “o il libero professionista”.

Art. 29

Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti.
Modifiche all'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

“3 bis) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;”.

Art. 30

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Modifiche all'articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“1. Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 della l.r. 32/2002, la Commissione regionale permanente tripartita è sentita per:”.

Art. 31

Commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore. Inserimento dell'articolo 87 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l'articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:

“Art. 87 bis

Commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore

1. La commissione d'esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002 è nominata dalla Regione ed è costituita da:

- a) un presidente, individuato dalla Regione;
- b) un rappresentante dell'istituto scolastico, uno dell'università e uno dell'organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;

c) due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.

2. Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all'articolo 66 decies, comma 4.

3. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.

4. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

5. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.”.

Art. 32

Monitoraggio e valutazione degli interventi. Modifiche all'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 7 dell'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio, di cui al comma 1, e gli esiti della valutazione, di cui al comma 4, concorrono al monitoraggio e valutazione delle politiche settoriali della Regione, di cui all'articolo 22, comma 1 della l.r. 1/2015.”.

Art. 33

Comitato di coordinamento istituzionale. Sostituzione dell'articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 110

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
- b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;
- c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;

d) due rappresentanti, e relativi supplenti, delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;

e) due rappresentanti, e relativi supplenti, delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;

f) un rappresentante, e relativo supplente, dei Centri provinciali di istruzione per adulti (CPIA), di cui al d.p.r. 263/2012;

g) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;

h) un rappresentante e relativo supplente, designato congiuntamente dalle università di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera k);

i) un rappresentante e relativo supplente, designato congiuntamente dalle scuole superiori di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera l).

2. I rappresentanti indicati al comma 1, lettere d), e) ed f) sono designati dall'Ufficio scolastico regionale.”.

Art. 34

Nomina e durata in carica. Sostituzione dell'articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 111

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.

3. Le designazioni dei componenti di cui all'articolo 110, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e i) devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.

5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.”.

Art. 35

Abrogazioni

1. I capi I, II e IV del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogati.

Art. 36

Norme transitorie e finali

1. Il rapporto di lavoro del direttore dell'Azienda per il diritto allo studio universitario in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto, fatta salva l'applicazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, delle disposizioni sulla revoca, di cui all'articolo 58, comma 7, come modificato dall'articolo 16 del presente regolamento.

2. Fino alla costituzione dell'elenco di esperti di settore di cui all'articolo 66 decies, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dall'articolo 24 del presente regolamento, si applica l'articolo 58, commi 1 e 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2015, n. 3/R.

3. La procedura per la nomina del Comitato di coordinamento istituzionale, di cui agli articoli 110 e 111 del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificati dagli articoli 33 e 34 del presente regolamento, è avviata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 gennaio 2018

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”, coordinato con:

decreto del Presidente della Giunta regionale 3 gennaio 2018, n. 1/R, sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n.

23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

SEGUE TESTO

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell' articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2¹
Sistema regionale delle competenze

1.² Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti formali, non formali e informali, come definiti dall'articolo 4, commi 52, 53 e 54 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

2. Nell'ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.

Art. 3³
Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro

1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l'integrazione e l'interoperabilità delle basi informative relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativo integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL) nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. Il raccordo tra le basi informative di cui al comma 1 garantisce l'interoperabilità dei dati per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 66 quater, e per l'integrazione con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, di cui all'articolo 3 del decreto

legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

3. La Regione garantisce altresì la procedura informatizzata:

- a) dell'accREDITAMENTO degli organismi formativi;
- b) del catalogo dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter.

4. Il sistema informativo regionale integrato si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Art. 4

Semplificazione telematica

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:

- a) efficiente gestione delle prassi procedurali;
- b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;
- c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;
- d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;
- e) documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

TITOLO II

Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento

Capo I

Caratteristiche del sistema integrato

Art. 5⁴

Soggetti del sistema integrato

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.

2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 32/2002.

3. Il sistema per l'apprendimento permanente è definito ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 56 della l. 92/2012.

Art. 6⁵

Programmazione e gestione delle attività

1. *L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni annuali previste dal documento di economia e finanza (DEFER) in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).*

2. *La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione e orientamento si svolge acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.*

3. *Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione previste dall'articolo 29 della l.r. 32/2002.*

4. *La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002.*

Art. 7

Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:
 - a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;
 - b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;
 - c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).
2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.
3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.
4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.
5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

Capo I bis⁶

Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione

Art. 7 bis

Composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione

1. La Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione, di cui all'articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002, è composta da:

- a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
- b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
- c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
- d) tre rappresentanti delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, e relativi supplenti, designati in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
- e) un rappresentante dei titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia maggiormente rappresentativo, e relativo supplente;
- f) due rappresentanti delle associazioni delle scuole paritarie maggiormente rappresentative, e relativi supplenti, di cui uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;
- g) sei rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), presenti presso le conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, che garantiscono la rappresentanza delle componenti della comunità scolastica, di cui tre per il primo ciclo di istruzione e tre per il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
- h) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti tecnici superiori (ITS), e relativo supplente;
- i) tre rappresentanti dei poli tecnico-professionali (PTP), e relativi supplenti;
- j) un rappresentante designato congiuntamente dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), e relativo supplente, di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e l'Università per stranieri di Siena, e relativo supplente;
- l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e dall'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, e relativo supplente;
- m) il coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), e relativo supplente;
- n) tre rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle imprese designati dalle organizzazioni⁷ presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
- o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
- p) un rappresentante di Unioncamere Toscana, e relativo supplente.

2. Il grado di rappresentatività dei soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), è definito dal numero di bambini o studenti iscritti.

Art. 7 ter
Nomina e durata in carica

1. La Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Regione, la Conferenza può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Conferenza dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 7 quater
Modalità di funzionamento

1. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Conferenza stessa.

2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno.

3. Ai componenti della Conferenza non spettano indennità o rimborsi spese.

Titolo III⁸
Servizi educativi per la prima infanzia
(Abrogato)

Capo I
Caratteristiche dei servizi

Sezione I
Caratteristiche generali

Art. 8
Classificazione dei servizi
(Abrogato)

Art. 9
Caratteristiche e destinazioni degli edifici
(Abrogato)

Art. 10
Caratteristiche generali di qualità dei servizi
(Abrogato)

Art. 11
Titoli per l'esercizio della funzione di educatore
(Abrogato)

Art. 12
Requisiti di onorabilità del personale
(Abrogato)

Sezione II
Nido d'infanzia

Art. 13
Caratteristiche funzionali generali
(Abrogato)

Art. 14
Standard di base e funzionalità degli spazi
(Abrogato)

Art. 15
Ricettività e dimensionamento
(Abrogato)

Art. 16
Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
(Abrogato)

Sezione III
Centro dei bambini e dei genitori

Art. 17
Caratteristiche funzionali generali
(Abrogato)

Art. 18
Standard di base e funzionalità degli spazi
(Abrogato)

Art. 19
(Abrogato)

Art. 20
Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
(Abrogato)

Sezione IV
Centro gioco educativo

Art. 21
Caratteristiche funzionali generali
(Abrogato)

Art. 22
Standard di base e funzionalità degli spazi
(Abrogato)

Art. 23
Ricettività e dimensionamento
(Abrogato)

Art. 24
Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
(Abrogato)

Sezione V
Nido domiciliare

Art. 25
Caratteristiche generali
(Abrogato)

Art. 26
Titoli per l'esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare
(Abrogato)

Sezione V bis
Nido aziendale

Art. 26- bis
Standard di base e ricettività
(Abrogato)

Art. 26- ter
Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti
(Abrogato)

Capo II
Regime di autorizzazione e di accreditamento

Sezione I
Autorizzazione al funzionamento

Art. 27
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
(Abrogato)

Art. 28
Procedimento di autorizzazione
(Abrogato)

Art. 29
Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia
(Abrogato)

Sezione II
Accreditamento

Art. 30
Requisiti per l'accREDITamento
(Abrogato)

Art. 31
Disciplina dell'accREDITamento
(Abrogato)

Sezione III
Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 32
Vigilanza e controllo dei comuni
(Abrogato)

Sezione IV
Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima
infanzia

Art. 33
Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia
(Abrogato)

Art. 34⁹
Deroghe
(Abrogato)

TITOLO IV
Caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non formale dell'infanzia,
degli adolescenti, dei giovani e degli adulti¹⁰

Capo I
Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi

Art. 35
Reti locali dei soggetti educativi

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all' articolo 30 della l. r. 32/2002 , organizzano il sistema locale di educazione non formale dell'infanzia¹¹ degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.

2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all' articolo 29, comma 2 della l r. 32/2002 .

3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:

- a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;
- b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;
- c) indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

Art. 36¹²
Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:
 - a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;
 - b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:
 - 1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;
 - 2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;
 - 3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;
 - c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.
2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale, tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all'educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).
4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

TITOLO V

Disposizioni per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica¹³

Capo I

Soggetti e procedure per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica¹⁴

Art. 37¹⁵

Istituzioni scolastiche

1. Qualora necessitino di risorse umane *parole soppresse*¹⁶ ulteriori rispetto a quelle autonomamente utilizzabili, le istituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazioni del numero di sezioni e di classi e alle modalità di articolazione del tempo scuola in attuazione

dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani *delle province e della città metropolitana*¹⁷ e secondo le relative disponibilità.

2.¹⁸ Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002 ovvero alla provincia *e alla città metropolitana*¹⁹, secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.

3. Ai fini dell'elaborazione dell'ordine di priorità complessivo di cui all' articolo 39 , comma 4, le istituzioni scolastiche autonome trasmettono annualmente alla provincia *e alla città metropolitana*²⁰ le proposte inerenti le modifiche del dimensionamento di cui al comma 1.

Art. 38²¹

Comuni

1. Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nonché delle relative sedi e plessi nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani *delle province e della città metropolitana*²² e secondo le risorse disponibili.

2.²³ La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zionali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.

3.²⁴ I piani di cui al comma 2 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome.

4. I piani approvati dalla conferenza zonale sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all' articolo 39 bis e sono trasmessi alle province di riferimento *e alla città metropolitana*.²⁵

Art. 39²⁶

Province *e città metropolitana*²⁷

1. Ciascuna provincia *e la città metropolitana provvedono*²⁸ alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome, in attuazione dell'ordine di priorità complessivo di cui al comma 4 e secondo le risorse disponibili.

2.²⁹ Le province *e la città metropolitana*³⁰ approvano i piani annuali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo.

3.³¹ I piani annuali di cui al comma 2 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano puntualmente eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome .

4. Previa concertazione con le conferenze zionali, i piani *delle province e della città metropolitana*³² contengono l'ordine di priorità complessivo delle variazioni interessanti l'intera rete scolastica provinciale *e metropolitana*³³ anche in ordine alle proposte di modifica di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

5. I piani *delle province e della città metropolitana*³⁴ sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all' articolo 39 bis ; gli ordini di priorità di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione.

*Art. 39 bis*³⁵
Regione

1. *La Regione, sentito il Comitato di coordinamento istituzionale, definisce i criteri per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica nell'ambito della programmazione regionale in materia, con particolare riferimento:*

- a) agli standard per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;*
- b) ai principi di elaborazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani delle province e della città metropolitana.*

2. *La Giunta regionale provvede alla elaborazione di un piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani delle province e della città metropolitana.*

3. *Ai fini dell'elaborazione del piano, di cui al comma 2, la Giunta regionale verifica previamente:*
- a) l'osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell'ordine di priorità complessivo;*
 - b) che i piani delle province e della città metropolitana rispettino i criteri di cui al comma 1.*

*Titolo VI*³⁶
*Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato professionalizzante*³⁷

*Capo I*³⁸
Disposizioni generali
Abrogato

*Art. 40*³⁸
Formazione nell'apprendistato
Abrogato

*Art. 41*³⁸
Piano formativo individuale
Abrogato

*Art. 42*³⁸
Certificazione delle competenze in esito alle attività formative
Abrogato

*Art. 43*³⁸
Erogazione dell'offerta formativa
Abrogato

*Art. 44*³⁸
Compiti dei servizi per l'impiego
Abrogato

Art. 45³⁸

Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

Abrogato

Capo II³⁹

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Abrogato

Art. 46³⁹

Destinatari e durata del percorso formativo

Abrogato

Art. 47³⁹

Profili formativi

Abrogato

Art. 48³⁹

Contenuti, soggetti e strumenti dell'attività formativa

Abrogato

Art. 49³⁹

Formazione aziendale

Abrogato

Capo III

Modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante⁴⁰

Art. 50⁴¹

Standard per la realizzazione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali⁴²

1. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria nei limiti delle risorse pubbliche disponibili e, nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche, si applica la contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
2. La Regione invia al datore di lavoro l'informativa sull'offerta formativa pubblica disponibile sul territorio entro i termini stabiliti . *dall'articolo 44, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).*⁴³
3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;
 - b) realizzazione mediante una specifica progettazione;
 - c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.
4. Le aziende che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la

formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, per svolgere le funzioni di soggetto formativo devono disporre di:

- a) luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- b) risorse umane con adeguate capacità e competenze.

Art. 51

Contenuti, durata e strumenti dell'offerta formativa pubblica⁴⁴

1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all'interno dell'azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 50, comma 3.⁴⁵

2.⁴⁶ La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione e sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:

- a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
- b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.

3.⁴⁷(Abrogato)

4.⁴⁸(Abrogato)

5. L'attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.

6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.

7.⁴⁹ La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali ha per oggetto prioritariamente le seguenti materie:

- a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;
- b) organizzazione e qualità aziendale;
- c) disciplina del rapporto di lavoro;
- d) competenze digitali;
- e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
- f) pari opportunità.

Art. 51.1⁵⁰

Erogazione dell'offerta formativa pubblica

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.

2. L'offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure di evidenza pubblica.

*Art. 51.2⁵¹**Compiti dei servizi per l'impiego*

1. Il servizio per l'impiego competente provvede:

- a) a collaborare, ove richiesto, con l'azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;
- b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;
- c) alla descrizione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all'articolo 51.3, comma 2.

*Art. 51.3⁵²**Descrizione, validazione e certificazione delle competenze in esito alle attività formative*

1. La Regione promuove i processi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.

2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l'impiego e dagli altri soggetti competenti ai sensi degli articoli 66 quinquies e seguenti.

3. I processi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal repertorio nazionale delle professioni, di cui all'articolo 46, comma 3 del d. lgs. 81/2015 e dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.

4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.

*Art. 51.4⁵³**Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro*

1. Le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.

*Capo IV⁵⁴**Apprendistato di alta formazione e di ricerca**Abrogato**Art. 51 bis⁵⁴**Standard formativi per l'apprendistato di alta formazione e ricerca**Abrogato***TITOLO VII****Diritto allo studio universitario**

CAPO I⁵⁵

Coordinamento degli interventi fra la regione e le università
(Abrogato)

Art. 52

Conferenza Regione – Università
(Abrogato)

Capo II

Azienda per il diritto allo studio universitario⁵⁶

Sezione I

Organizzazione e funzionamento

Art. 53⁵⁷

Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda

1. L'azienda, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della l.r. 32/2002, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.

2. *Abrogato*⁵⁸

3.⁵⁹ *Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalità di funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi.*

Art. 54⁶⁰

Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti

1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell'organizzazione didattica universitaria.

2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l'Università.

3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53.

4. L'azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena.

Art. 55

Consiglio di amministrazione

1.⁶¹ (Abrogato)

2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

- a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;
- b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;
- c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;
- d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;
- e) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 30 novembre⁶² di ogni anno;

- f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
- g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
- h) la determinazione delle tariffe dei servizi;
- i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- k) l'accensione ed estinzione di mutui.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.

Art. 56

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.

2 bis.⁶³ In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d'età.

Art. 57

Il Collegio dei revisori

- 1.⁶⁴ (Abrogato)
- 2.⁶⁵ Gli atti dell'azienda sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo che ha approvato l'atto.
- 3.⁶⁶ Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.
4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

Art. 58⁶⁷

Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;*
- b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;*

c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.

3. L'incarico del direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima seduta consiliare. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito sono a carico del bilancio dell'azienda.

6. La valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.

7. L'incarico di direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;

c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 6, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 60 ter.

Art. 59⁶⁸

Gettone di presenza

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'articolo 10septies della l.r.32/2002.

Art. 60

Regolamento organizzativo

1.⁶⁹ Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:

a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;

b) i requisiti tecnico – professionali per la nomina del direttore dell'azienda;

- c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;
- d) la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;
- e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi *parole soppresse*⁷⁰, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;
- f) le modalità del raccordo *parole soppresse*⁷¹ tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;
- g)⁷² *le modalità del raccordo tra l'azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.*

*Art. 60 bis*⁷³

Indirizzi regionali

1. *La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l'elaborazione del piano annuale di attività, sulla base delle risorse disponibili.*

*Art. 60 ter*⁷⁴

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. *Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'azienda definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'azienda.*
2. *Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 55, comma 2, lettera e) ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.*
3. *La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.*
4. *Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.*

*Art. 61*⁷⁵

Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio

1. *I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.*

2. Il bilancio preventivo economico è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'azienda, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'azienda trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 62

Utilizzo di beni di altri enti

1.⁷⁶ L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda.

Sezione II

Carta dei servizi e controllo degli utenti

Art. 63⁷⁷

Carta dei servizi

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

- a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
- b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
- c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
- d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
- e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

2. L'azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.

3. L'azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell'informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.

Art. 64

Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

- 1.⁷⁸ I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all'azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta.
2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.

Art. 65⁷⁹Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti
(Abrogato)

TITOLO VIII

Disposizioni in materia di sistema delle competenze⁸⁰Capo I⁸¹

Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze

Sezione I

Principi generali

Art. 66⁸²

Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a descrivere, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli standard di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per la programmazione e la realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 66-bis

Articolazione degli standard

1. Gli standard di cui all'articolo 66, comma 1 sono definiti attraverso la disciplina:
 - a) delle figure professionali delle unità di competenza e delle qualificazioni⁸³;
 - b) delle procedure e degli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze;
 - c) della progettazione e della realizzazione dei percorsi formativi di cui al capo III sezione I, svolti con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

Sezione II

Repertorio regionale delle figure professionali

Art. 66-ter

Repertorio regionale delle figure professionali

1. La Giunta regionale istituisce il repertorio regionale delle figure professionali, di seguito denominato repertorio, che contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").

2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, da unità di competenze intese come insieme di conoscenze e capacità e da descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell'attività.

2 bis.⁸⁴ Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell'ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.

3.⁸⁵ Le figure professionali e le unità di competenza costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualificazioni regionali.

4.⁸⁶ La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'aggiornamento del repertorio.

4bis.⁸⁷ Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio avvalendosi del supporto di:

a) tre esperti individuati in base al settore di riferimento dalla Commissione regionale permanente tripartita;

b) tre componenti individuati dal Comitato di coordinamento istituzionale;

c) tre esperti individuati dallo stesso dirigente tra gli operatori del settore e gli esperti *di settore dell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 5.*⁸⁸

4 ter.⁸⁹ Ai soggetti indicati al comma 4 bis non spettano indennità né rimborsi spese.

Art. 66 quater⁹⁰

Libretto formativo del cittadino

1. Il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto.

2. Nel libretto formativo sono registrati gli esiti del procedimento di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli 66 sexies, 66 septies, 66 octies e 66 nonies.

3. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati ai servizi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'articolo 70 bis.⁹¹

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.

Sezione III

Riconoscimento e certificazione delle competenze

Art. 66 quinquies⁹²

Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze

1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:

- a) descrizione delle competenze;
- b) validazione delle competenze;
- c) dichiarazione degli apprendimenti;
- d) certificazione delle competenze.

2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1, *lettere a), b) e d)*⁹³, la Regione può prevedere una compartecipazione finanziaria del soggetto interessato entro i limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto della condizione di svantaggio dello stesso.

Art. 66 sexies⁹⁴

Descrizione delle competenze

1. La descrizione delle competenze è finalizzata a ricostruire, mettere in trasparenza e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito in ambito formale, non formale e informale.

2. Il soggetto interessato alla descrizione delle competenze può chiedere l'attivazione del servizio ai centri per l'impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 1:

- a) organismi formativi;
- b) istituzioni scolastiche;
- c) centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

3. La descrizione delle competenze è svolta da un operatore qualificato insieme al soggetto interessato e si conclude con la registrazione nel libretto formativo, di cui all'articolo 66 quater, delle seguenti informazioni:

- a) anagrafica del richiedente;
- b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
- c) competenze che possono essere oggetto di validazione;
- d) responsabile del procedimento di descrizione.

Art. 66 septies⁹⁵

Validazione delle competenze

1. La validazione delle competenze consente al soggetto interessato di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali.

2. Il soggetto interessato alla validazione delle competenze può chiedere l'attivazione del servizio ai centri per l'impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 1:

- a) enti bilaterali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 276/2003;
- b) soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro, di cui all'articolo 20 ter della l.r. 32/2002.

3. La validazione delle competenze, nel caso in cui sia effettuata dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), non può essere effettuata per la medesima persona dagli stessi operatori che hanno svolto i servizi di descrizione delle competenze, di cui all'articolo 66 sexies.

4. La validazione delle competenze, svolta da un operatore qualificato sulla base della valutazione del libretto formativo e di altra documentazione presentata dal soggetto interessato, ed

eventualmente di un colloquio e di prove suppletive, si conclude con il rilascio di un documento di validazione nel quale sono individuate:

- a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
- b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
- c) le modalità di valutazione;
- d) il responsabile del procedimento di validazione;
- e) gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Art. 66-octies

Dichiarazione degli apprendimenti

1. La dichiarazione degli apprendimenti è rilasciata⁹⁶ dagli organismi formativi accreditati nell'ambito di :

- a) percorsi di formazione formale per i quali non sia prevista o non sia richiesta l'attivazione di un processo di certificazione;
- b) percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche in caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.

2.⁹⁷ La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi formativi.

Art. 66 nonies⁹⁸

Certificazione delle competenze

1. La certificazione delle competenze è il riconoscimento formale delle competenze acquisite dalla persona:

- a) in contesti formali, al termine del percorso formativo;
- b) in contesti non formali e informali, per competenze acquisite e già validate ai sensi dell'articolo 66 septies.

2. Il procedimento di certificazione delle competenze è attivato:

- a) su richiesta dell'organismo formativo a conclusione del percorso formativo;
- b) su richiesta del soggetto interessato, per le competenze validate ai sensi dell'articolo 66 septies.

3. La certificazione delle competenze si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione e si conclude con il rilascio da parte della Regione⁹⁹ dei seguenti documenti:

- a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
- b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute nelle figure professionali.

Art. 66 nonies 1¹⁰⁰

Esame per la certificazione delle competenze

1. L'esame per la certificazione delle competenze è svolto dalla commissione di cui all'articolo 66 decies.

2. La Giunta regionale definisce appositi standard per la realizzazione dell'esame di certificazione con riferimento:

- a) alla valutazione delle unità di competenze;
- b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
- c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.

3. L'esame può essere sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni al percorso formativo indicati dall'amministrazione competente, secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.

Art. 66 decies¹⁰¹

Commissione d'esame per la certificazione delle competenze.

1. La Regione nomina la commissione d'esame per la certificazione delle competenze.

2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:

- a) un presidente, individuato dalla Regione;*
- b) due esperti di settore individuati, in base al settore economico e all'ambito professionale cui la qualifica professionale fa riferimento, nell'ambito di un elenco formato con le modalità di cui al comma 5;*
- c) un componente designato dall'organismo formativo tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.*

3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:

- a) un presidente, individuato dalla Regione;*
- b) un esperto di settore individuato, in base al settore economico e all'ambito professionale cui il certificato delle competenze fa riferimento, nell'ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.*

4. Il presidente della commissione, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi istituiti con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell'elenco degli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) nonché i criteri di individuazione ed accesso, che devono tener conto:

- a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;*
- b) dell'esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.*

6. Nel caso di mancanza di disponibilità degli esperti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), la designazione degli stessi è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

7. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.

8. *Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui al comma 4:*

a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o finanziaria nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;

b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di descrizione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 2, lettera b).

9. *La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.*

10. *In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.*

Art. 66-undecies

Indennità per i componenti della commissione d'esame

1. L'indennità da corrispondere ai componenti della commissione d'esame è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) numero dei candidati;

b) numero di unità di competenze da certificare;

c) livello della qualifica.

2. Gli oneri connessi all'attività della commissione sono sostenuti:

a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni, indicati dall'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 2;¹⁰²

b) *dalla Regione*¹⁰³ qualora l'esame sia sostenuto a seguito della procedura di validazione delle competenze di cui all'articolo 66 septies.

2 bis.¹⁰⁴ *Abrogato*

Art. 66-duodecies

Conclusioni della procedura per la certificazione delle competenze

1. L'esito dell'esame per la certificazione delle competenze può essere di:

a)¹⁰⁵ idoneità alla qualificazione professionale con rilascio dell'attestato di qualifica, di cui all'articolo 66 nonies, comma 3, lettera a);

b)¹⁰⁶ idoneità alla certificazione con rilascio del certificato delle competenze, di cui all'articolo 66 nonies, comma 3, lettera b);

c) non idoneità.

2.¹⁰⁷ Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 1, lettera a) sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

3.¹⁰⁸ Il contenuto tecnico-professionale delle qualifiche regionali e delle certificazioni di singole competenze fa riferimento agli standard professionali contenuti nel repertorio pubblicato sul sito web.

4. La modulistica relativa all'attestato di qualifica e al certificato di competenze è definita dalla Giunta regionale nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità definiti dalla Conferenza Unificata in data 28.10.2004. (Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi).

Art. 66 duodecies 1¹⁰⁹
Dichiarazione di equipollenza

1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell'ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.

2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.

2 bis.¹¹⁰ Il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l'equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.

Capo II
Accreditamento

Sezione I¹¹¹
Soggetti e tipologie di accreditamento

Art. 67¹¹²
Finalità dell'accREDITAMENTO e soggetti accreditabili

1. L'accREDITAMENTO è il riconoscimento dell'idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 della l.r. 32/2002.

2. L'accREDITAMENTO ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.

3. L'accREDITAMENTO permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.

Art. 68¹¹³

Istituzione dell'elenco degli organismi accreditati per la formazione

1. E' istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.
2. Il dirigente della competente struttura regionale che rilascia l'accREDITAMENTO¹¹⁴ provvede alla tenuta dell'elenco indicato al comma 1.

Art. 69¹¹⁵

Soggetti non tenuti all'accREDITAMENTO

1. Non sono soggetti all'accREDITAMENTO:
 - a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
 - b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
 - c)¹¹⁶ le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti;
 - d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002;
 - e)¹¹⁷ abrogata
 - f) gli istituti tecnici superiori (ITS), per i percorsi¹¹⁸ di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002;
 - g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.

Art. 70¹¹⁹

Regimi particolari di accREDITAMENTO

1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accREDITAMENTO speciale agli organismi formativi che svolgono:
 - a) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
 - b) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accREDITAMENTO sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
 - c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.
 - c bis)¹²⁰ percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 14 della l.r. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
2. I soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, ad esclusione delle grandi imprese di cui al comma 1, lettera b) e dei soggetti accreditati per i servizi di descrizione e validazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 1, sono sottoposti al punteggio del monte crediti, di cui all'articolo 72 bis, e al sistema di valutazione, di cui all'articolo 73.

3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2.

Art. 70 bis¹²¹

Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione

1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per l'accreditamento dei servizi di descrizione, validazione delle competenze, di cui all'articolo 66 quinquies, con riferimento in particolare alla presenza dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al capo II del d.lgs. 13/2013.

2. I centri per l'impiego non sono soggetti all'accreditamento per i servizi di descrizione e validazione. Devono comunque essere rispettati i livelli essenziali e gli standard minimi di cui al capo II del d.lgs. 13/2013.

Sezione II¹²²

Requisiti di accesso e di mantenimento dell'accreditamento

Art. 71¹²³

Requisiti per l'accreditamento

1. L'accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:

- a) alla struttura organizzativa ed amministrativa;
- b) alla struttura logistica;
- c) al sistema di relazioni con il contesto locale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento.

Art. 71 bis¹²⁴

Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa

1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a), l'organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:

- a) presenza nello statuto di finalità formative;
- b) adeguata situazione economico-finanziaria;
- c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
- d) adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità ISO 9001 o ISO 29990¹²⁵ o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale.

2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2,

comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla data dell'atto di accreditamento.¹²⁶

Art. 71 ter¹²⁷

Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale

1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all'articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l'organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:

- a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l'attività formativa;
- b) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
- c) essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all'utenza;
- e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale.

Art. 71 quater¹²⁸

Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento

1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- c) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto una delle corrispondenti funzioni.¹²⁹
in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell'accreditamento nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.

2. Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante e delle altre figure di presidio:

- a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
- b) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1 della direttiva 04/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- c) sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Art. 71 quinquies¹³⁰

Mantenimento e verifica dell'accREDITamento

1. Ai fini del mantenimento dell'accREDITamento gli organismi formativi sono tenuti a:
 - a) conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
 - b) avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2;
 - c) adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;
 - d) garantire l'aggiornamento professionale delle figure di presidio;
 - e) garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività formative realizzate.
2. La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accREDITamento è effettuata dalla Regione.

Art. 72¹³¹

Efficienza ed efficacia delle attività formative

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all'articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:
 - a) al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;
 - b) al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:
 - 1) il livello di successo formativo;
 - 2) la soddisfazione dell'utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:
 - 2.1 modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;
 - 2.2. qualità della docenza e dello stage, se previsto;
 - 2.3 qualità del tutoraggio;
 - 2.4 adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;
 - 2.5 qualità delle misure di accompagnamento;
 - 3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all'articolo 72 bis.

Art. 72 bis¹³²

Crediti e debiti del sistema di accREDITamento

1. A seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter, agli organismi formativi che conseguono l'accREDITamento è assegnato un punteggio iniziale di monte crediti.
2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 71, comma 2, stabilisce gli indicatori per l'attribuzione di crediti aggiuntivi o debiti in diminuzione in relazione al mantenimento dei requisiti per l'accREDITamento stabiliti dall'articolo 71 quinquies. Sono inoltre stabiliti debiti in caso di irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative.

3.¹³³ Abrogato

4. I crediti e i debiti sono attribuiti con un criterio di proporzionalità con riferimento alle attività oggetto di valutazione.

Art. 73¹³⁴

Valutazione degli organismi formativi

1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.

2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:

a) un indice sintetico di accreditamento, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter;

b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.

3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.

4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter, mediante il sito informativo della Giunta regionale.

5.¹³⁵ Abrogato

6.¹⁰³ Abrogato

7.¹⁰³ Abrogato

Art. 73 bis¹³⁶

Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS)

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione tecnica superiore, realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) nell'ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalla Regione, si attua tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell'autorizzazione e per l'accesso al finanziamento del fondo nazionale ITS, di cui all'Allegato A, punto 5, lettera b), del decreto ministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all'articolo 52, commi 1e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori – ITS).

Sezione III¹³⁷

Procedura di accreditamento, sospensione, revoca e rinuncia

Art. 74

Procedura di accreditamento

- 1.¹³⁸ L'organismo che intende richiedere l'accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale.
2. Entro centoventi¹³⁹ giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente adotta il relativo provvedimento.
3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.
- 3-bis.¹⁴⁰ In caso di rigetto della domanda per due volte, l'organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.
- 4.¹⁴¹ Gli organismi già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 71 bis, comma 1, lettera d), sono soggetti, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.

Art. 75¹⁴²

Revoca dell'accreditamento

1. La Regione procede alla revoca dell'accreditamento:
 - a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell'organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della dir. 2004/18/CE;
 - b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
 - c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l'assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
 - d) nel caso di revoca della certificazione di qualità o di mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'articolo 71 bis, comma 2¹⁴³;
 - e) nel caso di cancellazione dell'organismo dal registro delle imprese;
 - f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 76;
 - g)¹⁴⁴ nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative finanziate o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002;
 - h) nel caso di applicazione di debiti sino all'esaurimento del monte crediti di cui all'articolo 72 bis;¹⁴⁵
 - i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
 - l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - n) nel caso di stato di fallimento dell'organismo o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
 - o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione

amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.

2.¹⁴⁶ L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.

3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.

4.¹⁴⁷ L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni.

5. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

Art. 76¹⁴⁸

Sospensione dell'accreditamento

1.¹⁴⁹ La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:

- a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all'efficacia o efficienza;
- b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento;
- c) che l'organismo è in stato di liquidazione.

4. L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.

5.¹⁵⁰ L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l. r. 32/2002.

6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.

7.¹⁵¹ La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.

Art. 76-bis¹⁵²

Rinuncia all'accreditamento

1. L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.
2. L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3. L'organismo che ha rinunciato all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni¹⁵³ dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.
4. L'organismo formativo che ha rinunciato per due volte all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi quattro anni dalla data dell'ultimo provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.¹⁵⁴

Art. 76 ter¹⁵⁵

Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica

1. Il catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:
 - a) completezza delle informazioni relative all'intervento formativo;
 - b) riconoscibilità dell'offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;
 - c) certezza dei tempi di erogazione dell'offerta formativa;
 - d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell'offerta sul territorio;
 - e) tempestività nell'alimentazione delle informazioni;
 - f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l'impiego.
2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione e i soggetti che realizzano l'intervento con la valutazione di cui all'articolo 73 e ogni altra informazione sull'offerta formativa.
3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16 bis della l.r. 32/2002.
4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l'impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all'offerta formativa programmata.

Capo III

Attività formative

Sezione I
Progettazione e realizzazione dei percorsi formativi ¹⁵⁶

Art. 77 ¹⁵⁷
Standard dei percorsi formativi

1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
 - a) alle diverse tipologie di percorsi;
 - b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
 - c) all'articolazione ed all'attività dei percorsi;
 - d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.

Art. 77-bis ¹⁵⁸
Tipologie di percorsi formativi

1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.
2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:
 - a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
 - b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
 - c) la durata minima dei percorsi;
 - d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
 - e) i livelli professionali degli operatori;
 - f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo;
 - g) la quota di formazione a distanza;
 - h) le tipologie di qualifiche conseguibili.

Art. 77-ter
Obiettivi di apprendimento

1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l'occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.
2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:
 - a) con quelle di un'intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
 - b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.
3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli ulteriori standard eventualmente definiti dalle normative stesse.

Art. 77-quater
Articolazione e attività dei percorsi

1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
2. Ciascuna unità formativa è identificata:
 - a) dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
 - b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
 - c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.
3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.

Art. 77-quinquies
Verifica dei requisiti di ingresso

1. Prima dell'inizio di ogni percorso l'organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all'attività formativa.

Art. 77 sexies¹⁵⁹
Riconoscimento delle attività formative

- 1.¹⁶⁰ Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione.
- 2.¹⁶¹ (Abrogato)
3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:
 - a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
 - b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
 - c) verificare la soddisfazione dell'utenza.

Art. 78¹⁶²
Interventi formativi
(Abrogato)

Art. 79
Finanziamenti a domanda individuale

- 1.¹⁶³ I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 80
Percorsi formativi e crediti
(Abrogato)

Art. 81
Conclusione delle attività formative
(Abrogato)

Art. 82
Criteri di composizione della commissione d'esame
(Abrogato)

Art. 83
Modalità di lavoro della commissione d'esame
(Abrogato)

Art. 84
Indennità per i componenti della commissione d'esame
(Abrogato)

Art. 85
Moduli professionalizzanti
(Abrogato)

Art. 86
Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale
(Abrogato)

Sezione I bis ¹⁶⁴
*Tirocini formativi e di orientamento*¹⁶⁵

Art. 86 bis
Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è tenuto a:
 - a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante;
 - b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
 - c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo fra i soggetti indicati all'articolo 86 sexies, comma 1;
 - d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 17 ter, comma 5 della l.r. 32/2002.
2. Il soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego, è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 17 bis, comma 3 della l.r. 32/2002 e ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo al centro per l'impiego.
3. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle

rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 86 ter

Requisiti e obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
- d)¹⁶⁶ non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

2. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

3. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante scegliendolo fra i soggetti indicati all'articolo 86 septies, comma 1. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 86 quater

Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

3. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o

di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 86 quinquies¹⁶⁷

Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso

1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi.

2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.

Art. 86 sexies

Caratteristiche e compiti del tutore responsabile delle attività didattico-organizzative

1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è nominato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.

2. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative svolge i seguenti compiti:

- a) concorre all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
- b) monitora l'attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante.

Art. 86 septies

Caratteristiche e compiti del tutore del tirocinante

1. Il tutore del tirocinante è nominato dal soggetto ospitante, che lo sceglie fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo.

2.¹⁶⁸ Per i soggetti ospitanti elencati all'articolo 86 nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il *legale rappresentante o il libero professionista*.¹⁶⁹

3. Il tutore svolge i seguenti compiti:

- a) coordina l'attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
- b) attesta la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
- c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;
- d) redige la relazione finale sull'attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante.

3 bis.¹⁷⁰ Il tutore non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti.

Art. 86 octies

Contenuti della convenzione e del progetto formativo

1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.
2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 86 nonies.
3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore d'intesa con il tutore del soggetto ospitante e deve contenere:
 - a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
 - c) la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;
 - d) gli obiettivi, le competenze da acquisire e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
 - f) la sede di svolgimento e il settore di attività;
 - g) l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.

Art. 86 nonies

Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti

1. ¹⁷¹ Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente in essere, con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
 - a) ¹⁷² per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
 - 1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");
 - 2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
 - 3) per le imprese "start-up innovative" di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012;
 - b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
 - c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
 - d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
- 3 bis)¹⁷³ per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4*

(Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;

2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

3.¹⁷⁴ Ai fini della determinazione del numero di tirocini contemporaneamente in essere, di cui ai commi 1 e 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dei disabili, di cui alla l. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno;

b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato;

c) non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.

4.¹⁷⁵ (Abrogato)

Art. 86 decies

Condizioni e modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.

2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

Art. 86 undecies

Attività di informazione e monitoraggio dei centri per l'impiego

1. I centri per l'impiego effettuano:

a) l'informazione, nei confronti dei potenziali utenti, riguardo alle possibilità di utilizzo dei tirocini;

b) la verifica del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;

c) il monitoraggio dei tirocini attivati nell'anno solare precedente al fine di valutarne l'efficacia in termini occupazionali;

d) la trasmissione alla Regione delle risultanze di cui alla lettera c);

e) la registrazione delle competenze acquisite dal tirocinante nel libretto formativo del cittadino.

1 bis.¹⁷⁶ La Regione effettua una valutazione con periodicità almeno annuale degli esiti occupazionali dei tirocini, che viene trasmessa alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.

Sezione II

Istruzione e formazione tecnica superiore¹⁷⁷

Art. 87¹⁷⁸

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

1. ¹⁷⁹*Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 della l.r. 32/2002, la Commissione regionale permanente tripartita è sentita per:*

- a) l'individuazione dei settori, delle qualifiche e delle specializzazioni, finalizzata al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- b) l'analisi degli esiti occupazionali.

Art. 87 bis¹⁸⁰*Commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore*

1. *La commissione d'esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002 è nominata dalla Regione ed è costituita da:*

- a) *un presidente, individuato dalla Regione;*
- b) *un rappresentante dell'istituto scolastico, uno dell'università e uno dell'organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;*
- c) *due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.*

2. *Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all'articolo 66 decies, comma 4.*

3. *Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.*

4. *La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.*

5. *In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.*

Art. 88¹⁸¹Funzioni del Comitato regionale
(Abrogato)Capo IV¹⁸²

Procedure di rendicontazione, monitoraggio e verifica

Sezione I

Rendicontazione delle spese

Art. 89¹⁸³

Sistema di riconoscimento delle spese

1. Per gli interventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 32/2002 realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:

- a) sistema di rendicontazione a costi reali;

- b) sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- c) sistema dei costi unitari standard.

2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 90

Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano alla Regione ¹⁸⁴, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.

2.¹⁸⁵ Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite.

3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano alla Regione ¹⁸⁶ le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.

Art. 91

Verifica dei rendiconti di spesa

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano alla Regione ¹⁸⁷ il rendiconto finale di spesa.

2. La Regione ¹⁸⁸ effettua la verifica dei rendiconti di spesa.

3. La deliberazione di cui all'articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l'ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:

- a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
- b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
- c) comprovabilità;
- d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.

4.¹⁸⁹ Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per i le categorie di costo definite.

5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Art. 92

Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono alla Regione ¹⁹⁰ la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa.
2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.
3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Art. 93

Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.

Art. 94

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'amministrazione;
 - b) grave inadempimento degli obblighi posti dall'amministrazione;
 - c) non conformità della tipologia di destinatari dell'intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l'intervento stesso;
 - d) rifiuto o grave impedimento opposti dall'organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.
2. La Regione ¹⁹¹, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni.
3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, la Regione ¹⁹² revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

Sezione II
Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

Art. 95¹⁹³
Monitoraggio e valutazione degli interventi

1. La Regione cura ¹⁹⁴ il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
- 2.¹⁹⁵ (Abrogato)
3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera b) della l.r. 32/2002.
4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7 della l.r. 32/2002.
5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.
6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.
- 7.¹⁹⁶ *I dati risultanti dall'attività di monitoraggio, di cui al comma 1, e gli esiti della valutazione, di cui al comma 4, concorrono al monitoraggio e valutazione delle politiche settoriali della Regione, di cui all'articolo 22, comma 1 della l.r. 1/2015.*

Art. 95 bis ¹⁹⁷
Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell'ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
2. Nell'ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell'intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità.

TITOLO IX ¹⁹⁸
Disposizioni in materia di lavoro

Capo I
Organismi istituzionali

Sezione I
Commissione regionale permanente tripartita

Art. 96¹⁹⁹

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:

- a)²⁰⁰ assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
- b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni più rappresentative delle imprese a livello regionale negli ambiti economici indicati dall'articolo 98, comma 1²⁰¹, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);
- e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato.

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall' articolo 23 , comma 4, della l.r. 32/2002 , la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 97

Nomina e durata in carica

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori²⁰² e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.

1 bis.²⁰³ Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'articolo 96, comma 1, lettera a), il presidente della Commissione e il vicepresidente.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 98

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese²⁰⁴

1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese²⁰⁵ sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:

- a) agricoltura;
- b) artigianato;
- c) commercio;
- d) cooperazione;
- e) industria;

f) turismo.

Art. 99

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese²⁰⁶

1.²⁰⁷ Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese è definito dal maggior numero di imprese iscritte alla medesima organizzazione in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98.

2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.

3. Alla stessa organizzazione²⁰⁸, anche se presente in più ambiti economici indicati dall' articolo 98 , non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.

Art. 100

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all' articolo 98 , è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:

- a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
- b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
- c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.

Art. 101

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.

2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

Art. 102

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili²⁰⁹

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Art. 103

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese²¹⁰

1. Entro trenta giorni ²¹¹ dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102 le organizzazioni rappresentative delle imprese²¹², tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102

Art. 104

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 10 2 , le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 10 2 ;
- c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all' articolo 98.

Art. 105

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 10 2 , le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
- b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 10 2

Art. 106

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese²¹³

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese²¹⁴ in ciascun ambito economico indicato dall' articolo 98 ;
- b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione parole soppresse²¹⁵ maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 107

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell' articolo 100 ;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 108

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 105 , il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 105 , i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 109

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori²¹⁶ e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall' articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 .

Sezione II

Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110²¹⁷

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
- b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;
- c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
- d) due rappresentanti, e relativi supplenti, delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;

- e) due rappresentanti, e relativi supplenti, delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;
- f) un rappresentante, e relativo supplente, dei Centri provinciali di istruzione per adulti (CPIA), di cui al d.p.r. 263/2012;
- g) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
- h) un rappresentante e relativo supplente, designato congiuntamente dalle università di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera k);
- i) un rappresentante e relativo supplente, designato congiuntamente dalle scuole superiori di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera l).

2. I rappresentanti indicati al comma 1, lettere d), e) ed f) sono designati dall'Ufficio scolastico regionale.

Art. 111²¹⁸

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.
3. Le designazioni dei componenti di cui all'articolo 110, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e i) devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.
5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Sezione III

Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112²¹⁹

Composizione del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
 - a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
 - b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
 - c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

Art. 113

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall' articolo 112
3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 114

Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera c) ²²⁰, è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 .
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 10 2 e all' articolo 103
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 103 , il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
 - b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
 - c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 10 2 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 115

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera d) ²²¹, è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 10 2 ed all' articolo 104
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;

- b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
- c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 116

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera e) ²²², è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 10 2 ed all' articolo 105
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104 , il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
 - b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
 - c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Capo II

Servizi per l'impiego

Art. 117

Sistema regionale e provinciale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.
2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.
3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:
 - a) il centro per l'impiego;
 - b) il servizio territoriale;
 - c) lo sportello di prima accoglienza.
4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all' articolo 119 , svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.
5. Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.

Art. 118

Tipologie dei servizi per l'impiego

1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:

- a) accoglienza;
- b) consulenza e servizi per l'occupabilità;
- c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
- d) servizi amministrativi per l'occupabilità;
- e) incontro domanda e offerta di lavoro;
- f) gestione del sistema informativo;
- g) gestione della struttura.

Art. 119

Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell' articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:

- a) centro per l'impiego:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2) consulenza e servizi per l' occupabilità:
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
 - 2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;
 - 2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;
 - 2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;
 - 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;
 - 4) servizi amministrativi per l' occupabilità:
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
 - 4.2 attività amministrative;
 - 4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;
 - 5) gestione del sistema informativo:
 - 5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;
 - 5.2 gestione reti;
 - 6) incontro domanda e offerta di lavoro:
 - 6.1 preselezione e selezione del personale;
 - 7) gestione della struttura:
 - 7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;
 - 7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;
 - 7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;
 - 7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;
- b) servizio territoriale:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2) consulenza e servizi per l' occupabilità:
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
 - 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 4) servizi amministrativi per l' occupabilità:

4.1 attività amministrative consulenziali;

c) sportello di prima accoglienza:

1) accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 autoconsultazione.

2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme e le modalità di cui all' articolo 121

Art. 120

Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.

2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.

3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all' articolo 118

4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

Art. 121

Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:

a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all' articolo 119;

b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;

c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all' articolo 120 ;

d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.

Capo III

Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati

Sezione I

Albo regionale delle agenzie per il lavoro

Art. 122

Articolazione e tenuta dell'albo

1. L'albo di cui all' articolo 20 bis della l.r. 32/2002 è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell'albo nazionale:

- a) sub-sezione III "agenzie di intermediazione";
- b) sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";
- c) sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".

2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.

Art. 123

Soggetti autorizzati con provvedimento regionale

1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:

- a) le agenzie di intermediazione;
- b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;
- c) le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predetta attività sul territorio della Regione:

- a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;
- b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
- c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.

3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgono attività sul territorio della Regione, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:

- a) i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
- b) le camere di commercio;
- c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 124

Regime particolare di autorizzazione

1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all' articolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003 , non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro.

2. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.

3. L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione

professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale.

Art. 125

Requisiti per l'autorizzazione regionale

1. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003 .

2. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 5, del d. lgs. 276/2003 .

3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 6 del d. lgs. 276/2003 .

4. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del d.lgs. 276/2003 .

5. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g) del d.lgs. 276/2003 .

Art. 126

Iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all' articolo 125 In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'albo, con riferimento al requisito di cui all' articolo 5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003 è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.

4. L'iscrizione alla sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alla sub-sezione IV e sub-sezione V.

Art. 127

Autorizzazione provvisoria

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
3. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.

Art. 128

Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
3. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal dirigente della competente struttura regionale e presentano la documentazione idonea allo scopo.
4. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
5. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.
6. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.
7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.

Art. 129

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. Il dirigente della competente struttura regionale informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il dirigente della competente struttura regionale dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.

Art. 130

Competenze professionali

1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
 - a) almeno quattro unità nella sede principale;
 - b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
 - c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
2. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
 - a) almeno due unità nella sede principale;
 - b) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
 - c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
4. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 3, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione e di durata non inferiore ad un anno.
5. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Art. 131

Locali

1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 123

2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell' articolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 132

Pubblicità e trasparenza

1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. E' altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.

2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.

Art. 133

Comunicazioni

1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

2. Il dirigente della competente struttura regionale comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.

3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regione gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni richieste dalla Regione.

4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata.

Art. 134

Divieto di transazione commerciale

1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.

3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

Sezione II

Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

Art. 135

Definizione di servizi al lavoro

1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:

- a) orientamento;
- b) servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
- e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.

Art. 136

Forme di affidamento dei servizi al lavoro

1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all' articolo 135 , mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell'espletamento dell'attività.

3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all'elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.

4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione.

Art. 137

Articolazione e tenuta dell'elenco

1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.

2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.

3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.

4. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco.

Art. 138

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
 - b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;
 - c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140 ;
 - d) l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135 ;
 - e) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:
 - 1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - 2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575 , o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni;
 - f) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto dall' articolo 141 ;
 - g) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
 - h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.

Art. 139

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sede situata nel territorio della Regione;
 - b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140 ;
 - c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall' articolo 141 ;
 - d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
 - e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.

Art. 140

Locali

1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 135
2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell' articolo 7 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 141

Competenze professionali

1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135 o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

2. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno.

Art. 142

Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro

1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione.

Art. 143

Domanda di accreditamento

1. I soggetti che intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accreditamento.

3. La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

4. Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all' articolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell'accreditamento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 144
Iscrizione nell'elenco

1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell'elenco, dandone comunicazione allo stesso.
2. La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso.
3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
4. La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l'iscrizione dello stesso nella sezione provinciale.

Art. 145
Durata dell'iscrizione e rinnovo

1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell'elenco per due anni dalla data di comunicazione dell'accettazione o del decorso del termine di cui all' articolo 144 , comma 2.
2. Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell'iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti.

Art. 146
Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. La Regione o la provincia competent e sospendono, dandone comunicazione all'interessato, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.

Art. 147
Comunicazioni

1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.
3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.

Art. 148
Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 149
Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.

Art. 150
Tutela dei dati personali

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 151
Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all' articolo 15 del d.lgs. 276/2003 , attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai

lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale.

Art. 152

Monitoraggio statistico e valutazione

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.

Capo IV

Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

Art. 153

Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le attività previste dall' articolo 13 del d.lgs. 276/2003 operano ai sensi degli articoli 154 e seguenti.

2. Le offerte di lavoro indicate dall' articolo 13, comma 1 del d.lgs. 276/2003 devono essere compatibili con la condizione di svantaggio e con lo stato di salute del lavoratore svantaggiato.

Art. 154

Procedura per il raccordo pubblico e privato

1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell' articolo 153 , comma 1, a condizione che stipolino una convenzione con ciascuna provincia interessata.

2. La convenzione quadro è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale permanente tripartita.

3. La province stipulano le convenzioni, sentite le Commissioni provinciali tripartite che individuano le categorie dei soggetti svantaggiati in conformità con le esigenze del mercato del lavoro locale.

Art. 155

Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato

1. La convenzione quadro di cui all' articolo 154 , comma 2 prevede:

- a) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a sei mesi, nel caso previsto dall' articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003 ;
- b) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione non inferiore a nove mesi, nel caso previsto dall' articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003 ;
- c) un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;
- d) la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) laurea in scienze della formazione;
- 2) idonea qualifica professionale;
- 3) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;
- e) gli oneri per il tutore a carico dell'agenzia di somministrazione;
- f) l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;
- g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.

Art. 156

Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio

1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a norma dell' articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003 , decadono dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione qualora:
 - a) rifiutino, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione e il servizio per l'impiego;
 - b) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione o non frequentino regolarmente il corso di formazione suddetto, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
 - c) rifiutino di sottoscrivere il piano di cui all' articolo 155 , comma 1, lettera c).

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

Art. 157

Decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione:
 - a) nei casi di rifiuto indicati all' articolo 156 , comma 1, lettere a), b) e c);
 - b) nei casi di rifiuto relativi a una sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in sessanta minuti.
2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

Art. 158

Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157 , l'agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio per l'impiego competente al fine della dichiarazione di decadenza e della conseguente cancellazione dalla lista di mobilità e della perdita dello stato di disoccupazione da parte della provincia con atto motivato.

2. Contro il provvedimento di dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione della provincia è ammessa istanza di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

3. La provincia provvede a segnalare il nominativo del lavoratore, dichiarato decaduto dallo stato di disoccupazione con proprio provvedimento, all'ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio per gli atti relativi alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all' articolo 156

Art. 159

Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell' articolo 14 del d.lgs. 276/2003 , le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all' articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

2. Lo schema di convenzione quadro è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale ed è adottato dalla provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita.

3. La convenzione di cui al comma 1 ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate.

4. I lavoratori svantaggiati o i lavoratori disabili da inserire in cooperativa sono individuati dalla provincia, sentita la Commissione provinciale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.

5. La provincia provvede al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi e alle comunicazioni alla Regione.

Art. 160

Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all' articolo 159 e i loro consorzi devono:

- a) essere iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali previsto dall' articolo 3 della l.r. 87/1997 nelle sezioni b) e c);
- b) avere almeno una unità locale situata nel territorio della provincia;
- c) non avere in corso procedure concorsuali;
- d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
- e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale o del settore in cui operano;
- f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali.

2. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall' articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge. 68/1999.

Art. 161

Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. La convenzione quadro di cui all' articolo 159 , comma 2 deve indicare:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro in cooperativa, applicando per i disabili quanto disposto dall' articolo 159 comma 4;
- c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiato o disabile comunque non superiore a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ;
- d) la durata delle commesse, che non può essere inferiore a due anni;
- e) le modalità per la presentazione dell'attestazione del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla cooperativa o dal consorzio e dall'impresa conferente;
- f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e i loro consorzi al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;
- g) per i lavoratori disabili la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini della copertura della quota di riserva;
- h) il limite di percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per l'impresa conferente riconosciuta con la convenzione, pari al 20 per cento;
- i) la riduzione della quota d'obbligo per l'impresa conferente corrispondente al periodo di durata delle commesse;
- l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.

2. La determinazione del coefficiente di calcolo di cui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendo l'importo complessivo di ciascuna commessa per il costo mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 per cento per i costi generali d'impresa. Su richiesta delle parti la provincia può aumentare tale maggiorazione, in relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggetto della commessa. torna all'indice

¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 1.

² Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 1.

³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 2.

⁴ Articolo già sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, ulteriormente sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R articolo 1.

⁵ Articolo sostituito con d.p.g.r. del 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 2.

⁶ Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 7 bis a 7 quater), è stato inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 4.

⁷ Le parole "organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 1.

⁸ Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R, articolo 58.

⁹ Articolo abrogato con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 14.

¹⁰ Rubrica così modificata con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 15.

¹¹ Comma così modificato con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 16.

-
- ¹² Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 17.
- ¹³ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 5.
- ¹⁴ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 6.
- ¹⁵ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, articolo 1.
- ¹⁶ Le parole "o finanziarie" previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 3.
- ¹⁷ La parola "provinciali" prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 3.
- ¹⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 7.
- ¹⁹ Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 3.
- ²⁰ Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 3.
- ²¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, articolo 2.
- ²² La parola "provinciali" prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 4.
- ²³ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 8.
- ²⁴ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 8.
- ²⁵ Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 4.
- ²⁶ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, articolo 3.
- ²⁷ Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 5.
- ²⁸ La parola "provvede" prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 5.
- ²⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 9.
- ³⁰ Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 5.
- ³¹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 9.
- ³² La parola "provinciali" prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 5.
- ³³ Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 5.
- ³⁴ La parola "provinciali" prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 5.
- ³⁵ Articolo aggiunto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 6.
- ³⁶ Il presente Titolo, già sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, è stato nuovamente così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R. Gli articoli da 51 bis a 51 quinquies, presenti nella precedente formulazione, sono da intendersi abrogati.
- ³⁷ Parola aggiunta con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 7.
- ³⁸ Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 35.
- ³⁹ Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 35.
- ⁴⁰ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 8.
- ⁴¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, articolo 4.
- ⁴² Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 9.
- ⁴³ Le parole "dall'articolo 4, comma 3 del d.lgs. 167/2011" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 9.
- ⁴⁴ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, articolo 5.
- ⁴⁵ Comma così modificato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, articolo 5.
- ⁴⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, articolo 5.
- ⁴⁷ Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, articolo 5.
- ⁴⁸ Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, articolo 5.
- ⁴⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, articolo 5.
- ⁵⁰ Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 10.
- ⁵¹ Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 11.
- ⁵² Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 12.
- ⁵³ Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 13.
- ⁵⁴ Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 35.
- ⁵⁵ Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 1.
- ⁵⁶ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 2.
- ⁵⁷ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 3.
- ⁵⁸ Comma abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 14.
- ⁵⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 14.
- ⁶⁰ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 4.

- ⁶¹ Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 5.
- ⁶² Le parole "31 ottobre" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n.1/R, articolo 15.
- ⁶³ Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R, articolo 1.
- ⁶⁴ Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 6.
- ⁶⁵ Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 6.
- ⁶⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 6.
- ⁶⁷ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 16.
- ⁶⁸ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R, articolo 2.
- ⁶⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 9.
- ⁷⁰ Le parole "da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53" previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 17.
- ⁷¹ Le parole "a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda" previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 17.
- ⁷² Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 17.
- ⁷³ Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 18.
- ⁷⁴ Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 19.
- ⁷⁵ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 20.
- ⁷⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 10.
- ⁷⁷ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 11.
- ⁷⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 12.
- ⁷⁹ Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 13.
- ⁸⁰ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 3.
- ⁸¹ Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 66 a 66duodecies), è stato così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 4.
- ⁸² Articolo già sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, poi ulteriormente così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 11.
- ⁸³ Lettera così modificata con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 12.
- ⁸⁴ Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 13.
- ⁸⁵ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 13.
- ⁸⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 13.
- ⁸⁷ Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 13.
- ⁸⁸ Le parole "dell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 6" sono state così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 21.
- ⁸⁹ Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 13.
- ⁹⁰ Articolo inserito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 14.
- ⁹¹ Le parole "70, comma 1, lettera b)" sono state così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 22.
- ⁹² Articolo inserito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 15.
- ⁹³ Le parole "lettere a) e b)" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 23.
- ⁹⁴ Articolo inserito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 16.
- ⁹⁵ Articolo inserito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 17.
- ⁹⁶ Alinea così modificato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 18.
- ⁹⁷ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 18.
- ⁹⁸ Articolo inserito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, poi modificato con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R e da ultimo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 19.
- ⁹⁹ Alinea così modificato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 1.
- ¹⁰⁰ Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 20.
- ¹⁰¹ Articolo inserito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, successivamente modificato con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, poi così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R e da ultimo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 24.
- ¹⁰² Lettera così modificata con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, articolo 3.
- ¹⁰³ Le parole "dall'amministrazione competente" sono state così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 25.
- ¹⁰⁴ Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R e abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 25.
- ¹⁰⁵ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 23.
- ¹⁰⁶ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 23.

-
- ¹⁰⁷ Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , articolo 4.
- ¹⁰⁸ Comma così modificato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 23.
- ¹⁰⁹ Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 24.
- ¹¹⁰ Comma aggiunto con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 26.
- ¹¹¹ Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 25.
- ¹¹² Articolo dapprima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, poi così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 26.
- ¹¹³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , articolo 7.
- ¹¹⁴ Comma così modificato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 27.
- ¹¹⁵ Articolo dapprima modificato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R e poi così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 28.
- ¹¹⁶ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 1.
- ¹¹⁷ Lettera abrogata con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 1.
- ¹¹⁸ Parole aggiunte con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 1.
- ¹¹⁹ Articolo dapprima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R e poi con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 29.
- ¹²⁰ Lettera aggiunta con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 2.
- ¹²¹ Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 30.
- ¹²² Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 31.
- ¹²³ Articolo dapprima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, poi con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 32.
- ¹²⁴ Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 33.
- ¹²⁵ Le parole "ISO 9001 e ISO 29990" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 3.
- ¹²⁶ Le parole "periodo di centottanta giorni dalla presentazione della domanda" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 3.
- ¹²⁷ Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 34.
- ¹²⁸ Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 35.
- ¹²⁹ Le parole "abbiano ricoperto una delle corrispondenti funzioni" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 4.
- ¹³⁰ Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 36.
- ¹³¹ Articolo dapprima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , poi con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 37.
- ¹³² Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 38.
- ¹³³ Comma abrogato con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 5.
- ¹³⁴ Articolo dapprima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, poi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 39.
- ¹³⁵ Comma abrogato con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 6.
- ¹³⁶ Articolo inserito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 7.
- ¹³⁷ Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 40.
- ¹³⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , articolo 14.
- ¹³⁹ La parola "sessanta" prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 8.
- ¹⁴⁰ Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , articolo 14.
- ¹⁴¹ Comma così modificato dapprima con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R e poi dal d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 44.
- ¹⁴² Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , articolo 15.
- ¹⁴³ Lettera così modificata con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 42.
- ¹⁴⁴ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 9.
- ¹⁴⁵ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 42.
- ¹⁴⁶ Comma così modificato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 42.
- ¹⁴⁷ Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 9.
- ¹⁴⁸ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , articolo 16.
- ¹⁴⁹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 43.
- ¹⁵⁰ Comma così modificato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 43.
- ¹⁵¹ Comma dapprima modificato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, poi così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 2.
- ¹⁵² Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , articolo 17.
- ¹⁵³ Le parole "sei mesi" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 10.

- ¹⁵⁴ Le parole “due anni dalla rinuncia” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, articolo 10.
- ¹⁵⁵ Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 44.
- ¹⁵⁶ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 5.
- ¹⁵⁷ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 6.
- ¹⁵⁸ Gli articoli da 77 bis a 77 sexies sono stati inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 7.
- ¹⁵⁹ Articolo inserito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 45.
- ¹⁶⁰ Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 3.
- ¹⁶¹ Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 3.
- ¹⁶² Gli articoli 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 sono stati abrogati con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 8.
- ¹⁶³ Comma così modificato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 46.
- ¹⁶⁴ La presente sezione, unitamente agli articoli che la compongono (articoli da 86 bis a 86 undecies), è stata inserita con il d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R, articolo 1.
- ¹⁶⁵ Rubrica inserita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 27.
- ¹⁶⁶ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, articolo 1.
- ¹⁶⁷ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, articolo 2.
- ¹⁶⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, articolo 3.
- ¹⁶⁹ Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 28.
- ¹⁷⁰ Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, articolo 3.
- ¹⁷¹ Comma così modificato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, articolo 4.
- ¹⁷² Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, articolo 4.
- ¹⁷³ Numero aggiunto con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 29.
- ¹⁷⁴ Comma così modificato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, articolo 4.
- ¹⁷⁵ Comma abrogato con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, articolo 4.
- ¹⁷⁶ Comma aggiunto con d.p.g.r. 31 marzo 2015, n. 39/R, articolo 5.
- ¹⁷⁷ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 47.
- ¹⁷⁸ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 48.
- ¹⁷⁹ Alinea così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 30.
- ¹⁸⁰ Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 31.
- ¹⁸¹ Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 49.
- ¹⁸² Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 89 a 95 bis), è stato così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, articolo 5.
- ¹⁸³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 50.
- ¹⁸⁴ Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 4.
- ¹⁸⁵ Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 51.
- ¹⁸⁶ Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 4.
- ¹⁸⁷ Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 5.
- ¹⁸⁸ Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 5.
- ¹⁸⁹ Comma così modificato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 52.
- ¹⁹⁰ Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 6.
- ¹⁹¹ Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 7.
- ¹⁹² Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 7.
- ¹⁹³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 53.
- ¹⁹⁴ Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 8.
- ¹⁹⁵ Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, articolo 8.
- ¹⁹⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 32.
- ¹⁹⁷ Il presente articolo è stato inserito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, articolo 5.
- ¹⁹⁸ Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 96 a 161), è stato così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, articolo 2.
- ¹⁹⁹ Articolo sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, poi ulteriormente modificato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 18.
- ²⁰⁰ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 54.
- ²⁰¹ Le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 2.
- ²⁰² Le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 3.
- ²⁰³ Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, articolo 55.
- ²⁰⁴ Le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 4.

²⁰⁵ Le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 4.

²⁰⁶ Le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 5.

²⁰⁷ Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 5.

²⁰⁸ Le parole “Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 5.

²⁰⁹ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 6.

²¹⁰ Le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 7.

²¹¹ Si veda l’articolo 10 del d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R.

²¹² Le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 7.

²¹³ Le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 8.

²¹⁴ Le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. /R, articolo 8.

²¹⁵ Le parole “sindacale dei datori di lavoro” sono state soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, articolo 8.

²¹⁶ Le parole “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. /R, articolo 9.

²¹⁷ Articolo già sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, poi ulteriormente sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R e infine sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 33.

²¹⁸ Articolo già modificato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, articolo 34.

²¹⁹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 20.

²²⁰ Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 21.

²²¹ Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 22.

²²² Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 23.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

Capo I
Oggetto del Regolamento

Art. 1 - Oggetto

Capo II
Autorizzazione al funzionamento

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2 - Ambito di applicazione

Sezione II
Strutture residenziali e semiresidenziali
di nuova istituzione

Art. 3 - Strutture soggette ad autorizzazione
Art. 4 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 5 - Requisiti strutturali ed organizzativi
Art. 6 - Requisiti professionali per il personale
Art. 7 - Figure professionali preposte alla direzione

Sezione III
Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti
che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la
tipologia di servizio erogato

Art. 8 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 9 - Requisiti strutturali ed organizzativi
Art. 10 - Requisiti professionali per il personale
Art. 11 - Figure professionali preposte alla direzione

Sezione IV
Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti
che intendono incrementare il numero di posti letto o
modificare la destinazione d'uso di locali o spazi

Art. 12 - Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione

Art. 13 - Requisiti strutturali ed organizzativi

Art. 14 - Requisiti professionali per il personale

Art. 15 - Figure professionali preposte alla direzione

Sezione V

Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che
non apportano alcuna modifica

Art. 16 - Mantenimento dei requisiti strutturali

Art. 17 - Requisiti organizzativi

Art. 18 - Requisiti professionali per il personale

Art. 19 - Figure professionali preposte alla direzione

Sezione VI

Decadenza dell'autorizzazione

Art. 20 - Decadenza dell'autorizzazione

Capo III
Comunicazione di avvio di attività

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 21 - Ambito di applicazione

Sezione II
Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività

Art. 22 - Comunicazione di avvio di attività

Art. 23 - Utenza accolta

Art. 24 - Requisiti organizzativi e di qualità per la
gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni

Art. 25 - Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità
di tipo familiare

Art. 26 - Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità
di tipo familiare per le funzioni di assistenza
a bassa intensità

Art. 27 - Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture
di accoglienza

Art. 28 - Modalità di integrazione delle persone ospitate
nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari

Capo IV

Livello di formazione scolastica e professionale per gli
operatori sociali impiegati nelle attività
del sistema integrato

Art. 29 - Livello di formazione scolastica e professionale
relativo agli operatori del sistema integrato
sociale

Capo V
Diffusione dati delle strutture

Art. 30 - Diffusione dati delle strutture

Capo VI

Criteria per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare

- Art. 31 - Commissione multidisciplinare
- Art. 32 - Composizione e nomina
- Art. 33 - Durata in carica
- Art. 34 - Funzionamento

Capo VII

Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali

- Art. 35 - Composizione
- Art. 36 - Procedura di nomina

Capo VIII

Disposizioni finali

- Art. 37 - Abrogazione del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R
- Art. 38 - Entrata in vigore

Allegato A
Allegato B

PREAMBOLO

Visto l'articolo 121 della Costituzione, comma 4, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto, in particolare, l'articolo 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:

- i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
- le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;
- i requisiti professionali per il personale addetto;
- i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'articolo 20, comma 3, della citata legge regionale;
- i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della citata legge regionale;

b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:

- i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
- i requisiti organizzativi specifici;
- le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;
- c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;
- d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato;

Visti gli articoli 21 (Strutture soggette ad autorizzazione) e 22 (Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività) della citata l.r. 41/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)";

Visto l'esito del Comitato di Direzione del 16 novembre 2017;

Visti gli esiti dei Tavoli di Concertazione istituzionale e generale del 20 novembre 2017;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1521;

Considerato quanto segue:

1. il 26/3/2008 è stato approvato il DPGR 15/R, attuativo dell'articolo 62 della l.r. 41/2005, che ha uniformato la previgente disciplina, contenuta in disparati atti amministrativi: l'aspetto innovativo di tale strumento è da cogliersi nell'unitarietà che lo caratterizza e che permette di leggere secondo criteri uniformi e confrontabili il complesso degli elementi peculiari che investe tutto il sistema nel quale operano le strutture sociali e socio-sanitarie;

2. dall'ambito di applicazione del primo regolamento sono state escluse le strutture già operanti, purché in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento e, nello stesso tempo, ai fini di una maggiore omogeneità nel sistema, è stato previsto per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria o che avessero una richiesta di autorizzazione in corso, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, di poter concludere il percorso autorizzativo secondo le rispettive normative vigenti;

3. col passare del tempo è stata rilevata la necessità di:

a) portare all'interno del regime dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali anche le strutture autorizzate precedentemente al regolamento;

b) prendere atto delle richieste avanzate dal territorio, a fronte dell'esigenza di fornire servizi sempre più specializzati di fronte a bisogni crescenti e diversificati, mantenendo un forte presidio dell'appropriatezza degli interventi e calibrando l'intensità assistenziale e la complessità organizzativa rispetto alle possibili risposte fornite dal sistema sociale e socio-sanitario del territorio toscano;

4. per garantire l'adeguamento all'unitario sistema dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali è stata introdotta una differenziazione nell'applicazione del regolamento a seconda che si tratti di:

a) strutture di nuova istituzione, che devono richiedere nuova autorizzazione;

b) strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede ovvero modificare la tipologia di servizio erogato, che, per il tipo di cambiamenti da apportare, devono richiedere nuova autorizzazione;

c) strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto ovvero modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, che, dato che si tratta di cambiamenti di minore entità, sono tenuti ad integrare l'autorizzazione già in loro possesso, limitatamente a quanto modificato, ma devono comunque adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;

d) strutture già operanti che non intendono effettuare alcun cambiamento, che, per mantenere l'autorizzazione già in loro possesso, devono adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;

5. per rispondere alle nuove esigenze dei servizi territoriali, è stato aggiornato l'allegato A, al primo regolamento, contenente per ciascuna tipologia di struttura l'individuazione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali, inserendo nuovi moduli all'interno di alcune strutture, prendendo così atto di alcune esperienze nell'erogazione dei servizi che il territorio ha già messo in campo, coniugando sostenibilità del sistema ed appropriatezza degli interventi;

6. dall'altro lato è stata data attuazione all'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005, che richiama la necessità di attingere alle indicazioni del Piano sanitario e sociale integrato regionale per individuare i requisiti delle "comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti", nell'ambito di percorsi sperimentali, tesi a verificare la fattibilità e la sostenibilità di nuovi modelli assistenziali: tali modelli, caratterizzati da bassa complessità organizzativa e bassa intensità assistenziale, sono stati descritti nell'allegato B al nuovo regolamento;

7. sono state di conseguenza meglio declinate le funzioni della commissione multidisciplinare, della quale si avvale il comune per il controllo sulle strutture

rientranti nel regolamento: è stato ribadito che il comune rilascia nuova autorizzazione e consente il mantenimento dell'autorizzazione già data, alle strutture, soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 21 della l.r. 41/2005, che siano in regola con quanto richiesto dal regolamento;

8. la novità riguarda invece le strutture soggette a sola comunicazione di avvio, di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 41/2005: solo per quelle individuate dalla lettera b), disciplinate dall'allegato B al nuovo regolamento, il comune deve attivare la commissione di vigilanza, al fine di presidiare in modo forte la risposta assistenziale e l'attuazione del modello sperimentale, per le altre strutture elencate dall'articolo 22, invece, rimane in capo al comune la mera facoltà di avvalersi della commissione;

9. si rende, quindi, necessario procedere all'abrogazione del regolamento, approvato con D.P.G.R. 15/R/2008 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento al fine di avere una riscrittura esaustiva e puntuale delle norme di attuazione;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

Oggetto del Regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina:

a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attività;

b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale;

c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare;

d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali.

Capo II

Autorizzazione al funzionamento

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 21 della l.r. 41/2005, di nuova istituzione, secondo quanto previsto dalla Sezione II.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:

- a) trasferimento della struttura in altra sede;
- b) modifica della tipologia di servizio erogato.

Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'autorizzazione, ai sensi con quanto previsto dalla Sezione III.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle strutture già operanti, nel caso di:

- a) incremento del numero di posti letto;
- b) modifica della destinazione d'uso di locali o spazi.

Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'integrazione dell'autorizzazione, limitatamente ai cambiamenti apportati, ai sensi di quanto previsto dalla Sezione IV.

4. Le strutture già operanti che non apportano i cambiamenti di cui ai commi 2 e 3 sono comunque tenute al rispetto di quanto previsto dalla Sezione V.

5. Le strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005, sono disciplinate nell'ambito della sperimentazione prevista nel Piano sanitario e sociale integrato regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della medesima l.r. 41/2005.

Sezione II

Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione

Art. 3

Strutture soggette ad autorizzazione

1. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'articolo 21, comma 1 della l.r. 41/2005, di nuova istituzione.

Art. 4

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 3 al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

Art. 5

Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'articolo 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 6

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 3, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Art. 7

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 3, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
- b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
- c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
- d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
- e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Sezione III

Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato

Art. 8

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

Art. 9

Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'articolo 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 10

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 8, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Art. 11

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui

all'articolo 8, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
- b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
- c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
- d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
- e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005.

Sezione IV

Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi

Art. 12

Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione

1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere, al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, l'integrazione dell'autorizzazione limitatamente alle modifiche apportate.

Art. 13

Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'articolo 12 devono possedere i requisiti minimi strutturali, limitatamente alle modifiche apportate, nonché i requisiti organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 14

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il

personale addetto alle strutture di cui all'articolo 12, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.

Art. 15

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 12, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
- b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
- c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
- d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
- e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005.

4. Qualora il direttore non possieda i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.

Sezione V

Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna modifica

Art. 16

Mantenimento dei requisiti strutturali

1. Le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non apportino alcuna modifica, devono mantenere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa in base alla quale sono state autorizzate.

Art. 17

Requisiti organizzativi

1. Le strutture di cui all'articolo 16 devono possedere i requisiti minimi organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 18

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 16, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.

Art. 19

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui

all'articolo 16, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;

b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;

c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;

d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;

e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005.

4. Qualora il direttore non possieda i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.

Sezione VI

Decadenza dell'autorizzazione

Art. 20

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui riscontri, nelle strutture autorizzate, il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, ovvero la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale, organizzativo e professionale previsti rispettivamente:

a) per le strutture di nuova istituzione, dagli articoli 5, 6 e 7;

b) per le strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, dagli articoli 9, 10 e 11;

c) per le strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, dagli articoli 13, 14 e 15;

d) per le strutture già operanti che non apportano alcuna modifica, dagli articoli 17, 18 e 19.

2. Per esercitare nuovamente l'attività, il legale rappresentante della struttura presenta nuova domanda di autorizzazione al funzionamento.

Capo III

Comunicazione di avvio di attività

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 21

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 22 della l.r. 41/2005.

2. Le strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 sono disciplinate dall'allegato B al presente regolamento.

Sezione II

Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività

Art. 22

Comunicazione di avvio di attività

1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'articolo 21 è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio di attività al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.

3. Il comune:

a) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 41/2005 può avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31;

b) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005, individuate nell'allegato B, al fine di verificare l'appropriatezza del percorso assistenziale, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31.

Art. 23

Utenza accolta

1. Le strutture di cui all'articolo 21 accolgono temporaneamente o permanentemente:

a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;

b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico,

alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;

c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:

1) permesso premio o licenza;

2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;

3) libertà vigilata;

4) attesa di processo definitivo;

5) ex detenute;

d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;

e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);

f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 286/1998;

g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.

Art. 24

Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale;

b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;

d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato.

2. I requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni nelle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) sono individuati, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 25

Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti:

a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;

b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;

c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;

d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;

e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;

f) prevedere ripostigli per vari usi;

g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente;

h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.

Art. 26

Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i requisiti ulteriori previsti, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 27

Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza

1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti:

a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;

b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;

c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;

d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;

- e) prevedere un locale adibito a deposito;
- f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;
- g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.

Art. 28

Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari

1. In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.

Capo IV

Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato

Art. 29

Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema integrato sociale

1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla l.r. 41/2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:

- a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico educativa e psicologica;
- b) requisito di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c) della l.r. 40/2005;
- c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;
- d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:
 - 1) operatore dei servizi sociali;
 - 2) tecnico dei servizi sociali;
 - 3) dirigente di comunità;
- e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del "Repertorio regionale dei profili professionali" approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione

professionale e lavoro), i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.

Capo V

Diffusione dati delle strutture

Art. 30

Diffusione dati delle strutture

1. I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attività.

Capo VI

Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare

Art. 31

Commissione multidisciplinare

1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e per il mantenimento dell'autorizzazione, nonché per la verifica dell'appropriatezza del percorso assistenziale nelle strutture di cui all'allegato B, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3.

Art. 32

Composizione e nomina

1. La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci.

2. La commissione multidisciplinare è composta:

- a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;
- b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità;
- c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia;
- d) da un assistente sociale;
- e) da un operatore del servizio igiene;
- f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
- g) da un funzionario amministrativo.

3. La commissione multidisciplinare è integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con

professionalità specialistiche competenti, individuate con le modalità di cui al comma 1.

4. Per ciascun componente della commissione multidisciplinare è nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.

Art. 33

Durata in carica

1. La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni.

2. I componenti indicati all'articolo 32, comma 2, lettere da b) a g), possono essere confermati una sola volta.

Art. 34

Funzionamento

1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti.

2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio ovvero al mantenimento dell'autorizzazione, nonché alla verifica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo.

3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura.

4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento.

5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento può presentare osservazioni.

Capo VII

Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali

Art. 35

Composizione

1. La commissione regionale per le politiche sociali,

presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, è composta da:

- a) un rappresentante dei medici;
- b) un rappresentante degli assistenti sociali;
- c) un rappresentante degli psicologi;
- d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
- f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
- g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;
- h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative;
- k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
- l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
- m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;
- n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi;
- o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati;
- p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.

Art. 36

Procedura di nomina

1. I componenti della commissione di cui all'articolo 35 sono designati dai seguenti soggetti:

- a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c);
- b) le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d);
- c) le rispettive consulte per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere e), f), g);
- d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere h), i), j), l);
- e) i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la Giunta regionale e le rispettive organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere k), m), n) o), p).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente

regolamento i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le rispettive designazioni.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorso il termine di cui al comma 2 è nominata quando sono designati almeno i due terzi dei membri.

Capo VIII
Disposizioni finali

Art. 37

Abrogazione del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R

1. Il D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale") è abrogato.

Art. 38
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 9 gennaio 2018

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A - **Indice****Indice**

Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale).....	
Struttura residenziale per persone disabili gravi, con attestazione di gravità (Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili)	
Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale.....	
Struttura residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili , prevalentemente non in situazione di gravità (Comunità alloggio protetta).....	
Struttura residenziale per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso.....	
Centro di pronta accoglienza per minori.....	
Casa di accoglienza e gruppo appartamento.....	
Comunità familiare	
Comunità a dimensione familiare	
Gruppo appartamento per adolescenti e giovani.....	
Struttura semiresidenziale per persone anziane.....	
Struttura semiresidenziale per persone disabili.....	
Struttura semiresidenziale per minori.....	

Allegato A – Note preliminari

Note preliminari

Per ciascuna tipologia di struttura sono stati individuati:

1. il tipo di struttura e le sue principali caratteristiche
2. gli utenti accolti e, fatta eccezione per le strutture che accolgono persone minori di età, la loro età di ammissione
3. la graduazione dell'intensità assistenziale e della complessità organizzativa

I due parametri dell'intensità assistenziale e della complessità organizzativa sono così definiti:

- **intensità assistenziale:** è stabilita in base alla complessità dei bisogni dell'utenza e in ordine al mantenimento e allo sviluppo delle capacità relazionali e dell'autonomia personale.
- **complessità organizzativa:** è determinata dalla relazione fra i bisogni della persona e le risorse professionali, tecnologiche, organizzative e finanziarie da impiegare e dalle modalità di integrazione con i servizi del territorio.

4. la capacità ricettiva massima
5. l'elenco dei requisiti minimi strutturali
6. l'elenco dei requisiti minimi organizzativi
7. i requisiti minimi professionali, individuati rispetto ai due parametri dell'intensità assistenziale e della complessità organizzativa, con l'indicazione di:
 - funzioni esercitate dalle figure professionali impiegate:
 - assistenza infermieristica
 - assistenza riabilitativa
 - assistenza di base e alla persona, assicurate in prevalenza da Operatori Socio Sanitari – OSS – e, fino all'esaurimento del relativo profilo, da Addetti all'Assistenza di Base – AAB
 - intervento educativo assicurato da Educatori professionali
 - animazione socio-educativa
 - attività occupazionali e/o formative
 - assistenza specialistica
 - intervento di mediazione linguistico-culturale
 - apporti professionali, per ciascuna funzione esercitata, espressi attraverso la quantificazione del monte orario minimo su base annua.

In tutte le strutture è assicurata l'erogazione delle prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.

La funzione relativa ai servizi generali non è stata espressa attraverso quantificazione del monte orario minimo annuale poiché non è predeterminabile a priori: essa è collegata alla complessità organizzativa della struttura e al modello di gestione adottato e, in ogni caso, deve adeguatamente garantire condizioni di tutela e di rispetto dell'ambiente e della qualità di vita delle persone accolte.

Allegato A – **Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale)**

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. a), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura residenziale, che eroga prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere temporaneamente o permanentemente persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale)

Utenti accolti

Persone anziane non autosufficienti impossibilitate a rimanere presso il proprio domicilio, che necessitano di protezione diretta ad integrare o sostituire la limitazione totale e stabilizzata delle loro capacità.

Le persone accolte sono caratterizzate da:

- non autosufficienza in almeno una o due attività di base della vita quotidiana, anche con presenza ricorrente di deficit cognitivo lieve o moderato e/o lievi o moderati disturbi del comportamento/umore, la cui situazione ambientale e familiare non consente la definizione di un progetto assistenziale personalizzato domiciliare;
- esiti di patologie stabilizzate accompagnati da impossibilità ad essere assistiti dal proprio nucleo familiare;
- fase post-acuta e/o post-ospedaliera che necessita di un intervento finalizzato al miglioramento del livello funzionale ed al relativo mantenimento;
- decadimento cognitivo medio/grave che necessita di stretta sorveglianza;
- completa dipendenza, anche per quanto riguarda l'alimentazione (persone spesso nutrite in modo artificiale, allettate, con grave e persistente compromissione dello stato di coscienza).

Età di ammissione

- a) 65 anni ed oltre;
- b) inferiore a 65 anni, nel caso di persone con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile

Intensità assistenziale

Bassa/media/alta

Complessità organizzativa

Bassa/media/alta

Capacità ricettiva massima

80 posti letto, organizzati in nuclei fino a 40 persone. Tali nuclei possono essere articolati su più moduli, per realizzare la flessibilità organizzativa necessaria ad assicurare gradi diversi di intensità assistenziale, in coerenza con il percorso assistenziale delle persone accolte

Allegato A – **Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale)****Requisiti minimi strutturali**

numero	descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	essere conformi alle norme vigenti riguardanti l'illuminazione, l'acustica, la salubrità degli ambienti, con particolare riferimento alla temperatura e all'umidità, la pulizia e la manutenzione
3	progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi riservati sia spazi di comune aggregazione
4	offrire alle persone ospitate l'opportunità, nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare l'ambiente, anche con l'uso di oggetti propri, al fine di ridurre i possibili disagi dovuti al distacco dall'ambiente di riferimento e di favorire l'autonomia della persona
5	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
6	prevedere campanelli di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto
7	prevedere un ambulatorio con servizio igienico dedicato e armadi differenziati per i farmaci non accessibili agli utenti
8	garantire la presenza di camere, ad uno o a due posti letto, che consentano un agevole accesso al letto e agli elementi di arredo, anche da parte di persone in carrozzina
9	prevedere per le camere la seguente metratura proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
10	prevedere un servizio igienico attiguo, dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia, tale da consentire l'ingresso e la rotazione delle carrozzine: a) in numero di 1, ogni camera a due posti b) in numero di 1, ogni due camere ad un posto
11	garantire la presenza di un bagno assistito ogni 20 posti o, nel caso di struttura distribuita su più piani, un bagno assistito per piano
12	garantire la presenza di letti regolabili in altezza, a due snodi, materassi e cuscini antidecubito, maniglioni, barre di sostegno, specchi grandi
13	prevedere uno spazio mensa di metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
14	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
15	prevedere la dispensa
16	prevedere, in caso di servizio mensa interno, la cucina, e, nel caso di accoglienza di persone in numero superiore a 40, un ulteriore punto di cottura
17	prevedere, in caso di servizio mensa appaltato all'esterno, uno spazio per riscaldamento e porzionatura degli alimenti
18	prevedere, nel caso di servizio non appaltato all'esterno, un locale adibito a lavanderia e stieria
19	prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali
20	prevedere locali adibiti a depositi e per la tenuta dei materiali sanitari
21	prevedere il deposito per la biancheria sporca e quello per la biancheria pulita
22	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
23	prevedere un locale per l'attività amministrativa
24	prevedere spazi per servizi di cura alla persona
25	prevedere un locale adibito a palestra, dotato di attrezzature e di ausili. Nel caso in cui sia presente una palestra aperta ad utenti esterni, la collocazione della stessa all'interno della struttura non deve compromettere lo svolgimento delle attività istituzionali degli operatori e la qualità dell'assistenza

Allegato A – Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale)

numero	descrizione
	all'anziano e la sua attività, rivolta ad utenti esterni, deve essere finalizzata al mantenimento dell'anziano fragile

Allegato A – Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale)

26	essere dotate di un montalettighe e di un ascensore, nel caso di struttura distribuita su più piani
----	---

Allegato A – **Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale)**

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte di persone esterne; e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	<p>garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05</p>
3	<p>garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato</p>
4	<p>realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio</p>
5	<p>organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle abitudini del contesto sociale di riferimento e tale da facilitare le visite dei familiari</p>
6	<p>prevedere un organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori</p>
7	<p>assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate</p>
8	<p>assicurare l'esposizione del menu</p>
9	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) registro degli ausili in dotazione; i) autorizzazione al funzionamento; j) registro clinico del medico di medicina generale; k) cartella infermieristica.
10	<p>provvedere al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese mediche e di assistenza specifica a carico delle persone accolte, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia</p>

Allegato A – Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale)

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale

40

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza infermieristica	assistenza riabilitativa	assistenza di base e alla persona	animazione socio-educativa	assistenza specialistica
bassa	bassa	3.268	817	24.510	3.268	-
media	media	6.536	1.634	32.680	1.634	-
alta	alta	8.170	3.268	32.680	1.634	624
alta	alta	8.170	2.434	34.314	1.634	624
alta	alta	8.170	1.634	34.314	1.634	624

Note

I posti letto da destinare ai moduli non possono superare il 40% del totale dei posti letto autorizzati e non è possibile attivare più di due moduli in ogni struttura, oltre al modulo per la non autosufficienza stabilizzata.

La combinazione bassa intensità assistenziale/bassa complessità organizzativa corrisponde a strutture organizzate con modulo BIA (Bassa Intensità Assistenziale) che deve essere minimo di 8 posti letto.

La combinazione media intensità assistenziale/ media complessità organizzativa corrisponde a strutture organizzate ~~se~~ con modulo per la non autosufficienza stabilizzata, mentre le combinazioni alta intensità assistenziale/alta complessità organizzativa corrispondono a strutture organizzate rispettivamente con i seguenti moduli specialistici:

- disabilità di prevalente natura motoria
- disabilità cognitivo comportamentale
- stati vegetativi permanenti stabilizzati – terminali

I parametri di personale sono calcolati rapportando la somma media delle presenze degli ospiti, nei tre mesi precedenti, alla media delle ore lavorate da ciascuna figura professionale nello stesso periodo di tempo, indipendentemente dal numero di posti letto autorizzati.

Allegato A – **Struttura residenziale per persone disabili gravi, con attestazione di gravità (Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili)**

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. a), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura residenziale per persone disabili prevalentemente gravi, con attestazione di gravità, che eroga prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria (Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili)

Utenti accolti

Persone con disabilità stabilizzata, compresi gli adolescenti, con riconoscimento di handicap, prevalentemente in situazione di gravità, non assistibili a domicilio, che necessitano di una risposta continuativa residenziale tesa a mantenere i livelli di autonomia raggiunti e a garantire un adeguato intervento socio sanitario di riabilitazione estensiva.

Età di ammissione

Tra i 18 e i 65 anni, con possibilità di accogliere anche adolescenti in situazione di gravità; è ammessa la permanenza oltre i 65 anni di età, ove possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi.

Intensità assistenziale

Alta

Complessità organizzativa

Alta

Capacità ricettiva massima

80 posti letto, organizzati in nuclei fino a 40 persone. Tali nuclei possono essere articolati su più moduli, per realizzare la flessibilità organizzativa necessaria ad assicurare gradi diversi di intensità assistenziale, in coerenza con il percorso assistenziale delle persone accolte.

Allegato A – **Struttura residenziale per persone disabili gravi, con attestazione di gravità (Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili)****Requisiti minimi strutturali**

numero	descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	essere conformi alle norme vigenti riguardanti l'illuminazione, l'acustica, la salubrità degli ambienti, con particolare riferimento alla temperatura e all'umidità, la pulizia e la manutenzione
3	progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi riservati sia spazi di comune aggregazione
4	offrire alle persone ospitate l'opportunità, nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare l'ambiente, anche con l'uso di oggetti propri
5	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
6	prevedere campanelli di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto
7	prevedere un ambulatorio con servizio igienico dedicato e armadi differenziati per i farmaci non accessibili agli utenti
8	garantire la presenza di camere, ad uno o a due posti letto, che consentano un agevole accesso al letto e agli elementi di arredo, anche da parte di persone in carrozzina
9	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: c) mq 12 per 1 persona d) mq 18 per 2 persone
10	garantire un servizio igienico ogni 4 persone, dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia, tale da consentire l'ingresso anche alle persone disabili
11	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno assistito
12	garantire la presenza di letti regolabili in altezza, a due snodi, maniglioni, barre di sostegno, specchi grandi
13	prevedere uno spazio mensa di metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
14	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
15	prevedere la dispensa
16	prevedere, in caso di servizio mensa interno, la cucina, e, nel caso di accoglienza di persone in numero superiore a 40, un ulteriore punto di cottura
17	prevedere, in caso di servizio mensa appaltato all'esterno, uno spazio per riscaldamento e porzionatura degli alimenti
18	prevedere, nel caso di servizio non appaltato all'esterno, un locale adibito a lavanderia e stireria
19	prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali
20	prevedere locali adibiti a depositi e per la tenuta dei materiali sanitari
21	prevedere il deposito per la biancheria sporca e quello per la biancheria pulita
22	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
23	prevedere un locale per l'attività amministrativa
24	prevedere spazi per servizi di cura alla persona
25	prevedere un locale adibito a palestra, dotato di attrezzature e di ausili
26	possedere attrezzature e presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuale e/o di gruppo, occupazionali di ricreazione e socializzazione
27	possedere presidi necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative correlate alla fase estensiva

Allegato A – **Struttura residenziale per persone disabili gravi, con attestazione di gravità (Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili)**

numero	descrizione
	di mantenimento delle capacità della persona

Allegato A – Struttura residenziale per persone disabili gravi, con attestazione di gravità (Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili)

28	essere dotate di un ascensore, di dimensioni tali da permettere l'ingresso alle carrozzine, nel caso di struttura distribuita su più piani
----	--

Allegato A – **Struttura residenziale per persone disabili gravi, con attestazione di gravità (Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili)**

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte di persone esterne; e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	<p>garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05</p>
3	<p>garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato</p>
4	<p>realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio</p>
5	<p>organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto ai progetti individuali di riabilitazione estensiva tenuto conto anche delle abitudini del contesto sociale di riferimento e in modo da facilitare le visite dei familiari</p>
6	<p>prevedere un organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori</p>
7	<p>assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate</p>
8	<p>assicurare l'esposizione del menu</p>
9	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliero delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) registro degli ausili in dotazione; i) autorizzazione al funzionamento; j) registro clinico del medico di medicina generale; k) cartella infermieristica.

Allegato A – Struttura residenziale per persone disabili gravi, con attestazione di gravità (Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili)

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale

40

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale bassa	complessità organizzativa media	assistenza infermieristica	assistenza riabilitativa	assistenza di base e alla persona	assistenza specialistica
		8.760	9.804	24.510	736

Note

L'assistenza riabilitativa comprende anche l'intervento educativo e l'animazione socio-educativa.

Nel caso di struttura con un numero di utenti inferiore a 40, il monte orario annuale dell'assistenza infermieristica rimane fissato in 8.760 ore.

Allegato A – **Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale**

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. c), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura residenziale a carattere comunitario per l'accoglienza di persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale, con limitata autonomia personale, che necessitano di una collocazione abitativa protetta.

Utenti accolti

Persone caratterizzate da disturbi di tipo relazionale e comportamentale, anche con problematiche psicopatologiche e ancora interessate, in via non prevalente, da trattamento a carattere terapeutico riabilitativo, che non possono essere adeguatamente assistite presso il loro domicilio e che necessitano di accoglienza temporanea o permanente, al fine di favorire il loro graduale reinserimento sociale e l'acquisizione di progressivi livelli di autonomia.

Età di ammissione

oltre 18 anni

Intensità assistenziale

Bassa

Complessità organizzativa

Bassa/media

Capacità ricettiva massima

20 posti letto, compresi i posti di pronta accoglienza per le emergenze, organizzati in nuclei fino ad 8 persone.
Nel caso di servizio organizzato con posti di pronta accoglienza, occorre prevedere minimo due nuclei da 8 posti ciascuno.

Allegato A – **Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale**

Requisiti minimi strutturali

numero	descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	essere conformi alle norme vigenti riguardanti l'illuminazione, l'acustica, la salubrità degli ambienti, con particolare riferimento alla temperatura e all'umidità, la pulizia e la manutenzione
3	progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi riservati sia spazi di comune aggregazione
4	offrire alle persone ospitate l'opportunità, nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare l'ambiente anche con l'uso, di oggetti propri
5	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
6	garantire la presenza di camere, ad uno o a due posti letto, che consentano un agevole accesso al letto e agli elementi di arredo
7	prevedere per le camere, bagno escluso, la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
8	garantire un servizio igienico ogni 4 persone
9	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno che consenta l'ingresso anche alle persone disabili e sia dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia
10	prevedere uno spazio mensa di metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
11	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
12	prevedere la dispensa
13	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno
14	prevedere, in caso di servizio mensa appaltato all'esterno, uno spazio per riscaldamento e porzionatura degli alimenti
15	prevedere, nel caso di servizio non appaltato all'esterno, un locale adibito a lavanderia e stileria
16	prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali
17	prevedere locali adibiti a depositi e per la tenuta dei materiali sanitari
18	prevedere il deposito per la biancheria sporca e quello per la biancheria pulita
19	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
20	prevedere un locale per l'attività amministrativa

Allegato A – **Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale**

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte di persone esterne; e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	<p>garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05 e in continuità con i percorsi di trattamento precedentemente intrapresi, compresi quelli assicurati dalle unità funzionali di salute mentale adulti</p>
3	<p>garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato</p>
4	<p>realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio</p>
5	<p>organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle abitudini del contesto sociale di riferimento e tale da facilitare le visite dei familiari</p>
6	<p>prevedere un organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori</p>
7	<p>assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate</p>
8	<p>assicurare l'esposizione del menu</p>
9	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliero delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) autorizzazione al funzionamento.

Allegato A – Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale

8

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza riabilitativa	assistenza di base e alla persona	sostegno educativo
bassa	bassa	-	1.634	817
bassa	media	817	2.451	817

Note

Sulla base delle necessità individuate nel progetto individualizzato dell'assistito, può essere attivata l'assistenza infermieristica.

Allegato A – **Struttura residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili , prevalentemente non in situazione di gravità (Comunità alloggio protetta)**

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. c), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura residenziale a carattere comunitario, ad alta integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di persone adulte disabili in stato di dipendenza, prevalentemente non in situazione di gravità, denominata Comunità alloggio protetta

Utenti accolti

a) persone disabili prevalentemente non in situazione di gravità, con disabilità stabilizzata e riconoscimento di situazione di handicap, che, al termine del percorso assistenziale riabilitativo non sono in grado di rientrare al proprio domicilio e che necessitano di assistenza temporanea o continuativa volta a supportare le parziali capacità di autonomia e di autogestione, relazionali, sociali e di inserimento lavorativo.
 b) persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare (Dopo di noi).

Età di ammissione

Tra i 18 ed i 64 anni

Intensità assistenziale

Bassa

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

a) 20 posti letto, organizzati in nuclei fino ad 8 persone
 b) 10 posti letto, organizzati in due nuclei da 5 persone

Allegato A – **Struttura residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili , prevalentemente non in situazione di gravità (Comunità alloggio protetta)****Requisiti minimi strutturali**

numero	descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	essere conformi alle norme vigenti riguardanti l'illuminazione, l'acustica, la salubrità degli ambienti, con particolare riferimento alla temperatura e all'umidità, la pulizia e la manutenzione
3	progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi riservati sia spazi di comune aggregazione
4	offrire alle persone ospitate l'opportunità, nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare l'ambiente anche con l'uso, di oggetti propri, al fine di ridurre i possibili disagi dovuti al distacco dall'ambiente di riferimento e di favorire l'autonomia della persona
5	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
6	prevedere campanelli di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto
7	garantire la presenza di camere, ad uno o a due posti letto, che consentano un agevole accesso al letto e agli elementi di arredo, anche da parte di persone in carrozzina
8	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
9	garantire un servizio igienico ogni 4 persone, dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia, tale da consentire l'ingresso anche alle persone disabili
10	garantire la presenza di un bagno assistito ogni 20 posti o, nel caso di struttura distribuita su più piani, un bagno assistito per piano
11	garantire la presenza di letti regolabili in altezza, preferibilmente a due snodi, maniglioni, barre di sostegno, specchi grandi
12	prevedere uno spazio mensa di metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
13	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
14	prevedere la dispensa
15	prevedere, in caso di servizio mensa interno la cucina
16	prevedere, in caso di servizio mensa appaltato all'esterno, uno spazio per riscaldamento e porzionatura degli alimenti
17	prevedere, nel caso di servizio non appaltato all'esterno, un locale adibito a lavanderia e stireria
18	prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali
19	prevedere locali adibiti a depositi e per la tenuta dei materiali sanitari
20	prevedere il deposito per la biancheria sporca e quello per la biancheria pulita
21	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
22	prevedere un locale per l'attività amministrativa
23	prevedere spazi per servizi di cura alla persona
24	possedere attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità
25	prevedere locali con presidi necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative correlate alla fase estensiva di mantenimento delle capacità della persona
26	essere dotate di ascensore di dimensioni tali da permettere l'ingresso delle carrozzine

Allegato A – **Struttura residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili, prevalentemente non in situazione di gravità (Comunità alloggio protetta)**

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte di persone esterne; e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	<p>garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05</p>
3	<p>garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato</p>
4	<p>realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio</p>
5	<p>organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle abitudini del contesto sociale di riferimento e tale da facilitare le visite dei familiari</p>
6	<p>prevedere un organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori</p>
7	<p>assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate</p>
8	<p>assicurare l'esposizione del menu</p>
9	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliero delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) registro degli ausili in dotazione alla struttura; i) autorizzazione al funzionamento; j) registro clinico del medico di medicina generale; k) cartella infermieristica.
10	<p>provvedere al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese mediche e di assistenza specifica a carico delle persone accolte, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia.</p>

Requisiti minimi professionali**Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale**

10

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale bassa	complessità organizzativa media	assistenza infermieristica	912	assistenza riabilitativa	1560	assistenza di base e alla persona	7489	assistenza specialistica	130
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----	--------------------------	------	-----------------------------------	------	--------------------------	-----

Note

L'assistenza riabilitativa comprende anche l'intervento educativo e l'animazione socio-educativa.

Allegato A – Struttura residenziale per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso**Riferimento normativo**

Art. 21, comma 1, lett. d), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura residenziale per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso

Utenti accolti

Persone che, a seguito del percorso terapeutico-riabilitativo intrapreso per stati di dipendenza, presentano condizioni di fragilità psicologica tali da richiedere adeguato sostegno relazionale e accoglienza abitativa.

Età di ammissione

Tra i 18 ed i 64 anni

Intensità assistenziale

Bassa

Complessità organizzativa

Bassa

Capacità ricettiva massima

12 posti letto

Allegato A – **Struttura residenziale per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso****Requisiti minimi strutturali**

numero	descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione
2	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
3	progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi riservati sia spazi di comune aggregazione
4	offrire alle persone ospitate l'opportunità, nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare l'ambiente anche con l'uso, di oggetti propri
5	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
6	garantire la presenza di camere da letto fino ad un massimo di 2 posti letto
7	prevedere per le camere, bagno escluso, la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
8	garantire un servizio igienico ogni 4 persone
9	prevedere la cucina e la dispensa
10	prevedere la zona pranzo
11	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
12	prevedere uno spazio adibito a deposito

Allegato A – **Struttura residenziale per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso**

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura; e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro soggetti di tutela; j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	<p>garantire progetti individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05 e in continuità con i percorsi di trattamento precedentemente intrapresi</p>
3	<p>garantire la partecipazione delle persone accolte e delle loro famiglie al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato</p>
4	<p>realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio</p>
5	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornalieri delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) autorizzazione al funzionamento.

Allegato A – Struttura residenziale per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale

12

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale bassa	complessità organizzativa bassa	intervento educativo 2451
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Allegato A – Centro di pronta accoglienza per minori**Riferimento normativo**

Art. 21, comma 1, lett. e), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Centro di pronta accoglienza per minori, con funzione prevalentemente assistenziale e tutelare

Utenti accolti

Persone minori di età, in situazione di abbandono o in condizione di urgente bisogno di pronto accoglimento e protezione da rischi per l'integrità psico-fisica, accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, dalle forze dell'ordine o dai servizi sociali del comune competente.

Intensità assistenziale

Media

Complessità organizzativa

Media ed alta

Capacità ricettiva massima

10 posti letto

Allegato A – Centro di pronta accoglienza per minori

Requisiti minimi strutturali

numero	descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio
2	prevedere spazi destinati agli incontri e ai colloqui da realizzarsi in contesti protetti
3	garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 2 posti letto
4	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
5	garantire un servizio igienico ogni 4 minori
6	prevedere la cucina e la dispensa
7	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
8	prevedere un spazio adibito a deposito
9	prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico dedicato
10	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Allegato A – Centro di pronta accoglienza per minori

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; f) le norme relative alla vita comunitaria; g) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	<p>garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei minori accolti, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r.41/05, con particolare riferimento agli obiettivi di superamento dell'emergenza e di ricerca di una successiva collocazione stabile</p>
3	<p>organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti</p>
4	<p>assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale</p>
5	<p>adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare</p>
6	<p>garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale</p>
7	<p>realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale</p>
8	<p>assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate</p>
9	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto educativo generale del servizio b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto; c) documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici; d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria e) registro delle presenze giornaliero dei minori accolti; f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; h) tabella dietetica; i) autorizzazione al funzionamento.

Allegato A – Centro di pronta accoglienza per minori

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale

10

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona	intervento educativo	animazione socio-educativa
media	media	1.634	3.268	6.536
media	alta	1.634	3.268	8.170

Note

Sulla base delle necessità individuate nel progetto individualizzato dell'assistito, possono essere attivati interventi di mediazione linguistico culturale

Allegato A – Casa di accoglienza e gruppo appartamento**Riferimento normativo**

Art. 21, comma 1, lett. f), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Casa di accoglienza e gruppo appartamento, con funzione assistenziale ed educativa

Utenti accolti

Donne in difficoltà, gestanti e/o madri con figli minori, che necessitano di tutela e di appoggio nel periodo della gravidanza e/o durante i primi anni di vita del figlio e padri in difficoltà con i propri figli. I minori sono accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente.

Intensità assistenziale

Bassa e media

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

5 nuclei familiari

Allegato A – Casa di accoglienza e gruppo appartamento

Requisiti minimi strutturali

numero	descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio
2	prevedere spazi destinati agli incontri e ai colloqui da realizzarsi in contesti protetti
3	garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 2 posti letto
4	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
5	garantire un servizio igienico ogni 4 minori
6	prevedere la cucina e la dispensa
7	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
8	prevedere un spazio adibito a deposito
9	prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico dedicato
10	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Allegato A – Casa di accoglienza e gruppo appartamento

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; f) le norme relative alla vita comunitaria; g) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	<p>garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r.41/05, con particolare riferimento agli obiettivi di superamento dell'emergenza e di ricerca di una successiva collocazione stabile</p>
3	<p>organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti</p>
4	<p>assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale</p>
5	<p>adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare</p>
6	<p>garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale</p>
7	<p>realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale</p>
8	<p>assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate</p>
9	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto educativo generale del servizio b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto; c) documentazione di ingresso per ciascuna persona, con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici; d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria; e) registro delle presenze giornalieri dei minori e degli adulti accolti; f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; h) tabella dietetica; i) autorizzazione al funzionamento.

Allegato A – Casa di accoglienza e gruppo appartamento

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale

5 nuclei

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona	intervento educativo	animazione socio-educativa
bassa	media	1.634	3.268	-
media	media	1.634	3.268	2434

Allegato A – Comunità familiare**Riferimento normativo**

Art. 21, comma 1, lett. g), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Comunità familiare, con funzione socio-educativa, caratterizzata dalla presenza e dall'attività di due o più adulti che convivono in modo continuativo e stabile con bambini o ragazzi fuori dalla propria famiglia di origine

Utenti accolti

Persone minori di età per le quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile, con i quali è instaurata una relazione di tipo familiare da parte delle figure adulte di riferimento che assumono funzioni genitoriali.
I minori sono accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente.

Intensità assistenziale

Media

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

6 minori, compresi gli eventuali figli naturali degli adulti di riferimento

Allegato A – Comunità familiare

Requisiti minimi strutturali

numero	descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio
2	prevedere spazi destinati agli incontri e ai colloqui da realizzarsi in contesti protetti
3	garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 2 posti letto
4	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
5	garantire un servizio igienico ogni 4 minori
6	prevedere la cucina e la dispensa
7	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
8	prevedere un spazio adibito a deposito
9	prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico dedicato
10	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Allegato A – Comunità familiare

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; f) le norme relative alla vita comunitaria; g) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei minori accolti, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05, con particolare riferimento all'obiettivo di ricerca di una successiva collocazione stabile
3	organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti
4	assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale
5	adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare
6	garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale
7	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale
8	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
9	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto educativo generale del servizio b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto; c) documentazione di ingresso per ciascuna persona, con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici; d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria; e) registro delle presenze giornaliero dei minori e degli adulti accolti; f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; h) tabella dietetica; i) autorizzazione al funzionamento.

Requisiti minimi professionali**Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale**

6

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale media	complessità organizzativa media	assistenza di base e alla persona 1.634
-------------------------------	---------------------------------	--

Allegato A – Comunità a dimensione familiare**Riferimento normativo**

Art. 21, comma 1, lett. g), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Comunità a dimensione familiare, con funzione socio-educativa

Utenti accolti

Persone minori di età per le quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile, accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente.

Intensità assistenziale

Media

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

10 minori + 2 posti di pronta accoglienza

Allegato A – Comunità a dimensione familiare

Requisiti minimi strutturali

numero	descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio
2	prevedere spazi destinati agli incontri e ai colloqui da realizzarsi in contesti protetti
3	garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 2 posti letto
4	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
5	garantire un servizio igienico ogni 4 minori
6	prevedere la cucina e la dispensa
7	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
8	prevedere un spazio adibito a deposito
9	prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico dedicato
10	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Allegato A – Comunità a dimensione familiare

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; f) le norme relative alla vita comunitaria; g) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei minori accolti, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05, con particolare riferimento all'obiettivo di ricerca di una successiva collocazione stabile
3	organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti
4	assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale
5	adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare
6	garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale
7	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale
8	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
9	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto educativo generale del servizio b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto; c) documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici; d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria e) registro delle presenze giornaliero dei minori accolti; f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; h) tabella dietetica; i) autorizzazione al funzionamento.

Requisiti minimi professionali**Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale**

12

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona	intervento educativo	animazione socio educativa
media	media	1.634	3.268	6.536
media	alta	4.068	3.268	8.136

Note

La combinazione media intensità assistenziale/ alta complessità organizzativa corrisponde a strutture organizzate per accogliere lattanti e minori fino a 3 anni.

Allegato A – Gruppo appartamento per adolescenti e giovani**Riferimento normativo**

Art. 21, comma 1, lett. h), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Gruppo appartamento per adolescenti e giovani

Utenti accolti

Adolescenti di età non inferiore a 16 anni e giovani fino ai 21 anni, che non possono rimanere o tornare nella propria famiglia, già accolti in affidamento, inseriti nella struttura sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente.

Intensità assistenziale

Bassa

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

4 posti letto

Allegato A – Gruppo appartamento per adolescenti e giovani

Requisiti minimi strutturali

numero	descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio
2	garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 2 posti letto
3	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
4	garantire un servizio igienico ogni 4 minori
5	prevedere la cucina e la dispensa
6	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
7	prevedere un spazio adibito a deposito
8	prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico dedicato
9	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Allegato A – Gruppo appartamento per adolescenti e giovani

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; f) le norme relative alla vita comunitaria; g) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; h) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione; <p>garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05</p>
2	garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05
3	organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono le persone accolte
4	assicurare alla persona accolta un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale
5	adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare
6	garantire la partecipazione della persona accolta e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale
7	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale
8	prevedere un organismo di rappresentanza dei minori accolti e loro familiari o loro tutori
9	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
10	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto educativo generale del servizio b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; c) documentazione di ingresso per ciascuna persona accolta, con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici e, nel caso di minore straniero non accompagnato, relativa documentazione rilasciata dall'autorità competente; d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria e) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte; f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; h) tabella dietetica; i) autorizzazione al funzionamento.

Allegato A – Gruppo appartamento per adolescenti e giovani

Requisiti professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale

4

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona	intervento educativo
bassa	media	634	1.000
media	media	634	1.634

Note

La combinazione bassa intensità assistenziale/ bassa complessità organizzativa corrisponde a strutture organizzate per accogliere giovani adulti dai 18 ai 21 anni.

La combinazione media intensità assistenziale/ media complessità organizzativa corrisponde a strutture organizzate per accogliere adolescenti e giovani tra i 16 e i 21 anni.

Allegato A – **Struttura semiresidenziale per persone anziane**

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. i), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura semiresidenziale per persone anziane, che assicura attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni la settimana e garantisce l'alta integrazione tra assistenza sanitaria ed assistenza sociale

Utenti accolti

Persone anziane:

- 1) parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia
- 2) non autosufficienti
- 3) con disabilità cognitivo comportamentale

Età di ammissione

65 anni ed oltre; nel caso di disabilità cognitivo comportamentale anche di età inferiore ai 65 anni, in base a quanto indicato dal Piano di Assistenza Personalizzato (PAP)

Intensità assistenziale

Bassa/media/alta

Complessità organizzativa

Bassa/media/alta

Capacità ricettiva massima

- a) 40 ospiti, se si tratta di struttura autonoma, 30 ospiti nel caso in cui la struttura possa ospitare il 50% di persone non autosufficienti
- b) 30 ospiti, se si tratta di struttura inserita in residenza per persone non autosufficienti o a prevalente accoglienza alberghiera per persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti

Allegato A – Struttura semiresidenziale per persone anziane

Requisiti minimi strutturali per struttura autonoma

numero	descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
3	prevedere uno spazio dedicato alle funzioni sanitarie con armadio per la custodia dei farmaci di uso personale degli ospiti
4	garantire un servizio igienico ogni 6 persone
5	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno che consenta l'ingresso anche alle persone disabili e sia dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia
6	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
7	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nella cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
8	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
9	prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali
10	prevedere uno spazio adibito a deposito
11	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
12	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa
13	prevedere spazi collettivi destinati al riposo
14	prevedere uno spazio adibito ad attività occupazionali e/o motorie

Allegato A – Struttura semiresidenziale per persone anziane

Requisiti minimi strutturali per struttura inserita in altra residenza

numero	descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
3	garantire un servizio igienico ogni 6 persone
4	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno che consenta l'ingresso anche alle persone disabili e sia dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia
5	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
6	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nella cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
7	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
8	prevedere uno spazio adibito a deposito
9	prevedere spazi collettivi destinati al riposo
10	prevedere uno spazio adibito ad attività occupazionali e/o motorie

Allegato A – Struttura semiresidenziale per persone anziane

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione
2	garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05
3	garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio
5	organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle abitudini del contesto sociale di riferimento
6	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
7	assicurare l'esposizione del menu
8	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornalieri delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) registro degli ausili in dotazione; i) autorizzazione al funzionamento. j) registro clinico del medico di medicina generale; k) cartella infermieristica.
9	garantire l'apertura per non meno di 11 mesi l'anno
10	organizzare le attività nell'arco di non meno di 6 giorni alla settimana, in un arco orario di apertura di non meno di 8 ore, riunendo le persone in piccoli gruppi
11	assicurare il collegamento con le famiglie o con i soggetti di tutela, coinvolgendole nel progetto del servizio e nella realizzazione delle attività

Allegato A – Struttura semiresidenziale per persone anziane

12	provvedere al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese mediche e di assistenza specifica a carico delle persone accolte, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia
----	--

Requisiti professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale

40

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza infermieristica	assistenza riabilitativa	assistenza di base e alla persona	animazione socio-educativa	attività occupazionali e/o formative	assistenza specialistica
bassa	bassa	-	-	18.628	980	780	-
media	media	3.922	980	19.608	980	-	-
alta	alta	4.314	1.078	20.490	1.078	780	312

Note

La combinazione bassa intensità assistenziale/bassa complessità organizzativa corrisponde a strutture che ospitano persone autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia; la combinazione media intensità assistenziale/media complessità organizzativa corrisponde a strutture che accolgono persone in condizione di non autosufficienza stabilizzata; la combinazione alta intensità assistenziale/alta complessità organizzativa corrisponde a strutture che accolgono persone con disabilità cognitivo comportamentale.

Allegato A – Struttura semiresidenziale per persone disabili**Riferimento normativo**

Art. 21, comma 1, lett. i), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura semiresidenziale per persone disabili

Utenti accolti

Persone con disabilità psico-fisica o plurima che necessitano di interventi integrati di carattere educativo/abilitativo, per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti

Età di ammissione

Tra i 18 e i 65 anni e oltre: è ammessa la frequenza oltre i 65 anni di età, ove possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi.

Intensità assistenziale

Media

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

20 ospiti

Allegato A – **Struttura semiresidenziale per persone disabili****Requisiti minimi strutturali per struttura autonoma**

numero	descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
3	prevedere uno spazio dedicato alle funzioni sanitarie con armadio per la custodia dei farmaci di uso personale degli ospiti
4	garantire un servizio igienico ogni 6 persone a norma per i disabili
5	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
6	prevedere uno spazio adibito a deposito
7	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nella cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
8	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
9	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
10	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa
11	prevedere uno spazio adibito ad attività motorie e/o occupazionali con relative attrezzature e con presidi per il mantenimento riabilitativo, individuale e/o di gruppo

Allegato A – **Struttura semiresidenziale per persone disabili**

Requisiti minimi strutturali per struttura inserita in altra residenza

numero	descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
3	garantire un servizio igienico ogni 6 persone
4	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
5	prevedere uno spazio adibito a deposito
6	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
7	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
8	prevedere uno spazio adibito ad attività motorie e/o occupazionali con relative attrezzature e con presidi per il mantenimento riabilitativo, individuale e/o di gruppo

Allegato A – **Struttura semiresidenziale per persone disabili****Requisiti minimi organizzativi**

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione
2	garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05
3	garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro soggetti di tutela al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio
5	organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle abitudini del contesto sociale di riferimento
6	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
7	assicurare l'esposizione del menu
8	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) registro degli ausili in dotazione; h) autorizzazione al funzionamento.
9	garantire l'apertura per non meno di 11 mesi l'anno
10	organizzare le attività nell'arco di non meno di 6 giorni alla settimana, in un arco orario di apertura di non meno di 8 ore, riunendo le persone in piccoli gruppi
11	assicurare il collegamento con le famiglie o con i soggetti di tutela, coinvolgendole nel progetto del servizio e nella realizzazione delle attività
12	provvedere al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese mediche e di assistenza specifica a carico delle persone accolte, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia

Allegato A – Struttura semiresidenziale per persone disabili

Requisiti professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale

20

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

intensità assistenzial e media	complessità organizzativa media	assistenza di base e alla persona	sostegno educativo	attività occupazionali e/o formative
		6.152	1634	520

Allegato A – **Struttura semiresidenziale per minori****Riferimento normativo**

Art. 21, comma 1, lett. i), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura semiresidenziale per minori che, per contingenze familiari e sociali, hanno bisogno di essere sostenuti nel processo di socializzazione, allo scopo di prevenire o contrastare esperienze di emarginazione o devianza; fornisce supporto anche alla famiglia del minore, sostenendola nello svolgimento dei compiti educativi e di cura quotidiani

Utenti accolti

Persone minori di età che necessitano:

- a) di sostegno nel processo di socializzazione, nel superamento delle difficoltà scolastiche e di fruizione del tempo libero;
- b) di sostegno educativo e psico-sociale per il recupero e il potenziamento delle competenze relazionali e lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale

Età di ammissione

Inferiore a 18 anni

Intensità assistenziale

Bassa e media

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

- a) 25 ospiti
- b) una quota pari al 50% dei posti della comunità a dimensione familiare nel caso in cui le attività si svolgano in collegamento con essa

Allegato A – Struttura semiresidenziale per minori

Requisiti minimi strutturali per struttura autonoma

numero	descrizione
1	garantire un servizio igienico ogni 6 minori
2	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno che consenta l'ingresso anche alle persone disabili e sia dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia
3	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascun minore accolto
4	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
5	prevedere uno spazio adibito a deposito
6	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nella cui immediate vicinanza sia collocato un servizio igienico
7	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
8	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa
9	garantire locali adeguati sia al numero di minori accolti, sia alle diverse attività organizzate per fasce d'età

Allegato A – **Struttura semiresidenziale per minori****Requisiti minimi strutturali per struttura collegata alla comunità a dimensione familiare**

numero	descrizione
1	garantire un servizio igienico ogni 6 minori
2	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno che consenta l'ingresso anche alle persone disabili e sia dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia
3	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascun minore accolto
4	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
5	prevedere uno spazio adibito a deposito
6	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nella cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
7	garantire locali adeguati sia al numero di minori accolti, sia alle diverse attività organizzate per fasce d'età

Allegato A – Struttura semiresidenziale per minori

Requisiti minimi organizzativi

numero	descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione
2	garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei minori accolti, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05
3	garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del soggetto di tutela al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, assicurando la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale
5	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
6	assicurare l'esposizione del menu
7	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto; b) registro delle presenze giornaliero dei minori accolti; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) autorizzazione al funzionamento.
8	garantire l'apertura per non meno di 11 mesi l'anno
9	

Allegato B - **Indice**

Indice

Appartamenti per anziani.....

Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani.....

Appartamenti per il Durante e Dopo di noi.....

Allegato B – Note preliminari**Note preliminari**

In esito al percorso di sperimentazione di strutture a carattere sociale, socio-sanitario e socio-educativo, attivato fin dal 2015 dalla Regione, il presente allegato agisce con impatto di "basso profilo" sulla normativa previgente, dando attuazione al dettato previsto all'articolo 22 "Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività" della legge regionale 41/2005, laddove, al comma 1, lett. b), nell'elencare le strutture interessate da tale procedura, vengono ricomprese "le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti"; il comma lega infatti queste tipologie di strutture alla sperimentazione prevista dal Piano sanitario e sociale integrato regionale che deve contemplarne anche i requisiti.

Le caratteristiche e le finalità della sperimentazione di tali strutture, promossa proprio ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 41/2005 e dal Piano sanitario e sociale integrato regionale, sono infatti riconducibili, sotto il profilo organizzativo e strutturale, a realtà ad intensità assistenziale contenuta.

Appartamenti per anziani

Riferimento normativo

Art. 22, comma 1, lett. b), della l.r. 41/05.

Tipo di struttura

Struttura residenziale a bassa intensità assistenziale che ha la finalità di mantenere l'autonomia delle persone anziane residenti e prevenire l'isolamento e l'emarginazione favorendo i rapporti e le relazioni interpersonali.

L'assistenza medica è garantita dal Medico di Medicina Generale (MMG). Le prestazioni sanitarie sono quelle previste dai LEA per la generalità dei cittadini sia a regime domiciliare che ambulatoriale.

Utenti accolti

Anziani autosufficienti in condizioni di solitudine, emarginazione, devianza e di limitata autonomia con modesta dipendenza socio-sanitaria.

Capacità ricettiva massima

6 posti letto

Requisiti strutturali

La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore per le civili abitazioni in particolare possedere certificato di agibilità e certificazione di conformità degli impianti ovvero dichiarazione di rispondenza.

La struttura deve inoltre rispondere ad alcune caratteristiche strutturali che garantiscano sicurezza e comfort alle persone che vi abitano (utenti e operatori). In particolare:

- deve essere ubicata in luoghi abitati facilmente raggiungibili anche con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
- le camere da letto devono essere di dimensioni tali da ospitare di norma al massimo 2 persone (indicativamente di minimo 9 mq per la singola e 14 mq per la doppia) e dotate di letti possibilmente ad altezza variabile per facilitare salita e discesa, armadi individuali idonei per abiti ed effetti personali;
- assenza di barriere architettoniche sia all'interno dell'appartamento sia nei percorsi esterni, in modo tale da garantire agli ospiti la fruibilità di tutta la struttura;
- deve essere presente una linea telefonica a disposizione degli ospiti;
- devono essere presenti due servizi igienici di cui almeno un bagno fruibile anche da parte di persone con mobilità ridotta
- devono essere presenti campanelli di chiamata in vicinanza dei letti o altri dispositivi per l'attivazione del personale
- deve essere presente una cucina con caratteristiche corrispondenti a quelle inserite nelle civili abitazioni
- deve essere presente uno spazio o più spazi polifunzionale/i per attività varie (cucina, socializzazione, studio/tempo libero, colloqui, attività amministrativa);
- i farmaci degli ospiti devono essere conservati in un armadietto chiuso a chiave e, se necessario, in frigorifero separati dagli alimenti;

Allegato B – Appartamenti per anziani

- deve essere attrezzata una “postazione” di riposo per l’operatore che osserva il turno di notte;
- deve essere previsto, nelle forme possibili, un sistema di rinfrescamento estivo degli ambienti;

Requisiti assistenziali e organizzativi

Agli ospiti della struttura deve essere assicurata assistenza 24 ore su 24 attraverso la presenza effettiva in servizio di operatori. In caso di gruppi appartamento, la sorveglianza notturna può essere effettuata da un solo operatore ogni 12 persone anche ospitate in diversi appartamenti ricompresi nello stesso complesso abitativo.

Nella struttura deve essere identificato un referente/coordinatore responsabile del servizio. Tale figura deve essere disponibile e facilmente rintracciabile al fine di potere intervenire per fare fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti e/o dei familiari.

La struttura garantisce i seguenti interventi:

- assistenza tutelare diurna e notturna anche in situazioni di emergenza;
- assistenza ed aiuto nell’espletamento delle normali attività quotidiane;
- servizio pasti, lavanderia e guardaroba;
- trasporto, accompagnamenti e commissioni;
- attività finalizzate al mantenimento e/o alla riattivazione di capacità psico-fisiche;
- possibilità di integrazione sociale, attivando opportunità di rapportarsi all’ambiente esterno;

La struttura è tenuta inoltre a:

- garantire il rispetto della dignità, dell’intimità degli affetti e delle esigenze relazionali dell’anziano;
- affinare la qualità del dialogo con la persona anziana, così da promuoverne il benessere e stimolarla nella comunicazione;
- assicurare che l’igiene personale quotidiana comprenda anche l’attenzione all’aspetto esteriore della persona;
- assicurare che l’abbigliamento sia costituito da indumenti personali che devono essere sempre puliti, curati ed adeguati alle esigenze della vita comunitaria preoccupandosi che il guardaroba di ciascun ospite sia sufficientemente fornito;
- fare in modo che la consumazione del pasto avvenga in condizioni che favoriscano la socializzazione e la dimensione comunitaria;
- assicurare un alto grado di igiene ambientale, nonché garantire un corretto mantenimento dell’estetica dei luoghi.

Devono essere organizzate attività di animazione e socializzazione volte a favorire autonomia e integrazione, nonché a rafforzare il legame tra la persona anziana e il contesto sociale in cui vive. Particolare attenzione deve essere posta nell’elaborazione di modalità operative e contenuti che valorizzino le abilità dell’anziano e la sua esperienza di vita, i suoi valori, le sue abitudini con la cultura e le peculiarità dell’ambiente in cui vive. Le attività di animazione e socializzazione devono essere documentate, organizzate su base settimanale e la programmazione visionabile dagli ospiti e dai familiari, nonché dagli organi preposti all’attività di vigilanza e controllo.

Allegato B – Appartamenti per anziani

Presso la struttura deve essere assicurata la presenza della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza:

- un apposito registro aggiornato, con pagine numerate, su cui vengono annotati i nominativi degli utenti, le loro generalità, la data di entrata, i periodi di assenza e la motivazione della stessa, la data di dimissione definitiva, i numeri di telefono di riferimento per eventuali necessità ed il nome del medico curante;
- una cartella relativa a ciascun anziano ospitato contenente:
 - il piano assistenziale individualizzato (PAI) con aggiornamenti successivi, che deve indicare in particolare gli obiettivi da raggiungere, gli interventi da attivare e le relative modalità di esecuzione, le figure professionali impegnate, i tempi previsti e la verifica del grado di raggiungimento di ogni singolo obiettivo;
 - le terapie in corso con gli aggiornamenti del medico curante,
 - gli orari e le modalità di somministrazione/assunzione dei farmaci;
 - le situazioni significative che eventualmente emergono nell'arco della giornata.
 - il registro dei turni settimanali/mensili del personale e attestati, titoli e/o curricula degli operatori impiegati nella struttura e tipologia contrattuale attivata;
 - la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008 o, in alternativa, per impianti preesistenti, dichiarazione di rispondenza redatta da un impiantista abilitato con esperienza nel campo di almeno 5 anni;
 - il piano della manutenzione dell'impianto idro-sanitario

Figure professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 6

Assistenza di base e alla persona: monte orario annuale 8.760 ore

Il personale addetto all'assistenza che opera presso la struttura deve avere una buona conoscenza della lingua italiana, sia verbale che scritta, ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli – attestati di qualifica professionale:

- Addetto all' Assistenza di Base (ADB);
- Operatore Socio – Sanitario (OSS);
- Assistenti familiari accreditate (badanti)

Animazione socio-educativa: 817

Note**Variazioni dello stato di salute degli ospiti**

La struttura accoglie anziani autosufficienti o con bassa intensità assistenziale. Con tale declinazione si intende una percentuale di invalidità civile non superiore al 66% che, rispetto alla persona ultra 65enne, rappresenta la persistenza di difficoltà lievi a svolgere le funzioni proprie della sua età. E' compito del Gestore accertare che tale condizione sia presente al momento dell'ingresso.

Allegato B – Appartamenti per anziani

Verificata l' idoneità dell' ospite all' accoglienza in struttura, il Gestore deve acquisire la relativa documentazione sanitaria prodotta dal Medico di Medicina Generale (MMG).

Ogni modificazione/aggravamento delle condizioni dell' anziano dovrà essere tempestivamente comunicata ai familiari di riferimento dell' anziano o al suo legale rappresentante e al Medico di Medicina Generale per i provvedimenti del caso: individuazione di una collocazione più idonea ai nuovi variati bisogni anche ricorrendo ai Servizi territoriali nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti.

La struttura garantirà comunque l' accoglienza dell' ospite assicurando un' assistenza adeguata, nell' arco delle 24 ore, con modalità appropriate ai nuovi bisogni, fintanto che non sarà individuata la risposta appropriata alla nuova condizione. Il Gestore dovrà, al riguardo, documentare e certificare sotto la propria responsabilità le modifiche e l' ampliamento all' assistenza fornita all' ospite interessato, specificando tempi e tipologia di assistenza, orari, presenze di personale.

Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani**Riferimento normativo**

Art. 22, comma 1, lett. b), della l.r. 41/05.

Tipo di struttura

Struttura residenziale, di seconda accoglienza, a bassa intensità assistenziale che ha la finalità di promuovere l'autonomia di adolescenti ormai alle soglie della maggiore età o di giovani adulti generalmente accolti in precedenza presso altre tipologie di servizi residenziali per minorenni o in uscita dai percorsi di affidamento familiare.

Utenti accolti

Adolescenti di età non inferiore a 16 anni e giovani fino ai 21 anni, sia italiani che stranieri, in difficoltà e/o in condizione di disagio e/o nello *status* di minore straniero non accompagnato, che necessitano di tutela e protezione sociale, nonché di modalità specifiche di osservazione, accompagnamento e supporto all'autonomia. I minori e/o i maggiorenni sono in carico al servizio sociale territorialmente competente, con progetto educativo personalizzato nel quale sia valutato attuabile un percorso di ulteriore sostegno finalizzato all'autonomia personale e sociale, anche sulla base di eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Capacità ricettiva massima

6 posti letto.

La capacità ricettiva può essere alzata a massimo 12 posti letto in caso di articolazione in due moduli di massimo 6 posti ciascuno collocati nello stesso complesso/immobile ed organizzati con modalità di accesso indipendenti.

Requisiti strutturali

1. La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore per le civili abitazioni in particolare possedere certificato di agibilità e certificazione di conformità degli impianti.
2. camere da letto fino ad un massimo di 3 posti letto;
3. un servizio igienico fino a 6 utenti, 2 servizi igienici oltre i 6 utenti;
4. uno spazio o più spazi polifunzionale/i per attività varie (cucina, socializzazione, studio/tempo libero, colloqui, attività amministrativa/educativa).

Requisiti organizzativi

Prevedere un referente/coordinatore responsabile del servizio rintracciabile e reperibile anche quando non presente in struttura, al fine di potere intervenire per fare fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti e/o dei familiari.

Adottare:

1. il Regolamento interno, contenente disposizioni su:

Allegato B – Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani

- a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività;
 - b) le prestazioni erogate;
 - c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività, con particolare riferimento alle modalità di presidio delle funzioni tutelari in caso di utenti minorenni;
 - d) l'impiego di eventuali figure di volontari in aggiunta alle risorse professionali impiegate, con la definizione del numero complessivo delle risorse previste e delle attività che si intendono realizzare con tale apporto, nonché delle modalità e gli strumenti con i quali tali figure si raccordano con il responsabile del servizio e con gli altri operatori, soprattutto durante l'eventuale presenza nelle ore notturne;
 - e) la composizione e le modalità di corresponsione della retta o di altra forma di contribuzione economica a copertura dei servizi e delle prestazioni rese a favore degli utenti;
 - f) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone;
 - g) l'organizzazione generale della vita comunitaria, anche in relazione, in caso di collocazione della struttura in sito condominiale, al rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo regolamento;
 - h) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
 - i) modalità di attivazione e reperimento del responsabile, soprattutto nelle ore notturne soprattutto se volontari
2. il Patto di accoglienza con l'utente;
3. Prevedere:
- a) modalità specifiche per:
 - la registrazione degli ospiti in entrata e in uscita;
 - la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale;
 - la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza;
 - la programmazione periodica delle attività destinate ai minori;
 - la programmazione e lo svolgimento di eventuali corsi di lingua italiana in caso di utenti stranieri, anche attraverso la partecipazione alla rete dei servizi e delle opportunità del territorio.
 - b) progetti educativi individualizzati (PEI) che, in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05 e in stretto raccordo e collaborazione con il servizio sociale del territorio, risultino adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte e calibrati sulle possibilità di conseguimento della progressiva autonomia e dell'indipendenza;
 - c) l'organizzazione del servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età e del genere a cui appartengono le persone accolte, nonché della finalità di favorire la partecipazione della persona accolta (e della relativa famiglia o del tutore) al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale, garantendo la piena partecipazione degli utenti alle risorse e alle opportunità del territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, della formazione professionale, del lavoro, al sistema delle risorse culturali, socio-ricreative e sportive (ecc.);
 - d) la traduzione in più lingue (con riferimento alle lingue più diffuse in relazione all'utenza abitualmente accolta) della Carta dei Servizi, del Regolamento interno e del Patto di accoglienza con l'utente, che sono comunque resi disponibili per favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura.

Allegato B – **Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani**

4. Assicurare:

- a) la formazione interculturale del personale del servizio, ai fini di favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze culturali;
- b) la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate;
- c) in caso di collocazione della struttura in sito condominiale, il rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo regolamento;
- d) la presenza della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza:
 - progetto educativo generale del servizio;
 - cartella personale, per ciascuna persona accolta, nella quale deve, tra l'altro, essere conservato il progetto educativo individualizzato e le sue successive eventuali revisioni e modifiche;
 - documentazione di ingresso per ciascuna persona accolta, comprendente relazione sociale/richesta di inserimento da parte dei servizi sociali competenti sul caso, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici e, nel caso di minore straniero non accompagnato, relativa documentazione rilasciata dall'autorità competente;
 - documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria;
 - registro delle presenze giornalieri delle persone accolte;
 - registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni e dell'eventuale impiego di volontari a titolo integrativo e complementare;
 - quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - tabella dietetica;
 - provvedimenti amministrativi inerenti il funzionamento della struttura.

Figure professionali

Intervento educativo assicurato da educatori professionali: modulo di massimo 6 posti letto:

- presenza di giovani adulti dai 18 ai 21 anni: monte orario annuale: 1000
- presenza di adolescenti e giovani 16-18 anni: monte orario annuale: 2000

Nel caso di presenza di minori di età le ore notturne sono coperte attraverso la turnazione di un operatore.

Se l'operatore in turno è un volontario, devono essere previste ed attivate specifiche modalità e strumenti per il raccordo e la reperibilità con il referente/coordinatore responsabile del servizio.

Allegato B – **Appartamenti per il Durante e Dopo di noi**

Appartamenti per il Durante e Dopo di noi

Riferimento normativo

Art. 22, comma 1, lett. b), della L.R. 41/05.

Tipo di struttura

Struttura residenziale continuativa, a bassa intensità assistenziale, finalizzata alla coabitazione nonché a favorire l'autonomia di persone disabili

Utenti accolti

Persone con disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, comunemente chiamato il Dopo di noi per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personalizzati improntati sul raggiungimento di una maggiore autonomia le cui eventuali gravi disabilità consentono comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato, persone da 18 anni ai 65 anni;
E' ammessa la permanenza oltre i 65 anni di età ove possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi.

Capacità ricettiva massima

5 posti letto

Requisiti strutturali

La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore per le civili abitazioni in particolare possedere certificato di agibilità e certificazione di conformità degli impianti ovvero dichiarazione di rispondenza.

La struttura deve inoltre rispondere ad alcune caratteristiche strutturali che garantiscano sicurezza e comfort alle persone che vi abitano (utenti e operatori). In particolare:

- deve essere ubicata in luoghi abitati, non isolati, facilmente raggiungibili anche con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
- le camere da letto devono essere di dimensioni tali da ospitare al massimo 2 persone (indicativamente di minimo 9 mq per la singola e 14 mq per la doppia) e dotate di letti possibilmente ad altezza variabile per facilitare salita e discesa, armadi individuali idonei per abiti ed effetti personali;
- devono essere assenti barriere architettoniche sia all'interno dell'appartamento sia nei percorsi esterni, in modo da garantire la piena fruibilità da parte degli ospiti;
- devono essere presenti almeno 2 servizi igienici di cui 1 per disabili
- deve essere presente una cucina con caratteristiche corrispondenti a quelle inserite nelle civili abitazioni

Allegato B – Appartamenti per il Durante e Dopo di noi

- deve essere presente uno o più spazi polifunzionale/i per attività varie (socializzazione, studio/tempo libero, colloqui, attività amministrativa);
- i farmaci degli ospiti devono essere conservati in un armadietto chiuso e, se necessario, in frigorifero separati dagli alimenti;
- deve essere attrezzata una “postazione” di riposo per l’operatore che osserva il turno di notte;
- deve essere previsto, nelle forme possibili, un sistema di rinfrescamento estivo degli ambienti;

Requisiti assistenziali e organizzativi

Agli ospiti della struttura deve essere assicurata assistenza anche notturna attraverso la presenza in servizio di operatori ovvero con monitoraggio a distanza, che garantisca comunque un tempestivo intervento, in relazione al bisogno assistenziale degli ospiti;

Nella struttura deve essere identificato un referente/coordinatore responsabile del servizio. Tale figura deve essere disponibile e facilmente rintracciabile al fine di potere intervenire per fare fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti e/o dei familiari.

Requisiti organizzativi

Adottare:

1. il Regolamento interno, contenente disposizioni su:

- a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività;
- b) le prestazioni erogate
- c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività.
- d) l'impiego di eventuali figure di volontari in aggiunta alle risorse professionali impiegate, con la definizione del numero complessivo delle risorse previste e delle attività che si intendono realizzare con tale apporto;
- e) la composizione e le modalità di corresponsione della retta o di altra forma di contribuzione economica a copertura dei servizi e delle prestazioni rese a favore degli utenti;
- f) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone in accordo con i servizi;
- g) l'organizzazione generale della vita comunitaria;
- h) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;

2. il Patto di convivenza fra i coinquilini.

Prevedere:

- a) modalità specifiche per:
 - la registrazione degli ospiti in entrata e in uscita;
 - la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale; con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie
 - la gestione degli adempimenti connessi alla tutela della riservatezza;

Allegato B – Appartamenti per il Durante e Dopo di noi

- la programmazione periodica delle attività comuni;
- b) progetti assistenziali individualizzati (PAI) che, in base all'art. 7, l.r 41/05 sono in stretto raccordo e collaborazione con il servizio sociale del territorio, risultino adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte e calibrati sulle possibilità di conseguimento della progressiva autonomia e dell'indipendenza, nonché alle legittime aspirazioni;
- c) l'organizzazione delle attività secondo modalità personalizzabili al fine di favorire la partecipazione della persona accolta al progetto generale del servizio e al progetto assistenziale individuale, garantendo la piena partecipazione delle persone accolte alle risorse e alle opportunità del territorio, con particolare riferimento al sistema della formazione professionale, del lavoro, al sistema delle risorse culturali, socio-ricreative e sportive (ecc.).

Assicurare:

- la presenza della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza:
 - cartella personale, per ciascuna persona accolta, nella quale deve, tra l'altro, essere conservato il progetto assistenziale individualizzato e le sue successive eventuali revisioni, modifiche e aggiornamenti;
 - documentazione di ingresso per ciascuna persona accolta, comprendente il nome del medico di medicina generale i relativi professionisti coinvolti
 - registro dei farmaci e somministrazione
 - documentazione inerente i rapporti con i servizi coinvolti ;
 - registro delle presenze giornaliero delle persone accolte;
 - registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni e dell'eventuale impiego di volontari a titolo integrativo e complementare;
 - quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - tabella dietetica;
 - provvedimenti amministrativi inerenti il funzionamento della struttura.

Figure professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 5

Intervento educativo:

- monte orario annuale 1000 di intervento educativo e Animazione socio-educativa.

Assistenza di base alla persona :

- monte orario annuale 817 assistente di base alla persona/assistente familiare accreditata (badante)

Note

Sulla base delle necessità individuate nel progetto individualizzato della persona accolta, può essere attivata l'assistenza infermieristica.

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE****- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 20 dicembre 2017, n. 677

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 20 dicembre 2017 collegato alla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020);

Premesso che:

- in previsione del maltempo che ha interessato la Lunigiana, nei giorni dell'11 e 12 dicembre 2017, è stata proclamata dal Centro funzionale regionale di monitoraggio meteo idrologico-idraulico della Toscana l'allerta meteo codice "rosso";

- in seguito agli eventi meteorologici il Presidente della Regione Enrico Rossi ha proclamato lo stato di emergenza regionale;

Tenuto conto che tali abbondanti piogge hanno colpito, in particolare, i Comuni di Tresana, Casola in Lunigiana, Fivizzano e Aulla in Provincia di Massa Carrara, provocando una serie di movimenti franosi che hanno interessato strade e versanti;

Considerato che, da una prima ricognizione dei danni, risulta necessario un intervento straordinario al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza delle arterie stradali compromesse e dei versanti erosi dalle piogge;

Ritenuto opportuno che la Regione Toscana si attivi quanto prima per sostenere l'azione delle amministrazioni comunali e della provincia interessati dal fenomeno meteorologico sopracitato, a partire dalla prossima variazione di bilancio, al fine di ottenere la messa in sicurezza del territorio;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a valutare, a partire dalla prima variazione di bilancio utile, la possibilità di sostenere la realizzazione delle opere necessarie per ripristinare i danni dal maltempo nelle località colpite da forti alluvioni, così come riportate in narrativa

Il presente atto è pubblicato integralmente sul

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Giovanni Donzelli

ORDINE DEL GIORNO 20 dicembre 2017, n. 680

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 20 dicembre 2017 collegato alla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto:

- delle tre gare per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi, LOTTO 1 - CIG 66602346F6; LOTTO 2 - CIG 66602926D3; LOTTO 3 - CIG 666030518F, aventi ad oggetto la stipula di una convenzione-quadro fra l'appaltatore ed il soggetto aggregatore, Regione Toscana, per il servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi per le aziende sanitarie e gli altri enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale, il Consiglio regionale, agenzie ed enti dipendenti della Regione Toscana;

- che l'importo delle tre gare ammonta complessivamente a 388 milioni di euro, così ripartito tra i tre lotti:

- LOTTO - 1 euro 132.000.000,00 (centotrentaduemilioni virgola zero decimi);

- LOTTO - 2 euro 186.000.000,00 (centotrantaseimilioni virgola zero decimi);

- LOTTO - 3 euro 70.000.000,00 (settantamila milioni virgola zero decimi);

- che l'apertura delle offerte pervenute è avvenuta in data 19 luglio u.s. e l'aggiudicazione non è stata ancora formalizzata perché sono in atto i previsti controlli in materia di anomalia delle offerte e dei requisiti speciali ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

- che i soggetti classificati al primo posto delle graduatorie provvisorie dei tre lotti risultano essere stati:

- LOTTO 1 RTI - Dussmann Service s.r.l./Co.Laser Servizi s.c.r.l./Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico L.A.T/ Coopservice S.Coop P.A. /Manutencoop Facility Management S.p.A.;

- LOTTO 2 - RTI Dussmann Service s.r.l./Co.Laser

Servizi s.c.r.l./Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico L.A.T/ Coopservice S.Coop P.A. /Manutencoop Facility Management S.p.A.;

- LOTTO 3 - RTI Consorzio Leonardo servizi consorzio stabile/L'Orologio società cooperativa/Consi Copra Soc. Coop.;

Rilevato che il personale complessivamente impiegato nei tre lotti in questione risulta essere di 3.389 lavoratori, così suddivisi: LOTTO 1 n. 974; LOTTO 2 n. 1.140; LOTTO 3 n. 1.275;

Preso atto che:

- i 3.389 lavoratori, impiegati nel servizio in questione, hanno espresso preoccupazioni, anche tramite le organizzazioni di rappresentanza sindacale, per il nuovo contratto che verrà sottoscritto con le imprese aggiudicatane delle gare;

- le organizzazioni di rappresentanza sindacale chiedono alle istituzioni, nello specifico alla Regione Toscana in quanto ente appaltatore, garanzie affinché le nuove aziende affidatane del servizio rispettino le norme in materia di contratti e lavoro delle regole sul trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

Ritenuto che la Regione Toscana, in qualità di committente degli appalti riguardanti anche servizi erogati in proprie strutture (es. Giunta regionale, Consiglio regionale, Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana), ha il dovere di tutelare i diritti di tutti i lavoratori e di garantire l'attuazione delle normative in materia contrattuale e di lavoro, accertandosi che le imprese aggiudicatrici dell'appalto rispettino la normativa vigente in materia, sia a livello comunitario quali la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, sia nazionale, quale la normativa finalizzata alla conservazione e tutela dei rapporti di lavoro in corso, in modo da evitare il pregiudizio che potrebbero subire i lavoratori dall'erronea interpretazione e/o applicazione di norme che diversamente non risultano rilevanti, quali la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), in occasione della successione nell'appalto di altro datore di lavoro;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a interessarsi della questione per tutelare i 3.389

lavoratori e a convocare tempestivamente le parti interessate, nello specifico aziende e sindacati, per dare rassicurazioni ai lavoratori sui nuovi contratti e il rispetto delle norme.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Giovanni Donzelli

ORDINE DEL GIORNO 20 dicembre 2017, n. 681

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 20 dicembre 2017 collegato alla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020), è stata redatta tenendo conto dei contributi previsti da parte delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, quantificabili complessivamente, per l'anno 2018, in 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, con un impatto sul bilancio regionale di circa 24 milioni di euro, e in 2.200 milioni in termini di indebitamento netto, con un impatto a carico del bilancio regionale di circa 172 milioni di euro, mentre per le annualità 2019 e 2020, a legislazione vigente, è confermato un contributo, da parte della sola Regione Toscana, stimato in 210 milioni di euro in entrambi i profili;

- sulla base di tali scenari si prospetta la necessità di un'ulteriore drastica riduzione della spesa pubblica nella nostra Regione, con la conseguenza di un'ulteriore allarmante indebolimento della capacità di intervento a tutela dell'interesse collettivo, in primis dell'accesso alla salute dei cittadini, della formazione professionale e dell'occupazione, delle politiche di gestione e tutela del territorio, oltre che una generale paralisi degli investimenti pubblici regionali.

Considerato che:

- tra i principali criteri alla base della l.r. 79/2017 vi è l'obiettivo del rispetto del pareggio di bilancio di competenza di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio

di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), come esplicitamente annunciato nella nota integrativa;

- nella deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2017, n. 97 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2018. Approvazione), si sottolinea come: "l'obbligo di conseguire nell'esercizio finanziario un avanzo di gestione assai rilevante, costituisce un limite al pieno dispiegamento delle attività programmate", e che il quadro derivante dal "fiscal compact", e dagli obblighi e scelte conseguenti, "comporterà inevitabilmente una brusca frenata delle attività progettuali ed in particolare degli investimenti, sia della Regione sia degli Enti Locali";

- la sopracitata l. 243/2012 ha recepito nel diritto interno italiano il fiscal compact, cioè il trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria, all'interno del quale è inserita la "regola aurea" del pareggio di bilancio da parte degli stati firmatari;

- il fiscal compact si colloca nel solco di una serie di trattati e regolamenti europei che, nel corso del tempo, hanno impresso alle politiche economiche dell'Unione europea un indirizzo di tipo liberista, fino a sposare il paradigma dell'austerità.

Rilevato che:

tali misure di austerità, che hanno già provocato nell'ultimo decennio enormi danni sociali, sono state trasferite principalmente sulle regioni e sugli enti locali attraverso il patto di stabilità interno, i tagli ai trasferimenti erariali, i tagli lineari delle così dette "spending review";

entro breve i parlamenti nazionali europei saranno chiamati ad esprimersi sull'efficacia del fiscal compact, potendo prevedere o meno il suo inserimento a pieno titolo fra i trattati Europei, decisione che gli conferirebbe una posizione di primato rispetto all'ordinamento giuridico italiano, rendendo irreversibili le politiche liberiste di austerità.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a farsi portatrice nei confronti del Parlamento italiano di un giudizio negativo rispetto agli effetti del trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria, meglio conosciuto come fiscal compact;

a richiedere, in ogni sede possibile, che sia aperta una discussione sul superamento di trattati e regolamenti, a partire dal patto di stabilità e crescita, che hanno imposto un indirizzo liberista alle politiche dell'Unione europea, caricando gran parte del peso delle conseguenti misure di austerità sulle regioni e sugli enti locali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Giovanni Donzelli

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
5 gennaio 2018, n. 1

OCDPC n. 482/2017 - O.C.D. nn. 55 e 56/2017 - Intervento cod. 2017ELI0087 Ponte sul Rio MORRA - CUP: J31B17000570002. Individuazione gruppo tecnico, affidamenti servizi impegno oneri istruttori e-distribuzione spa.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno";

Vista l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/09/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 OCDPC n. 482/2017, ha individuato le strutture di supporto alla propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Vista l'ordinanza commissariale n. 55 del 09/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 OCDPC n. 482/2017, ha approvato il Piano degli Interventi;

Vista l'ordinanza commissariale n. 56 del 09/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana;

Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. "2017ELI0087" per importo di € 1.100.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

Considerato che l'intervento è di tipo urgente e dovrà esser progettato e realizzato con la massime celerità, al fine del rispetto dei tempi previsti dal piano emergenziale;

Preso atto che relativamente all'intervento è stato individuato il seguente gruppo di progettazione composto da personale regionale:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Dario Bellini

- Collaboratori del Rup: Ing. Sandra Alagna, Luisa Di Matteo, Liliana Guerrini, Marcucci Gabriella, Fiorenza Messicani

- Gruppo Progettazione: Ing. Marco Fiore, Ing. Valter Martinelli, Geom. Simone Bianucci, Geom. David Di Pede, Geol. Giorgio Mazzanti, Geom. Rinaldo Chericoni, Monica Corto-passi

- Direttore dei Lavori: Ing. Marco Fiore

- Direttori Operativi: Ing. Valter Martinelli, Geom. Simone Bianucci, Geom. David Di Pede Monica Cortopassi

- Coordinatore Sicurezza Esecuzione: Ing. Marco Fiore

- Collaudatore statico e tecnico-amministrativo: Ing. Gabriele Cerri;

Ritenuto necessario integrare il gruppo di progettazione di cui sopra con alcune specifiche professionalità esterne in grado di eseguire lo studio idrologico-idraulico, il calcolo strutturale e piano di sicurezza delle opere da realizzare, oltre alla necessità di effettuare le indagini geognostiche per la necessaria caratterizzazione dei sottosuoli;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ed ii.;

- la L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti

pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e ss. mm. ed ii., per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamate le delibere di Giunta Regionale numeri 438/2016, 1305/2016 e 643/2017 in relazione alle modalità di espletamento delle procedure, dei controlli e delle indagini di mercato previste dall' art. 31 comma 8 e dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;

Ritenuto opportuno, per far fronte all'acquisizione dei seguenti servizi:

1- "Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; del D.P.R. n. 207/2010; L.R. n. 38/2007; del D.P.G.R. n. 30/R/2008 relativo a servizi di architettura e ingegneria, di progettazione esecutiva delle strutture e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle strutture". CIG: 7303515B3B, ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante START;

2- "Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; del D.P.R. n. 207/2010; L.R. n. 38/2007; del D.P.G.R. n. 30/R/2008 relativo a Servizi di architettura e ingegneria, di progettazione inerente gli aspetti idraulici dell'opera (relazione idrologica e relazione idraulica) - CIG: 7304136BB2, ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. mediante START;

3- "Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo al servizio di "Indagini Geognostiche relative alla progettazione esecutiva" - CIG: 7304214C10, ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. mediante START;

Considerato che il Dirigente Responsabile del Contratto Ing. Dario Bellini, comprovata l'esperienza degli operatori economici sotto elencati, operanti da diversi anni nei rispettivi settori specialistici, ha ritenuto non necessario richiedere ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale e le garanzie definitive, invitando a presentare offerta:

- per l'esperienza specifica in campo strutturale, con

la lettera d'invito prot. n. 583138 del 04/12/2017, inviata tramite la piattaforma Start, contenente le condizioni prestazionali e che si allega al presente atto alla lettera "A", l'operatore economico SE.I.CO. s.r.l. Servizi di Ingegneria e Consulenza con sede in Lucca -Via di Vorno, 9/A (P.I. 02014380469) di cui è legale rappresentante Ing. Massimo Viviani;

- per l'esperienza specifica nel settore idraulica fluviale, con la lettera d'invito prot. n. 583750 del 05/12/2017, inviata tramite la piattaforma Start, contenente le condizioni prestazionali e che si allega al presente atto alla lettera "C", l'operatore economico Ing. Fabio Bonacci con studio in Pisa - Viale Giovanni Pisano n. 67 (P.I. 01395230509);

- per l'esperienza specifica nelle indagini geognostiche e a seguito di indagine di mercato informale, con lettera d'invito prot. n. 583756 del 05/12/2017, inviata tramite la piattaforma Start, contenente le condizioni prestazionali e che si allega al presente atto alla lettera "E", l'operatore economico GAIA Servizi snc con sede in S. Martino Ulmiano - San Giuliano Terme (Pisa) - Via Lenin n. 132 (P.I. 01667250508), che ha presentato la migliore offerta economica;

Ritenuto quindi di approvare le sopra citate lettere d'invito (Allegati A, C, E);

Accertato che la documentazione compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma digitale presentata sulla piattaforma Start, è stata trasmessa nei termini indicati nelle lettere d'invito dai rispettivi operatori economici sopra richiamati;

Valutato che tutte le offerte presentate rispondono alle esigenze della Stazione Appaltante e risultano congrue nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione, (Allegati B, D,F);

Dato atto che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 643/2017, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario, dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione;

Ritenuto pertanto ai sensi degli artt. 36 comma 1, 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di aggiudicare:

- la redazione degli elaborati di livello esecutivo delle opere strutturali alla SE.I.CO. s.r.l. Servizi di Ingegneria e Consulenza con sede legale in Via di Vorno, 9/a Lucca, per l'importo complessivo di € 23.180,00 di cui € 19.000,00 quale corrispettivo compreso oneri previdenziali, oltre € 4.180,00 per IVA al 22%;

- la relazione idraulica ed idrologica all'Ing. Fabio

Bonacci con studio in Pisa -Viale Giovanni Pisano n. 67, per l'importo complessivo di € 5.246,00 di cui € 4,300,00 quale corrispettivo compreso oneri previdenziali oltre € 946,00 per IVA 22%;

- l'esecuzione delle indagini geognostiche alla soc. GAIA Servizi snc con sede legale sede in S. Martino Ulmiano - San Giuliano Terme (Pisa) - Via Lenin n.132, per l'importo complessivo di € 8.211,82 di cui € 6.731,00 quale corrispettivo ed € 1,480,82 per IVA 22%;

Ritenuto pertanto di assumere:

- a favore della SE.I.CO. s.r.l. Servizi di Ingegneria e Consulenza, i cui dati sono riportati nell'allegato B alla presente ordinanza, un impegno per la somma complessiva di euro 23.180,00 a valere sul capitolo n. 22238 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;

- a favore dell'Ing. Fabio Bonacci con studio in Pisa - Viale Giovanni Pisano n. 67, i cui dati sono riportati nell'allegato D alla presente ordinanza, un impegno per la somma complessiva di euro 5.246,00 a valere sul capitolo n. 22238 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;

- a favore dell'operatore economico GAIA Servizi snc, i cui dati sono riportati nell'allegato F alla presente ordinanza, un impegno per la somma complessiva di euro € 8.211,82 a valere sul capitolo n. 22238 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che i contratti relativi all'affidamento dei servizi su elencati verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui l'amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalle rispettive lettere d'invito;

Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT - SA;

Visto che i lavori si dovranno eseguire in area urbanizzata e che per raccordare il nuovo tracciato viario tra il nuovo ponte e la SR 206, risulta necessario spostare alcune linee elettriche aeree esistenti;

Ritenuto quindi opportuno, per quantificare gli oneri di spostamento degli impianti, provvedere ad impegnare la somma di euro 122,00 relativa al pagamento degli oneri istruttori necessari per l'emissione di un preventivo di spesa all'ente gestore e-distribuzione S.p.A., mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT K030 6902 1171 0000 0009 743 intestato a Banca S. Paolo SpA, come da modello di richiesta agli atti dell'ufficio;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto che relativamente all'intervento è stato individuato il seguente gruppo di progettazione composto da personale regionale:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Dario Bellini

- Collaboratori del Rup: Ing. Sandra Alagna, Luisa Di Matteo, Liliana Guerrini, Marcucci Gabriella, Fiorenza Messicani

- Gruppo Progettazione: Ing. Marco Fiore, Ing. Valter Martinelli, Geom. Simone Bianucci, Geom. David Di Pede, Geol. Giorgio Mazzanti, Geom. Rinaldo Chericoni, Monica Corto-passi

- Direttore dei Lavori: Ing. Marco Fiore

- Direttori Operativi: Ing. Valter Martinelli, Geom. Simone Bianucci, Geom. David Di Pede Monica Cortopassi

- Coordinatore Sicurezza Esecuzione: Ing. Marco Fiore

- Collaudatore statico e tecnico-amministrativo: Ing. Gabriele Cerri;

2. di approvare la lettera d'invito di richiesta di offerta economica, inviata tramite la piattaforma START prot. n. prot. 583138 del 04/12/2017, alla SE.I.CO. s.r.l. Servizi di Ingegneria e Consulenza con sede in Lucca -Via di Vorno, 9/A (P.I. 02014380469), che si allega al presente atto alla lettera "A" per progettazione esecutiva delle strutture e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle strutture relativamente all'intervento 2017ELI0087 "Ponte sul Rio MORRA";

3. di approvare l'offerta economica presentata da SE.I.CO. s.r.l. Servizi di Ingegneria e Consulenza con sede in Lucca - Via di Vorno, 9/A (P.I. 02014380469) che si allega al presente atto alla lettera "B", pari al prezzo offerto di € 19.000,00 al netto dell'IVA 22% così come descritto in narrativa;

4. di aggiudicare il servizio per progettazione esecutiva delle strutture e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle strutture, relativamente all'intervento 2017ELI0087 -"Ponte sul Rio MORRA" a SE.I.CO. s.r.l. Servizi di Ingegneria e Consulenza con sede legale in Lucca - Via di Vorno, 9/A, per l'importo complessivo di € 23.180,00 di cui € 19.000,00 quale corrispettivo ed oneri previdenziali ed € 4.180,00 per IVA 22%, dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione;

5. di impegnare la somma complessiva di € 23.180,00 per il servizio di progettazione esecutiva delle strutture e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle strutture relativamente all'intervento 2017ELI0087 -"Ponte sul Rio MORRA" a favore dell'operatore

SE.I.CO. s.r.l. Servizi di Ingegneria e Consulenza con sede in Lucca -Via di Vorno, 9/A (P.I. 02014380469), i cui dati sono riportati nell'allegato B alla presente ordinanza, sul capitolo 22238 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità (CIG: 7303515B3B);

6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a SE.I.CO. s.r.l. Servizi di Ingegneria e Consulenza con le modalità di cui all'art. 13 "Corrispettivo fatturazione e pagamento" della lettera di invito;

7. di approvare la lettera d'invito di richiesta di offerta economica, inviata tramite la piattaforma START prot. n. 583750 del 05/12/2017, all'Ing. Fabio Bonacci con studio in Pisa - Viale Giovanni Pisano n. 67 (P.I. 01395230509), che si allega al presente atto alla lettera "C" per progettazione inerente gli aspetti idraulici dell'opera relativamente all'intervento 2017ELI0087 - "Ponte sul Rio MORRA";

8. di approvare l'offerta economica presentata da Ing. Fabio Bonacci con studio in Pisa -Viale Giovanni Pisano n. 67 che si allega al presente atto alla lettera "D", pari al prezzo offerto di € 4.300,00 al netto dell'IVA 22% così come descritto in narrativa;

9. di aggiudicare il servizio per progettazione inerente gli aspetti idraulici dell'opera, relativamente all'intervento 2017ELI0087 -"Ponte sul Rio MORRA" all'Ing. Fabio Bonacci con studio in Pisa - Viale Giovanni Pisano n. 67, per l'importo complessivo di € 5.246,00 di cui € 4.300,00 quale corrispettivo ed oneri previdenziali ed € 946,00 per IVA 22%, dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione;

10. di impegnare la somma complessiva di € 5.246,00 per il servizio di progettazione inerente gli aspetti idraulici dell'opera relativamente all'intervento 2017ELI0087 - "Ponte sul Rio MORRA" a favore dell'Ing. Fabio Bonacci con studio in Pisa - Viale Giovanni Pisano n. 67 (P.I. 01395230509), i cui dati sono riportati nell'allegato D alla presente ordinanza, sul capitolo 22238 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità (CIG: 7304136BB2);

11. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'Ing. Fabio Bonacci con le modalità di cui all'art. 13 "Corrispettivo fatturazione e pagamento" della lettera di invito;

12. di approvare la lettera d'invito di richiesta di offerta economica, inviata tramite la piattaforma START prot. n. prot. 583756 del 05/12/2017, alla GAIA Servizi snc con sede in S. Martino Ulmiano - San Giuliano Terme (Pisa) -Via Lenin n. 132 (P.I. 01667250508), che si allega al presente atto alla lettera "E" per indagini geognostiche

relative alla progettazione esecutiva relativamente all'intervento 2017ELI0087 - "Ponte sul Rio MORRA";

13. di approvare l'offerta economica presentata da GAIA Servizi snc con sede in S. Martino Ulmiano - San Giuliano Terme (Pisa) - Via Lenin n. 132 (P.I. 01667250508) che si allega al presente atto alla lettera "F", pari al prezzo offerto di € 6.731,00 al netto dell'IVA 22% così come descritto in narrativa;

14. di aggiudicare il servizio per indagini geognostiche relative alla progettazione esecutiva, relativamente all'intervento 2017ELI0087 - "Ponte sul Rio MORRA" a GAIA Servizi snc con sede in S. Martino Ulmiano - San Giuliano Terme (Pisa) - Via Lenin n. 132, per l'importo complessivo di € 8.211,82 di cui € 6731,00 quale corrispettivo ed € 1.480,82 per IVA 22%, dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

15. di impegnare la somma complessiva di € 8.211,82 per il servizio di indagini geognostiche relative alla progettazione esecutiva relativamente all'intervento 2017ELI0087 - "Ponte sul Rio MORRA" a favore dell'operatore GAIA Servizi snc con sede in S. Martino Ulmiano San Giuliano Terme (Pisa) - Via Lenin n. 132 (P.I. 01667250508), i cui dati sono riportati nell'allegato F alla presente ordinanza, sul capitolo 22238 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità (CIG: 7304214C10);

16. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a GAIA Servizi snc con le modalità di cui all'art. 8 "Corrispettivo fatturazione e pagamento" della lettera di invito;

17. di dare atto che i contratti su menzionati verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalle rispettive lettere d'invito;

18. di dare atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT - SA;

19. di impegnare la somma complessiva di € 122,00 per quantificare gli oneri di spostamento degli impianti interferenti alla realizzazione dell'intervento 2017ELI0087 - "Ponte sul Rio MORRA" a favore di e-distribuzione SpA (P.I. 05779711000), sul capitolo 22238 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità (Codice commessa 7079);

20. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.re-gione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi straordinaria e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati B, D ed F nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Commissario delegato ex OCDPC
n. 482/2017

PROT. N.
da citare nella risposta

DATA

ALLEGATI

RISPOSTA AL FOGLIO DEL

N.

Oggetto: **OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Servizi di architettura e ingegneria, relativamente all'intervento all'intervento "Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino) - 2017ELI0087"**

sito nel Comune di Collesalvetti, di:

- progettazione esecutiva delle strutture;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle strutture.

CIG: 7303515B3B

CUP: J31B17000570002

Lettera d'invito a presentare offerta, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; del D.P.R. n. 207/2010; L.R. n. 38/2007; del D.P.G.R. n. 30/R/2008:

Spett.le
Ing. Massimo Viviani
c/o SE.I.CO. s.r.l. - Società di Ingegneria
Via di Vorno, 9/a Lucca

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta, l'Operatore economico deve accedere al sistema telematico con le proprie username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>.

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

oggetto: OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Servizi di architettura e ingegneria, relative

n allegati: 0

AOOGRT/583138/O.050 del 04/12/2017

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente tramite userid e password.
La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all'indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Tutte le comunicazioni della **Stazione Appaltante** nell'ambito della presente procedura, ad eccezione di quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 79/r/2009 - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche, indicata dall'operatore economico, sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla presente procedura. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

Per la consultazione delle comunicazioni l'operatore economico deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la presente procedura
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menù previste dal sistema

Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dell'Operatore economico relativamente alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente procedura, all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>.

La **Stazione Appaltante** garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 2 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO

L'importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione indicata in oggetto è pari ad **Euro 600.000,00**, compresi costi per la sicurezza e al netto di I.V.A., e risulta così suddiviso (opere oggetto della prestazione professionale individuate sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 27/07/2016):

ID. Opere D.M. 17/06/2016	Lavorazione od opera	Importo stimato (Euro)
S.04	Strutture	600.000,00

L'importo stimato del corrispettivo professionale, determinato per le attività oggetto del presente appalto, ammonta ad **Euro 26287,84**, comprensivo di contributi previdenziali, ed esclusa I.V.A., così suddiviso:

Servizio	Importo stimato (Euro)
Progettazione esecutiva delle strutture	20.753,56
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	5.534,28

Il suddetto importo non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del presente appalto, per l'individuazione della procedura di scelta del contraente.

L'appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta selezionata con **il criterio del minor prezzo**.

Si attesta che per il presente appalto vi è copertura contabile **nel capitolo 22238 di contabilità speciale n. 6064, denominato "2017ELI0087 Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino) TIPO B"**

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'Operatore economico (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016), deve essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale di riferimento dei prestatori di servizio con le abilitazioni necessarie agli specifici servizi inclusi nell'appalto (D.M. 263/2016) e possesso dei requisiti professionali del coordinatore sicurezza di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

In relazione alle condizioni di partecipazione all'appalto, il soggetto partecipante rende, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione dei modelli "**Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione**", dichiarazioni concernenti la propria situazione anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 263/2016 e dal D.Lgs. n. 81/2008.

Per la partecipazione alle presente procedura gli operatori economici non devono incorrere nei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e al punto 2.4 delle Linee guida n. 3/2016 dell'ANAC.

3) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00:00 del giorno 11/12/2017**, la seguente documentazione:

- **OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE;**
- **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE;**
- **COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

La documentazione richiesta dal presente documento deve essere convertita in formato PDF prima di essere firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'Operatore economico (in caso di studio associato di professionisti nel quale l'atto costitutivo non consenta a

un singolo associato di rappresentare e impegnare anche gli altri associati, tutta la documentazione richiesta deve essere firmata da tutti i professionisti associati).

- SCHEDA OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L'“**Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione**”, contiene l'offerta economica [art. 95, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016] e le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti devono rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La **Stazione Appaltante** assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La **Stazione Appaltante**, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
 - “**Forma di partecipazione / Dati identificativi**” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - “**Modelli dinamici: inserimento dati**” (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - “**Offerta e documentazione**” (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*offerta economica*” generato dal sistema e relativo alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
- **Firmare digitalmente** il documento “*offerta economica*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, **nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”** (passo 1 della procedura), tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di richiesta offerta le cariche di:

- **amministratore munito del potere di rappresentanza;**
- **socio** avendo cura di indicare:
 - tutti i soci nel caso in cui l'operatore economico sia una società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari nel caso in cui l'operatore economico sia una società in accomandita semplice;
 - tutti i componenti risultanti dall'atto di associazione nel caso in cui l'operatore economico sia una associazione professionale;
 - nel caso in cui l'operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle sopra evidenziate:
 - il socio unico persona fisica;

- *ovvero* il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora detto socio abbia una partecipazione pari o superiore al 50%;
- *ovvero* entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci;

- **direttore tecnico.**

L'operatore economico, in relazione ad eventuali **soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui sopra e indicati nel Form on-line, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- **dichiarare l'insussistenza**, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- **dichiarare la sussistenza**, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, **e allegare altresì nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva"** (passo 2 della procedura), idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'Operatore economico. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico, per presentare la propria offerta, deve indicare nel form on line "offerta e documentazione" (passo 4 della procedura) il **prezzo offerto** (con due decimali ammissibili) per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile", in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

- COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari", in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento.

4) AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di offerta, con rinuncia ad ogni eccezione.
- La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- . Stazione Appaltante invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione Appaltante.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

5) CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del D.P.G.R. n. 30/R/2008 e dalla Delibera di G.R. n. 643/2017, l'Amministrazione effettua il controllo tramite acquisizione della visura camerale. Comunque, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico.

La Stazione Appaltante, prima dell'affidamento, provvede a controllare il rispetto da parte dell'Operatore economico, **nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto**, degli adempimenti previsti dall'art. 16 della L.R. n. 38/2007 e dal D.Lgs. n. 81/2008.

L'esito favorevole dei controlli su citati è condizione per l'emanazione del provvedimento amministrativo di affidamento definitivo dell'appalto.

L'Operatore economico è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della Amministrazione i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

Prima della stipula del contratto, la Stazione Appaltante invita l'Operatore economico a:

- produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale (art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) con specifico riferimento ai lavori progettati, che dovrà contenere esplicita clausola di copertura dai rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. **In mancanza della suddetta dichiarazione non si procederà alla stipula del contratto e verrà revocato l'affidamento.**

La polizza decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo e ha termine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10 % dell'importo dei lavori progettati.

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto all'Operatore economico di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti, ai fini dell'affidamento, nonché ai fini dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi all'appalto nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla L. n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

Diritti dell'Operatore economico interessato: relativamente ai suddetti dati, all'Operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell'Operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017, presso la Regione Toscana – Giunta Regionale.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del contratto Ing. Dario Bellini

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della Regione Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

7) RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Dario Bellini tel.0554386205, che risulta altresì responsabile del contratto in quanto dirigente della struttura competente per materia.

8) CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

Art. 1 – Oggetto e contenuto prestazionale del servizio

1. Oggetto della prestazione professionale sono costituite dalla progettazione strutturale esecutiva di un nuovo ponte in c.a. gettato in opera e relative opere di fondazione, necessarie per la realizzazione dell'attraversamento del Rio Morra in sostituzione dell'attuale guado in corrispondenza della via del Poggione della frazione di Crocino del Comune di Collesalveti.

2. L'Operatore economico, nell'espletamento del servizio, resta obbligato alla rigorosa osservanza delle normative di riferimento per quanto applicabile N.T.C. di cui al DM 14.01.08 oltre (D.Lgs. n. 50/16; D.P.R. n. 207/10; D.Lgs. n. 81/08). Le prestazioni da svolgere sono le seguenti:

A) Progettazione di livello esecutivo delle strutture. Il progetto delle strutture consisterà sostanzialmente nei seguenti elaborati:

- Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- Relazione di calcolo strutturale, elaborati grafici delle strutture
- Particolari costruttivi e decorativi
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- Piano di manutenzione dell'opera

B) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle strutture, con elaborazione di:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento

Art. 2 - Personale per l'esecuzione del servizio

1. Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Operatore economico affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dal soggetto affidatario nella scheda "Offerta economica - dichiarazioni per la partecipazione".

Art. 3 - Importo stimato

1. L'importo del corrispettivo professionale è stimato in 26.287,84 Euro, comprensivo di oneri previdenziali ed esclusa IVA, così suddiviso:

A) Progettazione delle strutture, Euro 20.753,56;

B) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle strutture, Euro 5.534,28

Il suddetto importo non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del presente contratto, per l'individuazione della procedura di scelta del contraente.

Si fa presente che l'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale derivante dal prezzo offerto è fisso, invariabile e onnicomprensivo.

Art. 4 - Stipula

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. Il Commissario delegato ex OCDPC n. 428/2017, presso la Regione Toscana invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

L'Operatore economico resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'emanazione del provvedimento amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 3, della L.R. n. 38/2007.

Art. 5 – Subappalto

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento è ammesso per le sole attività individuate dall'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del del D. Lgs. n. 50/2016 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

La Stazione Appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, commi dal 7 al 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Comunque, fino a quella data non è consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Art. 6 – Termini, avvio dell'esecuzione

1. Gli elaborati del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dovranno essere presentati entro **giorni 30** naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione ordinata dal Responsabile unico del procedimento.

2. La consegna degli elaborati progettuali dovrà risultare da apposito verbale.

3. I tempi sopra specificati sono improrogabili, e potranno essere modificati solo per cause oggettive non imputabili all'Operatore economico affidatario, e, comunque, solo previa approvazione dell'Amministrazione.

Art. 7 – Modifiche e varianti in corso d'opera del contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento il RUP può chiedere all'Operatore economico affidatario la redazione di modifiche di lieve entità che non alterino il progetto nella sostanza: l'Operatore economico è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti. Sono considerate modifiche di lieve entità quelle che richiedono per la loro applicazione un impegno di tempo inferiore alle 20 ore lavorative.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP può chiedere all'Operatore economico affidatario la redazione di modifiche che comportino cambiamenti sostanziali d'impostazione progettuale, ma che non alterino la natura generale del contratto, determinate dalla sopravvenienza di nuove disposizioni normative o regolamentari, provvedimenti di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o da motivata ricalibrazione dell'interesse pubblico

da soddisfare. In tal caso, l'Operatore economico è tenuto a redigere gli elaborati necessari e, per tali modifiche, dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze, da definirsi sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Art. 8 – Consegna degli elaborati e proprietà degli elaborati

1. Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per Stazione Appaltante, in quanto comprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee:
- Progettazione esecutiva n. 2 copie.
2. L'Operatore economico affidatario, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante una copia in formato digitale su CD-ROM o DVD di tutti gli elaborati. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad). Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato nativo o compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
3. Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente incarico restano di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, utilizzarli nei modi e nei tempi che ritiene opportuni e apportarvi modifiche ed integrazioni, senza che l'Operatore economico possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

Art. 9 – Verifica, validazione e approvazione degli elaborati progettuali

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le deroghe di cui all'art. 2, comma 3, dell'Allegato B all'Ordinanza commissariale n. 56/2017, la **Stazione Appaltante** verificherà e validerà la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente o incongruenze di natura tecnica, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica, ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 6. Scaduto il termine assegnato, sarà applicata la penale di cui all'art.17, oltre alle altre conseguenze previste dal presente contratto.
2. Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.
3. La Stazione Appaltante approverà gli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le deroghe di cui all'art. 3 dell'Allegato B all'Ordinanza commissariale n. 56/2017.

Art. 10 – Modifiche agli elaborati di progetto

1. L'Operatore economico affidatario è tenuto, senza avere diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le eventuali modifiche richieste in sede di Conferenza dei servizi e/o dalle Autorità preposte al rilascio delle necessarie autorizzazioni, oltre a quelle necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Art. 11 - Obblighi del progettista

L'Operatore economico affidatario, nel caso in cui a seguito di errori od omissioni nel progetto si verificasse la necessità di procedere a nuova progettazione dei lavori, è obbligato a procedere alla stessa assumendo a suo carico gli interi costi a ciò necessari e senza quindi nessun costo od onere per la Stazione Appaltante.

Art. 12 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà

essere trasmessa tramite il sistema **ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 13**

2. L'Operatore economico affidatario s'impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto e, in particolare, s'impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci, o tramite CNS o tramite username e password (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 13 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- per le prestazioni di cui alle lettere A) e B), la fattura potrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la comunicazione, effettuata con le modalità di cui al precedente art. 12 "Gestione digitale del contratto", dell'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo.

Il pagamento è, in ogni caso, subordinato, alla previa presentazione da parte dell'Operatore economico affidatario della **polizza di responsabilità civile professionale** di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura sopra indicata. Si evidenzia che tale polizza può essere presentata in due modi alternativi: 1) *ex novo* oppure 2) con l'apposizione di specifico vincolo su preesistente polizza di responsabilità civile professionale.

Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura, l'Operatore economico affidatario non abbia prodotto la polizza in oggetto, il termine di pagamento di cui ai successivi commi del presente articolo decorrerà dalla data di effettiva presentazione della polizza medesima.

2. La fattura intestata a Commissario Delegato ex OCDPC n. 482/2017 - CF: 94079030485, contabilità speciale n. 6064, CUU PM5WKM – Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013. La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti: **CIG: 7303515B3B**, CUP J31B17000570002 ed il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per la Stazione Appaltante vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

Per effetto della L. 190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

3. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dalla Stazione Appaltante nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora la/le fattura/e di cui al presente articolo pervenga/no in modalità diversa/e da quella/e prevista/e dal precedente comma, o non sia/siano conforme/i a quanto previsto dal presente articolo, sarà/saranno rifiutata/e.

4. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore economico e degli eventuali subappaltatori.

Nel caso si verifichi un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso si verifichi ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

5 . Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e n. 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Stazione Appaltante, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

6 . Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/1997.

7 . L'Operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010; a tal fine l'Operatore economico dovrà dichiarare, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari", i conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti.

L'Operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

8 . Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice **CIG: 7303515B3B** ed il seguente codice CUP J31B17000570002.

9 . Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore dell'Operatore economico sul conto di contabilità speciale aperto presso la Banca d'Italia sede di Firenze da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, sopra indicati, dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento, o su un diverso conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

10 . L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11 . Nel caso in cui l'Operatore economico non adempia agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

12 . la Stazione Appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore economico fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

13 . In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 12 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore,

unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 14 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto, ed eventuale azione di rivalsa da parte della Stazione Appaltante per maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 15 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991.

2. L'Operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara **CIG: 7303515B3B** e del seguente codice CUP J31B17000570002. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui c/c bancario/i o postale/i dedicati come da questo comunicati.

3. La notifica Stazione Appaltante dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 12 "Gestione digitale del contratto".

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1. L'Operatore economico è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore economico, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, l'Operatore economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. L'Operatore economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Operatore economico restandone sollevata la Stazione Appaltante.

5. L'Operatore economico è tenuto a assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 18 "Trattamento dei dati personali".

6. L'Operatore economico esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In

particolare, assicura che Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, l'Operatore economico è tenuto a manlevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di proprietà intellettuale, la Stazione Appaltante ha diritto di richiedere all'Operatore economico affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

8. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Operatore economico affidatario.

9. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 38/2007, l'Operatore economico ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

10. L'Operatore economico, in ottemperanza dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo articolo ("Penali e risoluzione del contratto").

L'Operatore economico, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore.

Art. 17 - Penali e risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la consegna della progettazione esecutiva sia effettuata in ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art. 6, le penali seguiranno il seguente criterio:

- da 1 a 30 giorni di ritardo, pari allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale netto per ogni giorno di ritardo;

Se il ritardo persiste oltre il 30 esimo giorno, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso l'esito negativo della verifica o di mancata validazione del progetto sia dovuta a carenze o inadempienze imputabili all'Operatore economico affidatario, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale dal momento della comunicazione del su citato esito negativo fino al momento in cui non siano eliminate le carenze e sia intervenuta la verifica con esito positivo o la validazione del progetto. Se l'Operatore economico non elimina le suddette carenze o inadempienze entro 30 giorni, la Stazione Appaltante, fermo restando l'applicazione della suddetta penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione a ottenere le

prestazioni.

4. Gli importi delle penali sono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento .

5. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di:

- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 13 "Corrispettivo, fatturazione e pagamento";
- subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- cessione di tutto o di parte del contratto;
- utilizzo non autorizzato da parte dell'Operatore economico affidatario, per l'esecuzione della/e prestazione/i, di professionalità diverse da quanto previsto dall'art. 2 "Personale per l'esecuzione del servizio";
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore economico, compresi quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*);
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo professionale netto di ogni singola prestazione elencata all'art.3.

6. A eccezione delle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente documento, la Stazione Appaltante applica la disciplina prevista dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. n. 196/2003, e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017 presso la Regione Toscana, in qualità di Titolare, nomina l'Operatore economico Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

2. L'Operatore economico, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

3. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in

materia di misure minime di sicurezza”;

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Commissario delegato ex OCDPC n 482/2017 presso Regione Toscana, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 19 - Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dà formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

E' fatto divieto all'Operatore economico di recedere dal contratto.

Art. 20 - Spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA e al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Stazione Appaltante; ogni altra eventuale spesa connessa al contratto è a carico dell'Operatore economico.

2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 e, per le parti compatibili, nella L.R. n. 38/2007, nel D.P.G.R. n. 30/R/2008 e nel “Capitolato generale d'appalto per i contratti di forniture e di servizi” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.

Art. 22 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è esclusa la competenza arbitrale; le controversie, ove la Stazione Appaltante sia attore o convenuto, saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.

Firmato digitalmente
Il Dirigente responsabile del contratto
(Ing. Dario Bellini)

Il documento è stato firmato da BELLINI DARIO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 04/12/2017

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Commissario delegato ex OCDPC
n. 482/2017

PROT. N.
da citare nella risposta

DATA

ALLEGATI

RISPOSTA AL FOGLIO DEL

N.

Oggetto: **OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Servizi di architettura e ingegneria, relativamente all'intervento "Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino) - 2017ELI0087"** sito nel Comune di Collesalvetti, di:

- progettazione inerente gli aspetti idraulici dell'opera (relazione idrologica e relazione idraulica)

CIG: 7304136BB2

CUP: J31B17000570002

Lettera d'invito a presentare offerta, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; del D.P.R. n. 207/2010; L.R. n. 38/2007; del D.P.G.R. n. 30/R/2008:

Spett.le
Ing. Fabio Bonacci
Studi di Ingegneria Bonacci & Altieri
Viale Giovanni Pisano n. 67 - 56123 Pisa

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta, l'Operatore economico deve accedere al sistema telematico con le proprie username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>.

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente tramite userid e password.

oggetto: OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Servizi di architettura e ingegneria, relative

n allegati: 0

AOOGRT/583750/O.050 del 05/12/2017

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all'indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Tutte le comunicazioni della **Stazione Appaltante** nell'ambito della presente procedura, ad eccezione di quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 79/r/2009 - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche, indicata dall'operatore economico, sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla presente procedura. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

Per la consultazione delle comunicazioni l'operatore economico deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2. Selezionare la presente procedura
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menù previste dal sistema

Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dell'Operatore economico relativamente alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente procedura, all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. La **Stazione Appaltante** garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 2 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO

L'importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione indicata in oggetto è pari ad **Euro 900.000,00**, compresi costi per la sicurezza e al netto di I.V.A., e risulta così suddiviso (opere oggetto della prestazione professionale individuate sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 27/07/2016):

ID. Opere D.M. 17/06/2016	Lavorazione od opera	Importo stimato (Euro)

S.04	Strutture e Verifiche strutturali Relative	600.000,00
V.02	Infrastrutture per la mobilità	300.000,00

L'importo stimato del corrispettivo professionale, determinato per le attività oggetto del presente appalto, ammonta ad **Euro 4.315,02**, comprensivo di contributi previdenziali, ed esclusa I.V.A, così suddiviso:

Servizio	Importo stimato (Euro)
Progettazione - Relazione Idrologica e Relazione Idraulica	4.315,02

Il suddetto importo non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del presente appalto, per l'individuazione della procedura di scelta del contraente.

L'appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta selezionata con **il criterio del minor prezzo**.

Si attesta che per il presente appalto vi è copertura contabile **nel capitolo 22238 di contabilità speciale n. 6064, denominato "2017ELI0087 Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino) TIPO B"**

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'Operatore economico (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016), deve essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale di riferimento dei prestatori di servizio con le abilitazioni necessarie agli specifici servizi inclusi nell'appalto (D.M. 263/2016).

In relazione alle condizioni di partecipazione all'appalto, il soggetto partecipante rende, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione dei modelli **"Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione"**, dichiarazioni concernenti la propria situazione anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 263/2016.

Per la partecipazione alle presente procedura gli operatori economici non devono incorrere nei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e al punto 2.4 delle Linee guida n. 3/2016 dell'ANAC.

3) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00:00 del giorno 11/12/2017**, la seguente documentazione:

- **OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE;**
- **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE;**
- **COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

La documentazione richiesta dal presente documento deve essere convertita in formato PDF prima di essere firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'Operatore economico (in caso di studio associato di professionisti nel quale l'atto costitutivo non consenta a

un singolo associato di rappresentare e impegnare anche gli altri associati, tutta la documentazione richiesta deve essere firmata da tutti i professionisti associati).

- SCHEDA OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L'“**Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione**”, contiene l'offerta economica [art. 95, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016] e le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti devono rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La **Stazione Appaltante** assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La **Stazione Appaltante**, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
 - “**Forma di partecipazione / Dati identificativi**” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - “**Modelli dinamici: inserimento dati**” (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - “**Offerta e documentazione**” (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*offerta economica*” generato dal sistema e relativo alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
- **Firmare digitalmente** il documento “*offerta economica*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, **nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”** (passo 1 della procedura), tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di richiesta offerta le cariche di:

- **amministratore munito del potere di rappresentanza;**
- **socio** avendo cura di indicare:
 - tutti i soci nel caso in cui l'operatore economico sia una società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari nel caso in cui l'operatore economico sia una società in accomandita semplice;
 - tutti i componenti risultanti dall'atto di associazione nel caso in cui l'operatore economico sia una associazione professionale;
 - nel caso in cui l'operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle sopra evidenziate:
 - il socio unico persona fisica;

- *ovvero* il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora detto socio abbia una partecipazione pari o superiore al 50%;
- *ovvero* entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci;

- **direttore tecnico.**

L'operatore economico, in relazione ad eventuali **oggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui sopra e indicati nel Form on-line, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- **dichiarare l'insussistenza**, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- **dichiarare la sussistenza**, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, **e allegare altresì nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva"** (passo 2 della procedura), idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'Operatore economico. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico, per presentare la propria offerta, deve indicare nel form on line "offerta e documentazione" (passo 4 della procedura) il **prezzo offerto** (con due decimali ammissibili) per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile", in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

- COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari", in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento.

4) AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di offerta, con rinuncia ad ogni eccezione.
- La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione Appaltante invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione Appaltante.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

5) CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del D.P.G.R. n. 30/R/2008 e dalla Delibera di G.R. n. 643/2017, la Stazione Appaltante non effettua alcun tipo di controllo. Comunque, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico.

La Stazione Appaltante, prima dell'affidamento, provvede a controllare il rispetto da parte dell'Operatore economico, **nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto**, degli adempimenti previsti dall'art. 16 della L.R. n. 38/2007 e dal D.Lgs. n. 81/2008.

L'esito favorevole dei controlli su citati è condizione per l'emanazione del provvedimento amministrativo di affidamento definitivo dell'appalto.

L'Operatore economico è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della Amministrazione i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto all'Operatore economico di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti, ai fini dell'affidamento, nonché ai fini dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi all'appalto nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla L. n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

Diritti dell'Operatore economico interessato: relativamente ai suddetti dati, all'Operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell'Operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017, presso la Regione Toscana – Giunta Regionale.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del contratto Ing. Dario Bellini

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della Regione Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

7) RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Dario Bellini tel.0554386205, che risulta altresì responsabile del contratto in quanto dirigente della struttura competente per materia.

8) CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

Art. 1 – Oggetto e contenuto prestazionale del servizio

1. Oggetto della prestazione professionale sono le verifiche idrauliche occorrenti al corretto dimensionamento del nuovo attraversamento da realizzare in sostituzione dell'attuale guado sul Rio Morra, in corrispondenza della via del Poggione della frazione di Crocino, in Comune di Collesalveti che in occasione degli eventi meteorici eccezionali dello scorso 9 settembre 2017, si è dimostrato totalmente insufficiente al transito delle portate di piena e di ostacolo al corretto deflusso delle acque.

2. L'Operatore economico, nell'espletamento del servizio, resta obbligato alla rigorosa osservanza delle normative di riferimento per quanto applicabile oltre che alle norme sui LL.PP. (D.Lgs. n.50/16; D.P.R. n. 207/10; DLgs 81/08). Le prestazioni da svolgere sono relative alla supporto della progettazione mediante elaborazione della parte idraulica mediante elaborazione delle seguenti relazioni:

- Relazione Idrologica
- Relazione Idraulica

Art. 2 - Personale per l'esecuzione del servizio

1. Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Operatore economico affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dal soggetto affidatario nella scheda "Offerta economica - dichiarazioni per la partecipazione".

Art. 3 - Importo stimato

1. L'importo del corrispettivo professionale è stimato in 4.315,02 Euro, comprensivo di oneri previdenziali ed esclusa IVA.

Il suddetto importo non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del presente contratto, per l'individuazione della procedura di scelta del contraente.

Si fa presente che l'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale derivante dal prezzo offerto è fisso, invariabile e onnicomprensivo.

Art. 4 - Stipula

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. Il Commissario delegato ex OCDPC n. 428/2017, presso la Regione Toscana invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

L'Operatore economico resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante resta impegnata dal momento dell'emanazione del provvedimento amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 3, della L.R. n. 38/2007.

Art. 5 – Subappalto

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento è ammesso per le sole attività individuate dall'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del del D. Lgs. n. 50/2016 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

La Stazione Appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, commi dal 7 al 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Comunque, fino a quella data non è consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Art. 6 – Termini, avvio dell'esecuzione

1. Gli elaborati del progetto, dovranno essere presentati entro **giorni 15** naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione ordinata dal Responsabile unico del procedimento.
2. La consegna degli elaborati progettuali dovrà risultare da apposito verbale.
3. I tempi sopra specificati sono improrogabili, e potranno essere modificati solo per cause oggettive non imputabili all'Operatore economico affidatario, e, comunque, solo previa approvazione dell'Amministrazione.

Art. 7 – Modifiche e varianti in corso d'opera del contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento il RUP può chiedere all'Operatore economico affidatario la redazione di modifiche di lieve entità che non alterino il progetto nella sostanza: l'Operatore economico è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti. Sono considerate modifiche di lieve entità quelle che richiedono per la loro applicazione un impegno di tempo inferiore alle 10 ore lavorative.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP può chiedere all'Operatore economico affidatario la redazione di modifiche che comportino cambiamenti sostanziali d'impostazione progettuale, ma che non alterino la natura generale del contratto, determinate dalla sopravvenienza di nuove disposizioni normative o regolamentari, provvedimenti di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o da motivata ricalibrazione dell'interesse pubblico da soddisfare. In tal caso, l'Operatore economico è tenuto a redigere gli elaborati necessari e, per tali modifiche, dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze, da definirsi sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Art. 8 – Consegna degli elaborati e proprietà degli elaborati

1. Di ciascuna elaborazione progettuale dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per Stazione Appaltante, in quanto comprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee:
 - Relazione idrologica n. 2 copie;
 - Relazione idraulica n. 2 copie.
2. L'Operatore economico affidatario, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante una copia in formato digitale su CD-ROM o DVD di tutti gli elaborati. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad). Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato nativo o compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
3. Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente incarico restano di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, utilizzarli nei modi e nei tempi che ritiene opportuni e apportarvi modifiche ed integrazioni, senza che l'Operatore economico possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

Art. 9 – Verifica, validazione e approvazione degli elaborati progettuali

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le deroghe di cui all'art. 2, comma 3, dell'Allegato B all'Ordinanza commissariale n. 56/2017, la Stazione Appaltante verificherà e

validerà la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente o incongruenze di natura tecnica, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica, ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 6. Scaduto il termine assegnato, sarà applicata la penale di cui all'art.17, oltre alle altre conseguenze previste dal presente contratto.

2. Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

3. La Stazione Appaltante approverà gli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le deroghe di cui all'art. 3 dell'Allegato B all'Ordinanza commissariale n. 56/2017.

Art. 10 – Modifiche agli elaborati di progetto

1. L'Operatore economico affidatario è tenuto, senza avere diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le eventuali modifiche richieste in sede di Conferenza dei servizi e/o dalle Autorità preposte al rilascio delle necessarie autorizzazioni, oltre a quelle necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Art. 11 - Obblighi del progettista

L'Operatore economico affidatario, nel caso in cui a seguito di errori od omissioni nel progetto si verificasse la necessità di procedere a nuova progettazione dei lavori, è obbligato a procedere alla stessa assumendo a suo carico gli interi costi a ciò necessari e senza quindi nessun costo od onere per la Stazione Appaltante.

Art. 12 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite il sistema **ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 13**

2. L'Operatore economico affidatario s'impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto e, in particolare, s'impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci, o tramite CNS o tramite username e password (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 13 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- per le prestazioni di cui alle lettere A) e B), la fattura potrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la comunicazione, effettuata con le modalità di cui al precedente art. 12 "Gestione digitale del contratto", dell'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto.

2. La fattura intestata a Commissario Delegato ex OCDPC n. 482/2017 - CF: 94079030485, della contabilità speciale n. 6064, CUU PM5WKM – Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013. La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti **CIG:7304136BB2**, CUP J31B17000570002 ed il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per la Stazione Appaltante vengono comunicati contestualmente alla

stipula del presente contratto.

Per effetto della L. 190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

3 . Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dalla Stazione Appaltante nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora la/le fattura/e di cui al presente articolo pervenga/no in modalità diversa/e da quella/e prevista/e dal precedente comma, o non sia/siano conforme/i a quanto previsto dal presente articolo, sarà/saranno rifiutata/e.

4 . Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore economico e degli eventuali subappaltatori.

Nel caso si verifichi un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso si verifichi ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

5 . Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/1997.

6 . L'Operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010; a tal fine l'Operatore economico dovrà dichiarare, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari", i conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti.

L'Operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

7 . Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice **CIG: 7304136BB2** ed il seguente codice CUP J31B17000570002.

8 .Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore dell'Operatore economico sul conto di contabilità speciale aperto presso la Banca d'Italia sede di Firenze da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, sopra indicati, dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento, o su un diverso conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

9 . L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10 . Nel caso in cui l'Operatore economico non adempia agli obblighi previsti dalla Legge n. 136

del 13.08.2010, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

11 . la Stazione Appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore economico fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

12 . In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 12 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 14 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto, ed eventuale azione di rivalsa da parte della Stazione Appaltante per maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 15 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991.

2. L'Operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara **CIG: 7304136BB2** e del seguente codice CUP: J31B17000570002. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui c/c bancario/i o postale/i dedicati come da questo comunicati.

3. La notifica Stazione Appaltante dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 12 "Gestione digitale del contratto".

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1. L'Operatore economico è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore economico, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, l'Operatore economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. L'Operatore economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione

infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Operatore economico restandone sollevata la Stazione Appaltante.

5. L'Operatore economico è tenuto a assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 18 "Trattamento dei dati personali".

6. L'Operatore economico esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, l'Operatore economico è tenuto a manlevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di proprietà intellettuale, la Stazione Appaltante ha diritto di richiedere all'Operatore economico affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

8. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Operatore economico affidatario.

9. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 38/2007, l'Operatore economico ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

10. L'Operatore economico, in ottemperanza dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo articolo ("Penali e risoluzione del contratto").

L'Operatore economico, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore.

Art. 17 - Penali e risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la consegna della progettazione sia effettuata in ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art. 6, le penali seguiranno il seguente criterio:

- da 1 a 15 giorni di ritardo, pari allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale netto per ogni giorno di ritardo;

Se il ritardo persiste oltre il 30 esimo giorno, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione

della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso l'esito negativo della verifica o di mancata validazione del progetto sia dovuta a carenze o inadempienze imputabili all'Operatore economico affidatario, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale dal momento della comunicazione del su citato esito negativo fino al momento in cui non siano eliminate le carenze e sia intervenuta la verifica con esito positivo o la validazione del progetto. Se l'Operatore economico non elimina le suddette carenze o inadempienze entro 30 giorni, la Stazione Appaltante, fermo restando l'applicazione della suddetta penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione a ottenere le prestazioni.

4. Gli importi delle penali sono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

5. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di:

- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 13 "Corrispettivo, fatturazione e pagamento";

- subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;

- cessione di tutto o di parte del contratto;

- utilizzo non autorizzato da parte dell'Operatore economico affidatario, per l'esecuzione della/e prestazione/i, di professionalità diverse da quanto previsto dall'art. 2 "Personale per l'esecuzione del servizio";

- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore economico, compresi quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantoufflage* o *revolving door*);

- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo professionale netto.

6. A eccezione delle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente documento, la Stazione Appaltante applica la disciplina prevista dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. n. 196/2003, e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017 presso la Regione Toscana, in qualità di Titolare, nomina l'Operatore economico Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

2. L'Operatore economico, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

3. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Commissario delegato ex OCDPC n 482/2017 presso Regione Toscana, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 19 - Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dà formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso non inferiore a 20 giorni. E' fatto divieto all'Operatore economico di recedere dal contratto.

Art. 20 - Spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA e al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Stazione Appaltante; ogni altra eventuale spesa connessa al contratto è a carico dell'Operatore economico.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 e, per le parti compatibili, nella L.R. n. 38/2007, nel D.P.G.R. n. 30/R/2008 e nel "Capitolato generale d'appalto per i contratti di forniture e di servizi" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.

Art. 22 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è esclusa la competenza arbitrale; le controversie, ove la Stazione Appaltante sia attore o convenuto, saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.

Firmato digitalmente
Il Dirigente responsabile del contratto
(Ing. Dario Bellini)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017

Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati

**Risposta al foglio del
numero**

Oggetto: OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo al servizio di INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA dell'intervento "Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino) - 2017ELI0087"
Codice Identificativo di Gara (CIG): 7304214C10
Codice Unico di Progetto (CUP): J31B17000570002

Spett.le **GAIA Servizi S.n.c.**
Via Lenin, 132/Q - Loc. San Martino Ulmiano
56017 San Giuliano Terme (PI)

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call

Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all'indirizzo di posta elettronica:

infopleiade@i-faber.com

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante compilazione del modello **“Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”**, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

La Stazione Appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta

certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell'operatore economico vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio¹ delle ore 10:00:00 del giorno 11/12/2017, la seguente documentazione:

- 2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
- 2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
- 2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. L' OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L' "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

¹ Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
 - ➔ “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - ➔ “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - ➔ “Offerta e documentazione” (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento “*offerta economica*” generato dal sistema e relativo alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
- Firmare digitalmente il documento “*offerta economica*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul form on line relativo a “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), oltre IVA nei termini di legge, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line “offerta e documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

L’importo indicato nell’offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.4.

In caso di discordanza tra l’importo indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell’importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell’offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4 - DETTAGLIO ECONOMICO

articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'*importo* da indicare nell'offerta economica di cui al precedente punto 2.1 – da inserire a sistema nell'apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

- tutti i prezzi devono essere indicati al netto di IVA
- devono essere compilate tutte le caselle con sfondo bianco
- la sommatoria delle voci da 1 a 7 - determina il prezzo complessivo da indicare nell'offerta economica

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione Appaltante invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.

- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato secondo le modalità di cui al DPGR n. 30/R del 27/05/2008.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di amministrativo di affidamento definitivo dell'appalto.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. La stazione appaltante invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

5. – POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell'offerta saranno comunicati ad altri soggetti esterni alla Stazione Appaltante e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.

Relativamente ai suddetti dati, all'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017, presso la Regione Toscana Giunta regionale.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana – Giunta Regionale

Responsabile interno del trattamento è il responsabile del Settore il Dirigente Ing. Dario Bellini.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e della Regione Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e formalmente individuati.

PARAGRAFO 7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Premessa

Il servizio prevede lo svolgimento di indagini geognostiche occorrenti a caratterizzare la geologia del sottosuolo interessato dai lavori di costruzione del nuovo attraversamento stradale su Rio Morra in via del Poggione in Loc. Crocino nel Comune e di Collesalveti (Livorno), in ottemperanza alle norme NTC 2008.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione

1. Le indagini geognostiche da eseguire comprendono perforazioni a carotaggio continuo, prove SPT all'interno del foro, prelievo di campioni indisturbati con prove di taglio in cella triassiale del tipo consolidato non-drenato; prove Down-Hole fino a profondità di 32 m, prove CPT fino a 30 m, prove sismiche a rifrazione con onde P e SH.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Le indagini geognostiche da eseguire sono così dettagliate:

Sponda sinistra:

- n. 1 perforazioni a carotaggio continuo (diam. min 101 mm) fino alla profondità di 32 m compresa installazioni di rivestimento del foro in pvc;
- n. 3 esecuzione di prove SPT all'interno del foro;
- n. 2 prelievo di campioni indisturbati con n.2 prove di taglio in cella triassiale del tipo consolidato non-drenato;
- n. 1 prova Down-Hole fino a profondità di 32 m

Sponda destra:

- n. 2 prove CPT fino a 30 m
- n.1 prova sismica a rifrazione con onde P e SH con sismografo a 48 canali e distanza intergeofonica a pari a m 2.

Le indagini suddette prevedono come attività preliminare l'installazione del cantiere, la stesura di una relazione finale con descrizione di dettaglio delle stratigrafie rilevate durante le perforazioni, delle prove strumentali e di quelle in foro eseguite. I carotaggi dovranno essere riposti in cassette catalogatrici e documentati con foto. Tutti i risultati delle prove eseguite nonché le analisi ed i risultanti delle prove di laboratorio, dovranno essere forniti su carta ed in formato pdf.

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro 20 giorni dall'avvio dell'esecuzione. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione una volta ricevuta la comunicazione di avvio. Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
2. Per l'avvio dell'esecuzione la Stazione Appaltante da comunicazione all'operatore economico individuato, a mezzo pec.
3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante della si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in 7.500,00 Euro, - per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa spesa è a carico del capitolo **nel capitolo 22238 di contabilità speciale n. 6064, denominato "2017ELI0087 Ponte sul Rio MORRA (Via del Poggione in loc. Crocino) TIPO B"**

Art. 7 – Gestione digitale del contratto

I) 1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8

2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

2. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario, e dovrà essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 9.

3. La fattura, elettronica intestata a Commissario Delegato ex OCDPC n. 482/2017 - CF: 94079030485, contabilità speciale n. 6064, CUU PM5WKM – Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG: 7304214C10 e del codice CUP J31B17000570002; Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Regione Toscana vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove la Stazione Appaltante non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate

mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

La Regione Toscana segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

6. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

7. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

8. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG:7304214C10 ed il seguente codice CUP: J31B17000570002.

9. Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore dell'Operatore **economico sul conto di contabilità speciale aperto presso la Banca d'Italia sede di Firenze** da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, sopra indicati, dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento, o su un diverso conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, la Regione Toscana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

10. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato

nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Cessione del contratto (*eventuale*)

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di rivalsa della Stazione Appaltante per il danno arrecato.

Art. 11 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 7304214C10. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica alla Stazione Appaltante dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 .

Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può

sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata la Stazione Appaltante.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 13.

6. La Società esonera la Regione Toscana da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

7. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Stazione Appaltante di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la regione Toscana, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare alla Stazione Appaltante comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità quando:

RITARDO

Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari al 2% dell'importo della prestazione, fino al 10 giorno di ritardo.

Dal 10 al 20 giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale pari al 5% dell'importo della prestazione, al giorno.

Se il ritardo persiste oltre il ventesimo giorno la Stazione Appaltante, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

NON CONFORMITA'

Se l'affidatario effettua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nell'art.2, relativamente alle caratteristiche minime specifiche di ciascuna prova/prelievo/perforazione l'Amministrazione acquisisce la prestazione e applica una penale pari al 30% del prezzo unitario di ciascuna prova/prelievo/perforazione ;

2. La Stazione Appaltante, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, la Stazione Appaltante provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno.

6. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;

- in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

7. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

8. Al di fuori dei casi sopra specificati la Stazione Appaltante, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 espressamente previsti nel presente documento, la Regione Toscana applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017 presso la Regione Toscana, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

2. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

3. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017 presso Regione Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 16 - Recesso

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni:

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Stazione Appaltante sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 19 – Responsabilità del Procedimento

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Ing. Dario Bellini tel 0554386205 , mentre competente per questa fase del procedimento è l' Ing. Gabriele Cerri tel. 0554386354.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Dario Bellini)

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

5 gennaio 2018, n. 2

OCDPC n. 482/2017 - O.C.D. nn. 55 e 56/2017 - Intervento cod: 2017ELI0088 Guado sul Rio Nugola - CUP: J37H17001070002. Individuazione gruppo tecnico e affidamento servizio.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno";

Vista l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/09/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 OCDPC n. 482/2017, ha individuato le strutture di supporto alla propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Vista l'ordinanza commissariale n. 55 del 09/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 OCDPC n. 482/2017, ha approvato il Piano degli Interventi;

Vista l'ordinanza commissariale n. 56 del 09/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana;

Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. "2017ELI0088" per importo di € 200.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Progettazione e realizzazione viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

Considerato che l'intervento è di tipo urgente e dovrà esser progettato e realizzato con la massime celerità, al fine del rispetto dei tempi previsti dal piano emergenziale;

Preso atto che relativamente all'intervento è stato individuato il seguente gruppo di progettazione composto da personale regionale:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Dario Bellini
- Collaboratori del Rup: Ing. Sandra Alagna, Sig.ra Luisa Di Matteo, Sig. Lilitana Guerrini, Sig. Marcucci Gabriella, Sig.ra Fiorenza Messicani
- Gruppo Progettazione: Ing. Gabriele Cerri, Ing. Valter Martinelli, Geom. Simone Bianucci, Monica Cortopassi, Geol. Giorgio Mazzanti
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Geom. Simone Bianucci
- Direttore dei Lavori: Ing. Gabriele Cerri
- Direttori Operativi: Ing. Valter Martinelli, Geom. Simone Bianucci, Monica Cortopassi
- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Simone Bianucci
- Collaudatore statico: Ing. Marco Fiore;

Considerato che lo studio idrologico-idraulico è stato elaborato dall'Ing. Marco del Turco del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno;

Ritenuto necessario effettuare le indagini geognostiche relative alla progettazione esecutiva per la necessaria caratterizzazione dei sottosuoli;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ed ii.;
- la L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e ss. mm. ed ii., per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamate le delibere di Giunta Regionale numeri 438/2016, 1305/2016 e 643/2017 in relazione alle modalità di espletamento delle procedure, dei controlli e delle indagini di mercato previste dall' art. 31 comma 8 e dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregato-re regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;

Ritenuto opportuno, per far fronte all'acquisizione

del servizio di “Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo al servizio di Indagini Geognostiche relative alla progettazione esecutiva” - CIG: 7304290AC8, ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante START;

Considerato che il Dirigente Responsabile del Contratto Ing. Dario Bellini, con lettera d’invito a presentare offerta prot. n. 583753 del 05/12/2017 inviata tramite la piattaforma Start per l’affidamento del sopra citato servizio, contenente le condizioni prestazionali e che si allega al presente atto alla lettera “A”, ha invitato a presentare offerta il seguente operatore economico Geoservizi di Cosco e Spadaro S.n.c. con sede in Montacchiello (Pisa) - Via Enrica Calabresi (P.I.: 01121470502), in quanto, a seguito di indagine di mercato informale ha presentato la migliore offerta economica, e, comprovata l’esperienza del menzionato operatore economico, operante da diversi anni nel settore specialistico, ha ritenuto non necessario richiedere garanzia definitiva;

Ritenuto quindi di approvare la sopra citata lettera d’invito (Allegato A);

Accertato che la documentazione compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma digitale presentata sulla piattaforma Start, è stata trasmessa nei termini indicati nella lettera d’invito, dall’operatore economico Geoservizi di Cosco e Spadaro S.n.c;

Valutato che l’offerta presentata risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e risulta congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione (Allegato B);

Dato atto che sono stati espletati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 643/2017, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario, dando atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;

Ritenuto pertanto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il servizio di indagini geognostiche dell’intervento 2017ELI0088 “Guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli)” in Comune di Collesalveti alla società Geoservizi di Cosco e Spadaro S.n.c, per l’importo complessivo di € 1.525,00 di cui € 1.250,00 quale corrispettivo ed € 275,00 per IVA 22%, dato atto dell’efficacia dell’aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

Ritenuto pertanto di assumere a favore dell’operatore economico Geoservizi di Cosco e Spadaro S.n.c (P.I.: 01121470502), i cui dati sono riportati nell’allegato B alla presente ordinanza, un impegno per la somma complessiva di euro € 1.525,00 a valere sul capitolo n. 22239 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il contratto relativo all’affidamento del servizio verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d’invito;

Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT - SA;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto che relativamente all’intervento è stato individuato il seguente gruppo di progettazione composto da personale regionale:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Dario Bellini

- Collaboratori del Rup: Ing. Sandra Alagna, Sig.ra Luisa Di Matteo, Sig. Liliana Guerrini, Sig. Marcucci Gabriella, Sig.ra Fiorenza Messicani

- Gruppo Progettazione: Ing. Gabriele Cerri, Ing. Valter Martinelli, Geom. Simone Bianucci, Monica Cortopassi, Geol. Giorgio Mazzanti

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Geom. Simone Bianucci

- Direttore dei Lavori: Ing. Gabriele Cerri

- Direttori Operativi: Ing. Valter Martinelli, Geom. Simone Bianucci, Monica Cortopassi

- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Simone Bianucci

- Collaudatore statico: Ing. Marco Fiore;

2. di approvare la lettera d’invito di richiesta di offerta economica, inviata tramite la piattaforma START prot. n. 583753 del 05/12/2017, alla Geoservizi di Cosco e Spadaro S.n.c. con sede in Montacchiello (Pisa) - Via Enrica Calabresi (P.I.: 01121470502), che si allega al presente atto alla lettera “A” per indagini geognostiche relative alla progettazione esecutiva relativamente all’intervento 2017ELI0088 - “Guado sul Rio Nugola”;

3. di approvare l’offerta economica presentata da Geoservizi di Cosco e Spadaro S.n.c. con sede in Montacchiello (Pisa) - Via Enrica Calabresi (P.I.:

01121470502) che si allega al presente atto alla lettera "B", pari al prezzo offerto di € 1.250,00 al netto dell'IVA 22% così come descritto in narrativa;

4. di aggiudicare il servizio per indagini geognostiche relative alla progettazione esecutiva, relativamente all'intervento 2017ELI0088 - "Guado sul Rio Nugola" Geoservizi di Cosco e Spadaro S.n.c., per l'importo complessivo di € 1.525,00 di cui € 1.250,00 quale corrispettivo ed € 275,00 per IVA 22%, dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione;

5. di impegnare la somma complessiva di € 1.525,00 per il servizio di indagini geognostiche relative alla progettazione esecutiva relativamente all'intervento 2017ELI0088 - "Guado sul Rio Nugola" a favore dell'operatore Geoservizi di Cosco e Spadaro S.n.c. con sede in Montacchiello (Pisa) - Via Enrica Calabresi (P.I.: 01121470502), i cui dati sono riportati nell'allegato B alla presente ordinanza, sul capitolo 22239 della contabilità speciale n. 6064 che presenta la necessaria disponibilità (CIG: 7304290AC8);

6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a Geoservizi di Cosco e Spadaro S.n.c. con le modalità di cui all'art. 8 "Corrispettivo fatturazione e pagamento" della lettera di invito;

7. di dare atto che il contratto su menzionato verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d'invito;

8. di dare atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT - SA;

9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi straordinaria e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017

Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati

**Risposta al foglio del
numero**

Oggetto: OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo al servizio di INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA dell'intervento "Guado sul Rio NUGOLA (Via di Montecandoli) - 2017ELI0088"
Codice Identificativo di Gara (CIG): 7304290AC8
Codice Unico di Progetto (CUP): J37H17001070002

Spett.le **GEOSERVIZI di Cosco e Spadaro S.N.C.**
via Enrica Calabresi, 56121 Montacchiello (PISA)

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call

Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all'indirizzo di posta elettronica:

infopleiade@i-faber.com

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante compilazione del modello **“Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”**, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

La Stazione Appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta

certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell'operatore economico vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio¹ delle ore 10:00:00 del giorno 11/12/2017, la seguente documentazione:

- 2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
- 2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
- 2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. L' OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L' "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

¹ Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
 - ➔ “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - ➔ “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - ➔ “Offerta e documentazione” (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento “*offerta economica*” generato dal sistema e relativo alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
- Firmare digitalmente il documento “*offerta economica*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul form on line relativo a “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre IVA nei termini di legge, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line “offerta e documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

L’importo indicato nell’offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.4.

In caso di discordanza tra l’importo indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell’importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell’offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4 - DETTAGLIO ECONOMICO

articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'*importo* da indicare nell'offerta economica di cui al precedente punto 2.1 – da inserire a sistema nell'apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

- tutti i prezzi devono essere indicati al netto di IVA
- devono essere compilate tutte le caselle con sfondo bianco
- la sommatoria delle voci da 1 a 2 - determina il prezzo complessivo da indicare nell'offerta economica

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione Appaltante invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.

- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato secondo le modalità di cui al DPGR n. 30/R del 27/05/2008.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di amministrativo di affidamento definitivo dell'appalto.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. La stazione appaltante invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

5. – POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell'offerta saranno comunicati ad altri soggetti esterni alla Stazione Appaltante e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.

Relativamente ai suddetti dati, all'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017, presso la Regione Toscana Giunta regionale.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana – Giunta Regionale

Responsabile interno del trattamento è il responsabile del Settore il Dirigente Ing. Dario Bellini.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e della Regione Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e formalmente individuati.

PARAGRAFO 7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Premessa

Il servizio prevede lo svolgimento di indagini geognostiche occorrenti a caratterizzare la geologia del sottosuolo interessato dai lavori di costruzione di un nuovo scatolare prefabbricato per l'attraversamento del Rio Nugola in Loc. Montecandoli nel Comune e di Collesalveti (Livorno) in ottemperanza alle norme NTC 2008.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione

1. Le indagini geognostiche da eseguire comprendono prove CPT fino a 30 m e prove sismiche a rifrazione con onde P e SH.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Le indagini geognostiche da eseguire sono così dettagliate:

n. 2 prove CPT fino a 15 m

n.1 prova sismica a rifrazione con onde P e SH con sismografo a 48 canali e distanza intergeofonica a pari a m 2.

Le indagini suddette prevedono come attività preliminare l'installazione del cantiere, la stesura di una relazione finale con descrizione di dettaglio delle stratigrafie rilevate durante le perforazioni, delle prove strumentali e di quelle in foro eseguite. I carotaggi dovranno essere riposti in cassette catalogatrici e documentati con foto. Tutti i risultati delle prove eseguite nonché le analisi ed i risultanti delle prove di laboratorio, dovranno essere forniti su carta ed in formato pdf.

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro 20 giorni dall'avvio dell'esecuzione. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione una volta ricevuta la comunicazione di avvio.

Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

2. Per l'avvio dell'esecuzione la Stazione Appaltante da comunicazione all'operatore economico individuato, a mezzo pec.

3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante della si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in **2.200,00** Euro,

- per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa spesa è a carico del capitolo **nel capitolo 22239 di contabilità speciale n. 6064, denominato "2017ELI0088 Guado sul Rio NUGOLA (Via Di Montecandoli) TIPO B"**

Art. 7 – Gestione digitale del contratto

I) **1.** Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8

2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.
2. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario, e dovrà essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 9.
3. La fattura, elettronica intestata a Commissario Delegato ex OCDPC n. 482/2017 - CF: 94079030485, contabilità speciale n. 6064, CUU PM5WKM – Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG: 7304290AC8 e del codice CUP: J37H17001070002 ; Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Regione Toscana vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.
4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove la Stazione Appaltante non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La Regione Toscana segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
6. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18

gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

7. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

8. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 7304290AC8 ed il seguente codice CUP: J37H17001070002.

9. Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore dell'Operatore **economico sul conto di contabilità speciale aperto presso la Banca d'Italia sede di Firenze** da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, sopra indicati, dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento, o su un diverso conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, la Regione Toscana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

10. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.
3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Cessione del contratto (eventuale)

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di rivalsa della Stazione Appaltante per il danno arrecato.

Art. 11 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 7304290AC8. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica alla Stazione Appaltante dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 .

Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata la Stazione Appaltante.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 13.

6. La Società esonera la Regione Toscana da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

7. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Stazione Appaltante di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la regione Toscana, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare alla Stazione Appaltante comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità quando:

RITARDO

Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari al 2% dell'importo della prestazione, fino al 10 giorno di ritardo.

Dal 10 al 20 giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale pari al 5% dell'importo della prestazione, al giorno.

Se il ritardo persiste oltre il ventesimo giorno la Stazione Appaltante, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

NON CONFORMITA'

Se l'affidatario effettua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nell'art.2, relativamente alle caratteristiche minime specifiche di ciascuna prova l'Amministrazione acquisisce la prestazione e applica una penale pari al 30% del prezzo unitario di ciascuna prova;

2. La Stazione Appaltante, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei

all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, la Stazione Appaltante provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno.

6. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;

- in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

7. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

8. Al di fuori dei casi sopra specificati la Stazione Appaltante, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 espressamente previsti nel presente documento, la Regione Toscana applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario delegato ex OCDPC n. 482/2017 presso la Regione Toscana, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

2. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante

l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

3. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Commissario delegato ex OCDPC n 482/2017 presso Regione Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 16 - Recesso

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Stazione Appaltante sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 18 – Responsabilità del Procedimento

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Ing. Dario Bellini tel 0554386205 , mentre competente per questa fase del procedimento è l' Ing. Gabriele Cerri tel. 0554386354.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Dario Bellini)

Il documento è stato firmato da BELLINI DARIO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 05/12/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

oggetto: OCDPC n. 482/2017 - Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 - Affidamento diretto con richiesta di offerta,

n allegati: 0

AOOGR7/583753/O.050 del 05/12/2017

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631